

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

460° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	13
4 ^a - Difesa	»	27
5 ^a - Bilancio	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro	»	38
7 ^a - Istruzione	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni (*)	»	69
10 ^a - Industria	»	78
12 ^a - Igiene e sanità	»	82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	86

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	<i>Pag.</i>	92
---------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	93
2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	»	98
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	99

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	101
---------------------------	-------------	-----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Lavori pubblici) (pomeridiana) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 460° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° marzo 1990.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

212ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Tempestini.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA**Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)****Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)****Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)****Pecchioli ed altri: Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028)**

(Parere alla 8ª Commissione)

Il senatore MAZZOLA svolge un'ampia relazione, avvertendo che essa prende a riferimento il testo finora elaborato dall'8ª Commissione. Si riserva di integrare le valutazioni esposte, a seguito della imminente conclusione dell'esame dei disegni di legge sull'emittenza radiotelevisiva, da parte della Commissione di merito.

Il senatore Mazzola ricorda che, con la sentenza n. 826 del 1988, la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate da più parti nei confronti di alcuni articoli della legge 4 febbraio 1985, n. 10, unicamente sul presupposto che tale normativa abbia natura provvisoria, e sia quindi destinata a essere sollecitamente sostituita da una legge di riassetto dell'intero settore radiotelevisivo.

La Corte ha tuttavia avvertito che se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata - tenuto conto che è in vigore già da vari anni - non potrebbe più considerarsi provvisoria. Ed ha aggiunto che, qualora fosse nuovamente investita della medesima questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze.

Il senatore Mazzola si sofferma poi sulle principali affermazioni contenute nella motivazione della sentenza. Alla luce di esse, si evidenziano nel testo elaborato dall'8ª Commissione alcuni aspetti problematici dal punto di vista costituzionale.

Un primo rilievo riguarda la previsione relativa alla possibilità di un numero massimo di tre concessioni nell'ambito nazionale in capo ad un medesimo soggetto imprenditore (art. 8, comma 4 del testo approvato).

Questa disposizione rende permanente, infatti, una situazione provvisoriamente autorizzata dalla legge n. 10 del 1985 e che la Corte Costituzionale aveva legittimato, proprio in base alla sua temporaneità. È pur vero che la discrezionalità tipica dell'istituto della concessione fa sì che il raggiungimento del limite delle tre reti sia soltanto ipotetico, e legato ad una serie di verifiche sulle condizioni previste dalla legge per il rilascio della concessione stessa, tuttavia non è inutile rimarcare come tale statuizione, che oltretutto si risolve in una vera e propria «fotografia» nei confronti dell'esistente, possa legittimare quantomeno un dubbio sotto il profilo della costituzionalità.

Un secondo rilievo attiene alla questione delle concessioni di imprese.

Al riguardo il disegno di legge non sembra tenere sufficientemente conto che nel settore radiotelevisivo si può determinare una situazione di oligopolio anche attraverso concessioni che possono essere attuate, secondo quanto ricorda la Corte Costituzionale, mediante varie forme di collegamento fra imprese operanti nei settori delle comunicazioni ed altre con rilevanti presenze in settori diversi.

Il semplice richiamo alla fattispecie di cui all'art. 2359 del codice civile, che regola l'acquisto di azioni da parte di società controllate, appare insufficiente a fronte del fatto che, al di là di tale ipotesi, si possono realizzare altre forme di concessione o collegamenti anche indiretti o di mero fatto, come riconosciuto dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67 e come affermato dalla citata sentenza n. 826.

Ne deriva la necessità di rendere più esplicita l'espressione «controllo» usata dall'articolo 12, comma 1, ed all'articolo 12-bis, comma 2 del testo, chiarendo che il limite deve applicarsi anche a situazioni non dichiarate di controlli indiretti o di intestazioni fiduciarie, ai collegamenti di fatto, alle situazioni nelle quali può venire in rilievo la figura del socio di riferimento.

Un'ulteriore questione si pone poi in relazione alle disposizioni che stabiliscono come criterio preferenziale per il rilascio della concessione, o per il suo rinnovo, una certa presenza sul mercato, secondo i cosiddetti «indici di ascolto» relativi a trasmissioni televisive già effettuate (art. 7 comma 12 e 12-bis del testo della Commissione). Tale criterio appare criticabile non solo perché eleva a parametro per il rilascio o il rinnovo della concessione il risultato di un'attività sviluppatasi, fino ad oggi, in assenza di regolamentazione, ma anche, e soprattutto, perché determina una disparità di trattamento a danno di chi, proprio per la carenza di norme nel settore, non aveva ritenuto di poter operare.

Il relatore formula quindi alcune osservazioni sulla normativa *anti-trust* prevista dal testo approvato dall'8ª Commissione. A suo avviso, una valutazione della posizione dominante che si basi esclusivamente su

indicatori economici e finanziari, legati al fatturato, può essere valida quando sussista una situazione di concorrenza fra imprese ed il loro prodotto sia un bene esclusivamente economico, ma non può trovare una applicazione *sic et simpliciter* in materia di informazione radiotelevisiva.

Per la specificità di questo settore si dovrebbe tener conto del fatturato totale delle imprese collegate, delle risorse pubblicitarie complessive, del numero globale delle ore di trasmissione, dell'ampiezza delle aree servite da ciascuna rete televisiva, della tiratura complessiva dei giornali e dei periodici editi dalle imprese comunque collegate.

L'articolo 12, come approvato dall'8ª Commissione, rappresenta, a giudizio del senatore Mazzola, un importante tentativo di definizione nel senso indicato e si presenta decisamente come un passo avanti nei confronti del testo originario del disegno di legge governativo. Ritiene pertanto che, salva la possibilità di ulteriori interventi migliorativi, ogni modifica dell'articolo 12 nell'opposta direzione, e cioè in quella di una minore incisività dei parametri alla luce dei quali si identificano le posizioni dominanti, si porrebbe in contrasto con le ripetute affermazioni della Corte Costituzionale in materia.

Una serie di problemi si pongono, poi, con riferimento alla figura del garante. Innanzitutto la successione temporale degli adempimenti previsti dal disegno di legge, anche in relazione all'emendamento del Governo all'articolo 23, protrae almeno per un triennio la situazione esistente. Di conseguenza sembrano eluse le indicazioni della Corte Costituzionale, in quanto si differisce oltre ogni ragionevole limite temporale l'effettiva entrata in vigore di una organica e stabile disciplina della materia.

Si rileva pertanto l'esigenza di una revisione della scansione cronologica delineata dal disegno di legge, onde pervenire ad una congrua riduzione dei tempi previsti.

Occorre ancora osservare come questo profilo sia stabilito a prevalente garanzia dei soggetti privati, in quanto le analoghe disposizioni concernenti il servizio pubblico sono destinate ad un'applicazione immediata.

Sempre in relazione al Garante, sembra non giustificata la distinzione operata dal disegno di legge fra il Garante preposto alle reti televisive private e la Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI-TV.

L'esistenza di tali organi si fonda sulla necessità di tutelare il destinatario del messaggio radiotelevisivo, in base ai principi di correttezza dell'informazione e del pluralismo: tali esigenze sussistono sia per il settore pubblico che per quello privato.

Oltre a ciò, occorre rilevare come appaia anomala, rispetto ai principi generali dell'ordinamento, la persistenza di una Commissione parlamentare alla quale è demandata non solo una sorta di governo politico della RAI, ma anche la nomina di componenti del consiglio di amministrazione della RAI stessa.

Sarebbe pertanto opportuna la soppressione della Commissione stessa con il conseguente effetto di affidare al Garante la tutela dei principi costituzionali di correttezza dell'informazione e di pluralismo

per quanto riguarda sia l'emittenza pubblica che quella privata, e di affidare all'IRI il potere di nomina del consiglio di amministrazione della RAI.

Infine, ed ancora in riferimento alla figura del Garante, il senatore Mazzola formula alcune perplessità circa le competenze del nuovo organo, che assorbirebbe quelle esercitate attualmente dal Garante per l'editoria.

Per le modalità con cui nell'articolo 3 del testo dell'8ª Commissione è prevista l'entrata in funzione del nuovo Garante, è concreto il pericolo di un lungo periodo durante il quale potrebbe determinarsi di fatto una paralisi nelle funzioni dell'organo esistente, proprio in un momento nel quale il mondo dell'editoria appare teatro di conflitti e di delicate operazioni di concentrazione.

Venendo poi alla questione della pubblicità, regolamentata dall'articolo 21, il senatore Mazzola rileva come la riforma riproponga il meccanismo del tetto la cui fissazione è demandata alla Commissione parlamentare di vigilanza. Occorrerebbe invece superare tale meccanismo e liberare tutti gli operatori da ogni vincolo in coerenza con l'adozione di un sistema misto.

Il limite posto alla RAI sulla ricerca di pubblicità non è del tutto giustificabile: dal punto di vista costituzionale rischia di togliere alla concessionaria la possibilità di essere e di operare come azienda, favorendo l'emittenza privata. Inoltre tale meccanismo potrebbe pregiudicare gli effetti che si vogliono perseguire mediante la normativa contro le concentrazioni.

Ulteriori disparità fra emittenza pubblica e privata intervengono in relazione agli indici di affollamento (articolo 5, commi 3 e 4 del testo più volte citato). A questo proposito, per tutelare l'utente da un eccesso di pubblicità, non appare giustificabile la previsione di un trattamento differenziato fra la RAI e le emittenti private. Sulla questione della pubblicità inframmezzata ai programmi, il relatore osserva che il richiamo a fasi distinte dell'azione, della narrazione e dell'esposizione, contenuto nell'articolo 5 del testo, non appare sufficiente a tutelare l'utente; la norma inoltre non sembra prendere in considerazione in modo adeguato la protezione del diritto d'autore.

Il senatore Mazzola conclude giudicando insufficiente il complesso di norme di cui all'articolo 6 del testo, in relazione alla tutela dei diritti dell'utente. In particolare, rileva l'assenza di norme specifiche a difesa della persona umana e del diritto alla riservatezza, valori che pur meriterebbero attenta considerazione trovando in Costituzione diretta ed immediata protezione.

Il presidente ELIA, nel dichiarare aperta la discussione, premette che essa potrà proseguire in una successiva seduta, una volta che la Commissione di merito avrà definito il testo completo degli articoli. Fa presente che il progetto sarà all'esame dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 13 marzo.

Il senatore MAFFIOLETTI avverte che il parere della 1ª Commissione è tardivo ed in questo modo esso non viene a svolgere la propria funzione precipua, di indirizzare la volontà della Commissione di

merito. Il parere stesso a suo avviso deve quindi essere formulato prima che la Commissione 8a concluda i propri lavori.

Il presidente ELIA fa presente che per lungo tempo vi è stata un'obiettivo incertezza sull'oggetto stesso del parere; a questa circostanza va aggiunta la difficoltà derivante dai molteplici impegni cui la 1ª Commissione doveva far fronte nelle precedenti settimane.

Il senatore SANTINI, dichiarato il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Mazzola, la quale affronta numerose questioni sollevate dalla sentenza della Corte costituzionale, avverte però l'impressione che in tale relazione si intenda sollecitare la modificazione di aspetti essenziali del disegno di legge, il quale presenta un'evidente delicatezza politica. Insiste quindi perchè la discussione abbia per oggetto il testo elaborato dalla Commissione di merito e che comunque si possa approfondire ogni aspetto di una complessa problematica.

Per il senatore PASQUINO il disegno di legge merita una speciale attenzione e la discussione non può certamente essere affrettata; occorre che la Commissione disponga quindi di tutto il tempo necessario. La relazione del senatore Mazzola ha sollevato una molteplicità di problemi, sotto il profilo della legittimità costituzionale, alla luce della nota sentenza. Dopo aver segnalato che gli sembrano eccessivamente restrittivi i requisiti stabiliti per la nomina del Garante, tema sul quale egli si ripromette di ritornare, chiede che la Commissione svolga un dibattito approfondito, non essendo anche esclusa la possibilità di un breve rinvio dell'esame in Assemblea.

Il senatore MAFFIOLETTI, condividendo le preoccupazioni espresse dai colleghi, suggerisce che la Commissione incarichi il senatore Mazzola di redigere una proposta di parere in vista della prossima seduta.

Il relatore MAZZOLA fa però presente che la Commissione di merito non ha ancora definito un punto essenziale ai fini del parere, relativo all'articolo 21 ed ai tetti pubblicitari.

A giudizio del presidente ELIA le due esigenze non appaiono contrastanti: la discussione può proseguire in attesa di conoscere il testo del disegno di legge come definito dalla Commissione di merito.

Secondo il senatore CABRAS il parere della 1ª Commissione deve naturalmente evidenziare gli aspetti di propria competenza, in considerazione della grande rilevanza della riforma in discussione sotto il profilo dei diritti fondamentali. Occorre d'altronde che nella materia considerata si stabilisca una disciplina ispirata alla certezza del diritto onde prevenire l'insorgere di un possibile contenzioso di costituzionalità.

Nel nostro paese si è assistito al formarsi di un pericoloso processo

di concentrazione nel campo informativo, che non ha eguali nel mondo occidentale, con evidenti riflessi in termini di potere e di capacità di influenza. Ricordata la vicenda Rizzoli-Gemina-«Corriere della Sera», sulla quale si era espresso a suo tempo il sottosegretario Amato e che aveva evidenziato il tema dell'azionista di riferimento, ed espressa la propria gratitudine per l'azione svolta dal Garante, professor Santaniello, si dice convinto che il relatore non intende rovesciare l'impostazione del progetto del Governo, in discussione presso la Commissione 8a, ma semplicemente approfondirne alcuni aspetti non secondari. Ricordata poi l'ipotesi di distinguere le trasmissioni di intrattenimento da quelle a carattere informativo, secondo la proposta avanzata dal segretario del PSI, dichiara che questa differenziazione non può aver campo di applicazione: anche trasmissioni di intrattenimento sono suscettibili di essere veicolo di messaggi politici e quindi di influenzare l'opinione pubblica. Questa proposta mira in realtà a salvaguardare gli attuali equilibri raggiunti nel campo dell'informazione, mentre invece occorre stabilire che anche gli operatori oggi presenti sul mercato televisivo debbono adeguarsi alle prescrizioni della legge futura.

Sottolineata l'ingiusta sperequazione esistente tra il sistema televisivo privato e pubblico, il senatore Cabras richiama l'attenzione sull'importanza della pubblicità, fattore di condizionamento indiretto di tutto il mercato del settore. Manifesta poi la propria ferma condanna per le contrattazioni politiche svolte in questa materia e sostiene che il tetto pubblicitario televisivo va abolito per gli effetti dannosi che esso provoca nella distribuzione dei flussi pubblicitari e quindi nel finanziamento delle reti televisive e degli organi di informazione.

Condividendo le linee della relazione svolta dal senatore Mazzola, si unisce ai colleghi che hanno suggerito che la Commissione nella prossima seduta possa proseguire l'esame sulla base di una proposta di parere redatta dallo stesso relatore.

Il senatore GUIZZI afferma che il legislatore interviene indubbiamente con forte ritardo nella discussione di una materia di essenziale importanza, determinando così una rincorsa in relazione a fenomeni già accaduti. Ora occorre intervenire, perchè la Corte costituzionale si è autorevolmente pronunciata e giungono ulteriori moniti, non sempre opportuni, da parte della Consulta. Il parere della 1ª Commissione doveva avere riguardo al disegno di legge del Governo e solo così esso poteva rivolgere un indirizzo effettivo alla Commissione di merito. Il Gruppo socialista non è poi sospettabile di favorire gli oligopoli, se è vero che risale all'iniziativa del Presidente della Commissione industria del Senato la disciplina legislativa *anti-trust* in campo industriale e finanziario. Conclude chiedendo che la Commissione pervenga alla formulazione del proprio parere soltanto al termine di una discussione approfondita, la quale non va quindi preventivamente condizionata.

Il senatore PONTONE osserva che la normativa in esame tocca settori delicati, quali quello dell'informazione, del pluralismo, del tetto pubblicitario. A suo avviso, sarebbe stata dunque opportuna una tempestiva espressione del parere, onde consentire alla Commissione di merito di disporre di elementi utili all'approntamento di un testo

unificato. Successivamente, la Commissione affari costituzionali avrebbe potuto esprimere il proprio avviso su tale eventuale nuovo testo.

Non essendosi però verificate queste circostanze, propone che la Commissione si riservi comunque l'espressione di un nuovo parere sull'eventuale ulteriore stesura del provvedimento, anche ove esso si trovasse già all'esame dell'Assemblea.

Il presidente ELIA fa presente che i limitati tempi a disposizione della Commissione non hanno consentito una più tempestiva espressione del parere. Gli pare comunque che l'ampia relazione svolta dal senatore Mazzola possa già costituire oggetto di riflessione fin dalla seduta odierna, ferma restando la necessità che la Commissione si riconvochi tempestivamente, subito dopo la sospensione dei lavori parlamentari.

Concorda il senatore MAFFIOLETTI, a parere del quale la Commissione può oggi concludere la discussione generale. La settimana di interruzione dei lavori parlamentari può peraltro consentire il necessario approfondimento delle questioni e delle riflessioni proposte nella seduta odierna dal senatore Mazzola.

Il senatore SANTINI sottolinea la delicatezza della materia e la complessità degli elementi rimessi all'attenzione dei commissari, che richiedono un adeguato approfondimento.

Ha quindi la parola il sottosegretario TEMPESTINI, il quale fa notare che in Commissione di merito sono stati approvati emendamenti di portata assai delicata, e sui quali sarebbe stato opportuno acquisire il previo parere della Commissione affari costituzionali. Tale, ad esempio, un emendamento, proposto dal senatore Strik Lievers, in base al quale si è previsto che, qualora il titolare di concessioni televisive in ambito nazionale abbia il controllo di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime sono tenute a concludere contratti per pubblicità destinata ad essere diffusa per almeno il 70 per cento del fatturato annuo da parte delle emittenti controllanti, e per almeno il 20 per cento da parte di emittenti locali, da assegnare, su indicazione del Garante, secondo criteri obiettivi determinati da apposito regolamento. Gli eventuali ulteriori contratti, secondo quanto disposto da tale emendamento, devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiotelevisivi. Tale disposizione si applica alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione televisiva.

Un problema di rilievo - prosegue il sottosegretario Tempestini - risulta inoltre posto dall'articolo 10, che prevede l'equiparazione dei titolari di concessione televisiva a quanti ora esercitano il diritto di emissione, predeterminando così, in un certo senso, la titolarità della concessione stessa e l'applicabilità della normativa *anti-trust*.

L'ampia relazione svolta dal senatore Mazzola contiene una serie di riflessioni, sulle quali il giudizio del Governo è assai articolato. In particolare, occorrerebbe approfondire il delicato tema del «tetto» degli introiti pubblicitari, modificando l'articolo 21 del disegno di legge

n. 1138. Si tratta evidentemente di una questione complessa, con ampi risvolti politici, che ne rendono possibili numerosi sbocchi. Al riguardo, il Governo non ritiene comunque ravvisabile una violazione dei principi costituzionali. Sussiste sicuramente una questione, di natura squisitamente politica, relativa alla opportunità di mantenere il cosiddetto «doppio regime». Anche su questi aspetti, ad avviso del rappresentante del Governo, la relazione del senatore Mazzola, pur avendo sottoposto apprezzabili elementi di riflessione, andrebbe adeguatamente approfondita, atteso che l'eliminazione del «tetto» non dà automaticamente luogo ad un vantaggio per l'ente radiotelevisivo pubblico.

Ha quindi la parola il senatore GALEOTTI, il quale, riservandosi di esaminare e di approfondire la bozza di parere predisposta dal senatore Mazzola, propone talune riflessioni concernenti il disegno di legge n. 1138.

Con specifico riferimento all'articolo 2, comma 7, relativo al piano di assegnazione, fa notare che le previsioni ivi contenute violano l'articolo 97 della Costituzione, in quanto trascurano il rispetto del principio del giusto procedimento. Ivi manca infatti una procedura che preveda la partecipazione di regioni ed associazioni, partecipazione che risulta invece prevista per il piano di ripartizione (di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo), avente il mero compito tecnico di indicare le bande di frequenza utilizzabili. Più attenta è invece la previsione contenuta al riguardo nell'articolo 16, comma 6 del disegno di legge n. 1159.

Il comma 11 di tale articolo non configura invece un piano di assegnazione esplicitamente rivolto alla creazione di un assetto pluralistico dell'emittenza, né in sede locale, né in sede nazionale. Mancano altresì i criteri che devono presiedere alla individuazione e selezione dei soggetti legittimati a domandare l'assegnazione delle bande di frequenza, in violazione del dettato degli articoli 2 e 21 della Costituzione.

Con specifico riguardo all'articolo 3, il senatore Galeotti pone l'esigenza che, in attesa della piena operatività degli uffici del nuovo Garante, continui ad funzionare il vigente Garante dell'editoria, onde non ingenerare un vuoto nell'operatività del controllo, in violazione dell'articolo 41, commi secondo e terzo, della Costituzione.

L'articolo 4 del disegno di legge in esame contrasta inoltre con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto non prevede una tutela effettiva della persona: l'apparato sanzionatorio ivi previsto si limita infatti alla previsione di mere - e peraltro insufficienti - sanzioni monetarie. L'inosservanza degli obblighi di rettifica imposti dal Garante non comporta inoltre sanzioni amministrative che incidano sul rapporto concessorio, ciò che contrasta con il dettato dell'articolo 41, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 5, recante disposizioni sulla pubblicità, pone inoltre delicati problemi con specifico riguardo al diritto morale d'autore, di cui al comma sei. Il richiamo, ivi contenuto, a «fasi distinte dell'azione, della narrazione, e dell'esposizione» è infatti, ad avviso del senatore Galeotti, insufficiente ad assicurare la tutela del diritto morale d'autore.

Particolare attenzione merita l'articolo 7, riguardante la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora radiotelevisiva e privata, con specifico riguardo ai commi 4 e 5, disciplinanti, rispettivamente, il potere concessorio in ambito nazionale ed in ambito locale. Il pluralismo dell'informazione deve infatti essere garantito anche dalla pluralità di istituzioni repubblicane che concorrono alle decisioni concernenti l'assegnazione delle bande di frequenza, ciò che appare precluso dal monopolio sostanzialmente sancito da tale articolo, anche in sede locale.

Le previsioni, sempre contenute in tale articolo, riguardanti la legittimazione a chiedere la concessione (commi 4, 5 e 6) escludono le associazioni non riconosciute (sindacati, partiti, associazioni culturali), in palese contrasto con l'esercizio del diritto all'informazione sancito dall'articolo 21 della Costituzione, nonché con il principio, di cui all'articolo 2 della Costituzione, che lo sviluppo della persona umana va tutelato anche nell'ambito delle formazioni sociali in cui si svolge.

I criteri da seguire nel rilascio della concessione, di cui al comma 12, appaiono peraltro irrispettosi del principio del pluralismo dell'informazione, in quanto basati sulla sola logica di mercato, e non sull'esigenza di accesso alle reti da parte delle forze sociali e culturali del paese.

Le previsioni concernenti il numero massimo di concessioni consentite, di cui all'articolo 8, fanno riferimento a tre criteri. Il primo, che dispone che le concessioni non possono superare il numero di tre, legittima lo stato di cose esistente, in contrasto con le esigenze di pluralismo sancite dall'articolo 21 della Costituzione, nonché con la libertà di iniziativa economica spettante anche ad altre imprese desiderose di entrare nel mercato.

Il secondo criterio, in base al quale le concessioni rilasciate al medesimo soggetto o a soggetti controllati non possono superare il 25 per cento delle reti nazionali, fa riferimento ad un parametro astratto, che presuppone una prospettiva di saturazione del mercato, per di più riferito alle sole reti nazionali, con esclusione delle reti locali. Ciò appare dunque, ad avviso del senatore Galeotti, in contrasto con le esigenze di pluralismo dell'informazione, costituzionalmente sancite all'articolo 21.

Il terzo criterio sortisce sostanzialmente l'effetto di dilatare i vincoli formali definiti dai primi due: il riferimento al solo controllo o collegamento societario, nonché all'articolo 2359 c.c., per definire la situazione oligopolistica, ignora infatti l'esistenza di altre possibili forme (controlli indiretti, intestazioni fiduciarie) che permettono ad un unico centro di potere di esercitare un governo unitario della propria presenza nel settore, in aperto contrasto con gli articoli 41, comma 1, e 21 della Costituzione.

Per quanto infine ha riguardo alla normativa *anti-trust*, le scadenze successivamente previste sembrano inadeguate a rispettare la necessità invocata dalla Corte costituzionale di superare al più presto la normativa prevista nella legge n. 10 del 1985. Le concessioni possono infatti essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze (articolo 23, comma 6) e dopo quella, successiva, dell'emanazione del regolamento di attuazione (articolo 7,

comma 12). Il piano di assegnazione delle frequenze va redatto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre il regolamento è emanato entro 6 mesi dall'approvazione del piano, dopo un *iter* estremamente complesso (articolo 19). Al Ministro delle poste è demandato il compito di rilasciare le concessioni entro un anno dall'approvazione del piano, lasciando ai privati la libertà di continuare a trasmettere fino a tale data (articolo 17, comma 3). Un emendamento governativo all'articolo 23 dispone inoltre che gli articoli relativi ai limiti agli incroci tra stampa e televisione ed alla destinazione della pubblicità entrino in vigore l'anno successivo a quello del rilascio delle concessioni.

Questo complicato *iter* procedurale ingenera la conseguenza che la normativa *anti-trust* entri in vigore solo dopo tre anni, con l'ulteriore aggravante che nel frattempo, secondo quanto disposto dall'articolo 17, commi 1 e 3, sarebbe possibile l'installazione di nuovi impianti solo previa comunicazione. Ne discende, osserva il senatore Galeotti, un contrasto con gli articoli 41, 2 e 21 della Costituzione.

Con specifico riguardo all'articolo 23, concernente le concessionarie di pubblicità, il Gruppo comunista conviene che tale normativa dà luogo ad una disparità di trattamento, giacché essa sembra potersi applicare immediatamente per la SIPRA, concessionaria pubblica, e solo dopo tre anni per i privati.

Il senatore Galeotti conclude riservandosi comunque di intervenire nuovamente dopo aver approfondito la bozza di parere proposta dal senatore Mazzola. Ricorda infine che i disegni di legge nn. 1159 e 2028, di iniziativa del suo Gruppo, offrono soluzioni esaustive ai dubbi ed alle perplessità da lui evidenziate.

Il presidente ELIA rinvia quindi l'esame, onde consentire un adeguato approfondimento delle delicate questioni sollevate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 12,50.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

150ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVI

indi del Vice Presidente

LIPARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione e Sorice, per l'interno Ruffino e per i lavori pubblici Paganelli.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari (1543-B) (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione ed approvazione)

Il senatore VENTURI riferisce sulle modificazioni introdotte presso l'altro ramo del Parlamento al testo già approvato dal Senato, le quali si sostanziano in una riscrittura del terzo comma dell'articolo 1 dove, in luogo della commissione di tre membri proposta dal testo del Senato, si è preferito ricorrere ancora alla commissione prevista dall'articolo 9 della legge 9 ottobre 1970 n. 740, notevolmente più ampia nella composizione.

Si tratta di una modificazione che non altera l'impianto generale del provvedimento, per cui il relatore conclude raccomandandone la più sollecita approvazione.

Poichè nessuno chiede di parlare nella discussione generale, e il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire, si passa all'esame della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Senza discussione è quindi approvato l'articolo 1 (l'articolo 2 non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento) come pure il disegno di legge nel suo complesso, dopo dichiarazioni di voto in senso favorevole del presidente COVI e del senatore CORLEONE il quale, in particolare, esprime la solidarietà della sua parte politica ai medici penitenziari, costretti a lavorare in difficilissime condizioni.

SULL' ORDINE DEI LAVORI

Il presidente COVI fa presente che tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno presentano notevole urgenza: in particolare, da più parti gli è stata rappresentata la necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2036, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, oltre a quella di giungere all'emissione del parere all'8ª Commissione sui disegni di legge concernenti la disciplina del sistema radiotelevisivo.

Il senatore LIPARI ritiene prioritario quest'ultimo argomento in considerazione del fatto che la conclusione dei lavori presso la Commissione di merito è prevista nella giornata di domani ed i provvedimenti sono già iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore CORRENTI riconosce la urgenza di emettere il parere in questione, ma è portato ad attribuire una certa priorità all'approvazione delle norme di modifica della legge Rognoni-La Torre, oggetto di grande attesa nel paese.

Il senatore CORLEONE per parte sua si dichiara favorevole ad intraprendere per primo l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge sull'emittenza radiotelevisiva.

Dopo ulteriori interventi dei senatori IMPOSIMATO, BATTELLO e del presidente COVI, il senatore GALLO propone di prolungare la seduta antimeridiana fino ad esaurire la trattazione di entrambi gli argomenti, riprendendo nel pomeriggio con l'esame del disegno di legge n. 2078 «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». Concordano il sottosegretario RUFFINO, il senatore FILETTI ed il senatore ACONE: non facendosi altre osservazioni la proposta è accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (*Stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28 del disegno di legge Atto Camera n. 3325 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 gennaio 1989*) (2036), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende l'esame sospeso il 14 febbraio, con l'approvazione dell'articolo 2. All'articolo 3, sostitutivo dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, sono stati presentati emendamenti dal Gruppo federalista europeo ecologista.

Prende la parola il senatore CORLEONE che illustra la proposta di sopprimere il comma 3, in forza del quale, nel corso del procedimento di prevenzione il tribunale, sussistendo motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2, ossia quelli

ad ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni di acque pubbliche e di costruzione.

Illustra anche una proposta volta a sopprimere parte del comma 4, secondo il quale i divieti dei commi 1 e 2 dovrebbero operare anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione.

In senso contrario agli emendamenti presentati intervengono i senatori IMPOSIMATO, GALLO, pur sensibile a introdurre in un prossimo futuro il criterio di tassatività delle previsioni anche per le misure di prevenzione, e FILETTI, il quale reputa non infondato il secondo emendamento, benchè però ritenga prevalenti le considerazioni d'urgenza per un'approvazione senza modifiche del testo varato dalla Camera dei deputati.

Il senatore LIPARI ritiene il secondo emendamento comprensibile e tecnicamente fondato, tuttavia, pur in presenza di evidenti improprietà giuridiche del testo, si dichiara a favore della sua reiezione vista l'urgenza della nuova normativa. Un'argomentazione analoga è adottata dal senatore ACONE, che pur non condivide la situazione di fatto per cui troppo spesso - in ragione di conclamate emergenze temporali - un ramo del Parlamento è chiamato a ratificare le scelte operate dall'altra Camera. Si dichiara favorevole alla formulazione originaria dell'articolo 3, pertanto contrario agli emendamenti, ma si riserva di accogliere proposte emendative che dovessero produrre importanti miglioramenti del testo.

Il relatore DI LEMBO esprime l'avviso contrario sugli emendamenti. In senso adesivo interviene il sottosegretario RUFFINO, il quale con particolare riferimento al secondo emendamento fa presente come la dizione contestata dal senatore Corleone abbia già conosciuto una incontestata applicazione, giacchè presente nella attuale versione della legge Rognoni-La Torre.

Posto ai voti è respinto il primo emendamento; sul secondo intervengono per dichiarazione di voto in senso contrario i senatori GRECO, che dichiara il suo pur sofferto appoggio al testo approvato dalla Camera, sofferto in quanto si tratta di norma suscettibile del sospetto di incostituzionalità, e GALLO, secondo il quale la giurisprudenza del giudice costituzionale già sostiene il testo in votazione. Posto ai voti è respinto il secondo emendamento, mentre è approvato l'articolo 3 nella sua formulazione originaria.

Senza discussione sono approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 9, comma 2, presentato dal Gruppo federalista europeo-ecologista e volto a sopprimere le parole «salvo che ritenga necessario mantenerli segreti» nel caso in cui il giudice penale precedente nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis trasmette al giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento.

Il senatore CORLEONE lo illustra argomentandolo con il sospetto di incompatibilità di tale previsione con il codice penale di rito. Ad avviso del relatore invece tale previsione è conforme; della medesima opinione è altresì il rappresentante del Governo, che ne chiede il ritiro.

Poichè la proposta emendativa è ritirata dal senatore Corleone, si procede alla votazione dell'articolo 9 nella formulazione originaria.

Esso è approvato, come pure, senza discussione e con il parere favorevole del relatore e del Governo, gli articoli 10, 11 e 12.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 13 presentati dal Gruppo federalista europeo-ecologista. Il primo di essi è soppressivo dell'intero testo, volto ad inserire dopo il comma 1 dell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975 un comma 1-bis, secondo il quale per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonchè per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Gli altri quattro emendamenti soppressivi tendono a cancellare parti del testo, mentre il quinto suggerisce di sostituire il richiamo alla criminalità organizzata con l'altro relativo alle persone ricercate, imputate o condannate per lo stesso titolo di reato.

Il senatore CORLEONE illustra tali proposte che attengono sì alla legge sull'ordinamento penitenziario del 1975, ma pertengono direttamente alla tanto contestata riforma dell'ottobre 1986, ossia alla cosiddetta legge Gozzini. Sottolinea il sostantivo «cosiddetta» perchè intende evidenziare come la paternità di quel testo sia da ascrivere anche alla Camera dei deputati e non solo al Senato. Della legge del 1986 apprezza la filosofia di riforma del sistema carcerario, riforma che invece con l'articolo in esame si tende a svilire. Si dichiara contrario alle modifiche in sè e per sè, ma anche al metodo surrettizio con il quale si è voluto modificare la cosiddetta legge Gozzini in un provvedimento che non menziona ciò nè nella rubrica nè nell'intitolazione del Capo relativo. Senza soffermarsi sulle evidenti incongruità giuridiche invita la Commissione a stralciare l'articolo, ipotesi, questa, che non ritarderebbe di molto l'entrata in vigore del testo legislativo.

Il senatore GALLO, addotte motivazioni di diritto positivo e di sociologia giuridica, pur d'accordo con alcune delle argomentazioni prospettate dal senatore Corleone, non ritiene di ravvisare profili di contrasto fra l'articolo 13 e l'ordinamento penitenziario vigente. Il senatore FILETTI concorda con quanto dichiarato dal senatore Gallo. Il senatore IMPOSIMATO, pur giustificando lo spirito dell'intervento del senatore Corleone, specie per quanto riguarda la diversità genetica fra terrorismo e criminalità organizzata, preannuncia il voto favorevole alla versione approvata dalla Camera dell'articolo 13.

In senso favorevole si esprime anche il relatore ed il sottosegretario RUFFINO, il quale fa presente come una disposizione tendenzialmente analoga sia già presente nell'ordinamento e precisamente

nell'articolo 47-ter (detenzione domiciliare) della legge n. 354 del 1975.

Posti ai voti sono respinti gli emendamenti, mentre è approvato l'articolo 13.

Senza discussione sono accolti gli articoli 14 e 15, come pure l'articolo 16 dopo il ritiro da parte del senatore CORLEONE di un suo emendamento volto a sopprimere le parole «nonchè il prefetto della provincia», in accoglimento di un invito rivoltogli dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il senatore Corleone illustra altresì una proposta di modifica all'articolo 17 volta ad evitare che si perpetui uno stato inaccettabile di inadempienza dell'Italia rispetto agli obblighi discendenti dalle direttive comunitarie: in particolare l'emendamento intende porre il termine della data di entrata in vigore del mercato unico europeo per l'integrale adeguamento dell'ordinamento italiano a quello della comunità. Si dichiara eventualmente disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno, qualora il Governo intendesse accoglierlo.

In senso favorevole alla trasformazione in ordine del giorno si dichiarano sia il presidente COVI che i senatori FILETTI e GALLO.

Il senatore CORLEONE trasforma l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia del Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2036,

invita il Governo:

ad adeguare la legislazione italiana in materia di contratti per l'esecuzione delle opere pubbliche alle direttive comunitarie entro i termini da queste fissati, al fine di conseguire, all'atto dell'istituzione del mercato unico europeo, la piena conformità della legislazione nazionale alle esigenze che ne deriveranno».

(0/2/2036/1)

Il sottosegretario RUFFINO dichiara di accogliere l'ordine del giorno che quindi è posto ai voti ed approvato come pure l'articolo 17.

Si passa all'articolo 18 al quale il senatore CORLEONE illustra quattro emendamenti, tutti nella logica, comune al disegno di legge, di evitare una diffusione eccessiva del subappalto e soprattutto di escludere le imprese che praticano una attività di mera intermediazione, contrastando l'inquinamento mafioso, ma senza precludere una pratica che, per generale riconoscimento, è inevitabile.

Intervengono il senatore GALLO, in senso contrario, e il senatore DI LEMBO, dello stesso avviso anche se riconosce qualche fondamento alla proposta di modifica tendente ad evitare l'affidamento degli appalti a società che non siano proprietarie dei macchinari. Il rappresentante del Governo invita il senatore Corleone a ritirare gli emendamenti.

Il senatore CORLEONE accetta l'invito limitatamente ad un emendamento volto ad incrementare il limite di ribasso consentito dal 20 al 25 per cento, mentre insiste per la votazione degli altri tre che sono tutti separatamente posti ai voti e respinti dopo dichiarazioni di voto dei senatore CORRENTI, (il quale sottolinea l'esigenza di rivedere i criteri per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori), GALLO (che rileva la possibilità di estensione analogica del secondo comma dell'articolo 18 anche nei confronti dei subappaltatori) e CASOLI (il quale sottolinea la fondatezza di talune osservazioni fatte pervenire dalla confederazione nazionale dell'artigianato in ordine alla insufficiente distinzione tra le figure di subappalto e di cottimo).

L'articolo 18 è poi approvato come pure, senza discussione, i successivi articoli fino al 22.

Il senatore CORLEONE prospetta l'opportunità di sopprimere gli articoli 23 e 24, ed illustra i relativi emendamenti, dal momento che tali disposizioni sono contenute anche nel disegno di legge recante modifiche alla disciplina degli stupefacenti attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Il presidente LIPARI fa rilevare che semmai le ragioni di coerenza normativa e di economia procedurale addotte dal senatore Corleone inducono ad approvare ora, senza modifiche, le norme in questione, dal momento che la Camera dei deputati non è ancora giunta alla loro discussione. Invita pertanto il proponente a ritirare entrambi gli emendamenti. Il senatore CORLEONE accoglie tale invito e senza ulteriore discussione sono approvati gli articoli 23 e 24, quest'ultimo con una dichiarazione di voto dello stesso senatore Corleone il quale rileva la pericolosità di una norma che non pratica alcuna distinzione fra le diverse fattispecie di traffico di differenti sostanze stupefacenti con la prevedibile conseguenza dell'irrogabilità di pene detentive gravi per reati di modesta pericolosità sociale.

Sono altresì approvati, senza discussione, gli articoli 25, 26 e l'articolo 27 dopo che è stato respinto - a quest'ultimo - un ulteriore emendamento del senatore Corleone soppressivo del comma 2.

La Commissione accoglie quindi senza discussione gli articoli 28, 29 e 30, mentre all'articolo 31 il senatore CORLEONE illustra un emendamento integralmente soppressivo, motivando con il timore di creare interferenze e complicazioni nelle attività di borsa dei privati e sottolineando, in particolare, come una disposizione di tanto rilievo non abbia avuto alcun approfondimento nell'esame presso la Camera dei deputati.

In senso contrario alla soppressione dell'articolo 31 intervengono i senatori LIPARI, GALLO, CORRENTI, il relatore DI LEMBO ed il sottosegretario RUFFINO. Infine, posto ai voti, il mantenimento dell'articolo 31 è accolto. Senza discussione la Commissione approva quindi i restanti articoli del disegno di legge.

Per dichiarazione di voto finale prende la parola anzitutto il senatore CORLEONE, il quale sottolinea in primo luogo l'utilità di un dibattito che se non è valso a correggere, come si sarebbe dovuto, il testo, ha tuttavia evidenziato sin da ora la necessità di rivederne le norme in un prossimo futuro. La sua contrarietà di fondo ad un disegno di legge che si inquadra in una logica di legislazione eccezionale e di compressione delle garanzie dei cittadini non gli impedisce tuttavia di riconoscere la validità di alcune disposizioni specifiche in tema di appalti, di società finanziarie, di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il senatore MACIS annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista ad un testo che realizza un affinamento degli strumenti legislativi vigenti senza inserirsi nel filone della legislazione straordinaria e le cui norme sono in piena sintonia con il nuovo codice processuale penale.

Ciò non toglie che qualche dubbio residui intorno a temi specifici, come la disciplina degli appalti ed il movimento dei capitali: vi sarà comunque modo di riflettere adeguatamente su eventuali correzioni e per inserire le nuove norme nel solco della legislazione europea. Da ultimo il senatore Macis si dichiara pienamente favorevole all'articolo 13 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e ribadisce l'esigenza che la lotta alla criminalità organizzata venga in primo luogo compiuta dagli organi di polizia anzichè dai magistrati, come spesso è avvenuto.

Il senatore FILETTI, nel dichiarare il voto favorevole dei senatori del Movimento sociale-Destra nazionale, ritiene che la disciplina all'esame, pur non esaustiva, rappresenti un miglioramento delle norme in vigore per meglio adeguarle alle mutate strategie delle organizzazioni criminali: vi sarà comunque tempo per eventuali ulteriori aggiustamenti della normativa. In conclusione il senatore Filetti ricorda di aver presentato un disegno di legge concernente l'avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica che è pendente di fronte alla Commissione affari costituzionali e che si augura possa presto venire discusso.

A nome dei senatori socialisti il senatore CASOLI sottolinea in primo luogo il grande senso di responsabilità che ha indotto la maggior parte dei Gruppi a rinunciare alla presentazione di emendamenti migliorativi; d'altra parte anche la discussione sulle proposte di modifica dei senatori federalisti europei-ecologisti è stata produttiva, in quanto è venuta emergendo la consapevolezza della necessità di successivi interventi per affinare i nuovi strumenti legislativi.

Sottolinea altresì la necessità di ricondurre l'attività della magistratura nell'ambito proprio, evitando che i magistrati debbano assumere funzioni operative nella lotta alla mafia. Concorda per questo aspetto con il senatore Macis.

Il senatore PINTO dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano rilevando come l'approfondito esame compiuto, pur senza giungere a modifiche, si sia rivelato utile; la sua parte politica si dichiara

fin da ora disponibile a considerare ancora la materia dopo un congruo periodo di sperimentazione delle nuove norme.

Per quanto attiene alla tematica degli appalti pubblici, si tratta di una materia che viene opportunamente affrontata alla vigilia di una tornata elettorale amministrativa, dando un segnale di serietà e severità.

Da ultimo rivolge al rappresentante del Governo l'auspicio che l'esecutivo continui sulla strada intrapresa per migliorare le dotazioni e la qualificazione del personale di magistratura e di polizia.

Il presidente COVI annuncia il voto favorevole dei senatori repubblicani pur con qualche dubbio su alcune disposizioni contenute nel testo: in particolare ha ritenuto apprezzabili gli emendamenti presentati dal senatore Corleone in materia di controllo degli appalti. In ogni caso il disegno di legge sembra meritevole di una pronta approvazione e di una sollecita entrata in vigore, al fine di contrastare l'offensiva della criminalità organizzata.

Posto ai voti nel suo complesso il disegno di legge è infine approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)

Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)

(Parere alla 8ª Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Pecchioli ed altri: Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028)

(Parere alla 8ª Commissione) (Esame e rinvio)

Il Presidente ricorda che da parte del senatore LIPARI è stata predisposta una proposta di parere, rispetto alla quale, peraltro, è stato osservato che essa affrontava soprattutto le questioni relative alla costituzionalità del disegno di legge governativo, anzichè soffermarsi sui profili di competenza della Commissione giustizia e cioè le sanzioni e le norme modificative del codice civile.

Il senatore LIPARI, in tono sereno ma amareggiato, premette alcune considerazioni sulla vicenda della sua proposta di parere e sulle accuse di scorrettezza pubblicamente rivoltegli da un componente della Commissione, accuse che desidera vengano ritirate dopo le sue precisazioni. Ricorda a questo proposito di aver provveduto a diverse successive stesure del parere in questione a partire dal giugno scorso, quando la discussione ebbe inizio nella sottocommissione per i pareri, da cui venne successivamente trasferita alla Commissione plenaria.

Di tali documenti ricorda di aver dato copia solo al relatore presso la Commissione di merito, in via riservata, e di aver consentito alla distribuzione a chiunque ne facesse richiesta, solo una volta depositata

l'attuale versione, circa tre settimane fa, circostanza di cui fa fede il resoconto della Commissione.

In ogni caso la proposta di parere è stata da lui consegnata solo a persone investite di pubbliche funzioni ed a studiosi di diritto costituzionale: si trattava comunque di un atto pubblico, in quanto ufficialmente all'esame della Commissione.

È poi avvenuto che un'agenzia di stampa, ripresa da taluni quotidiani, abbia divulgato il contenuto della proposta di parere: a questo punto è intervenuta l'accusa di scorrettezza che desidera venga ritirata in quanto priva di ogni riscontro.

Per quanto riguarda il merito non ritiene si possano muovere censure al parere in questione sotto il profilo della ammissibilità: non si vede perchè la Commissione giustizia non potrebbe avanzare obiezioni di carattere giuridico in ordine alla costituzionalità delle norme che esamina in sede consultiva. Si attende dunque che la sua proposta di parere possa essere discussa nel merito e posta ai voti, considerando che oggi è probabilmente l'ultimo giorno utile stante il procedere dei lavori nella Commissione di merito.

In ogni caso non può che ribadire la sua ferma convinzione che sia un metodo inaccettabile quello di legittimare a posteriori le situazioni di fatto anzichè fissare le regole in via generale ed astratta e poi verificare la rispondenza ad esse delle situazioni concrete. Un simile modo di procedere porta alla crisi dello stato di diritto ed a legittimare una cultura ed una logica di tipo mafioso.

Il senatore CASOLI dà atto al senatore Lipari della correttezza del suo comportamento: in verità sono stati gli organi di stampa a travisare i fatti attribuendo alla Commissione le opinioni espresse, a titolo personale, nella sua proposta di parere dal relatore.

Acclarata così la totale estraneità del senatore Lipari alla vicenda, resta il fatto che l'opinione pubblica è stata indotta a credere che le osservazioni da questi formulate non fossero state contestate; in realtà esse non hanno mai formato oggetto di discussione nel merito.

Quanto al contenuto della proposta di parere, prendendo le mosse dall'articolo 40, comma 4, del Regolamento, il senatore Casoli fa rilevare come essa trascuri proprio quegli aspetti sanzionatori che dovrebbero costituire il fulcro dell'esame da parte della Commissione giustizia. Le pregevoli osservazioni sul piano tecnico, politico e scientifico del senatore Lipari esulano completamente dall'ambito della competenza della Commissione, ed a suo avviso dovrebbe essere cura della Presidenza limitare di conseguenza l'ambito della discussione.

Il PRESIDENTE fa rilevare al senatore Casoli che oltre al deferimento alla Commissione per il parere obbligatorio sugli aspetti inerenti alle sanzioni ex articolo 40 comma quarto, il Regolamento del Senato prevede il deferimento per il parere non obbligatorio (ex articolo 38): è indubbio che nel caso del disegno di legge all'esame concorrano entrambi gli aspetti di competenza; d'altra parte il fatto che la proposta di parere del senatore Lipari sia tutta incentrata su questioni di costituzionalità che rientrano nell'ambito di competenza della prima

Commissione, desta non poche perplessità, ma non preclude l'esame di essa.

Il senatore ACONE fa presente che vi è una consolidata prassi della Commissione giustizia, di attenersi agli aspetti di sua stretta competenza. Gli stessi argomenti addotti testè dal presidente Covi portano a ritenere sussistente una vera e propria preclusione dell'esame della proposta del senatore Lipari, che riguarda in modo pressochè esclusivo materia di competenza della prima Commissione.

Dopo ulteriori interventi dei senatori PINTO, LIPARI e CASOLI il senatore CORLEONE pone l'accento sulla natura strettamente politica, di quella che si vuole mascherare per una schermaglia di tipo procedurale. In ogni caso l'inopportunità di escludere l'esame di merito della proposta Lipari ricorrendo a preclusioni di tipo formalistico è del tutto evidente.

Il senatore CORRENTI fa presente di condividere nel merito la proposta del senatore Lipari e di ritenere pienamente legittimo che in essa si faccia richiamo a questioni di legittimità costituzionale, che non si possono ritenere sottratte alla competenza di una Commissione chiamata a pronunciarsi su tutti gli aspetti di rilevanza giuridica del provvedimento in esame.

Il senatore BATTELLO richiama il combinato disposto degli articoli 34, 38, 40 del Regolamento, dal quale emerge con chiarezza che non vi è alcun vincolo limitativo del potere della Commissione di esprimere il parere nelle materie portate al suo esame. Ciò è particolarmente vero per le questioni di costituzionalità che, in base all'articolo 93 del regolamento, è facoltà di tutti i senatori porre sotto forma di pregiudiziali.

Non si può dunque eccepire una inammissibilità per estraneità alla materia devoluta alla Commissione, rispetto alla bozza di parere del senatore Lipari.

Il senatore CASOLI, in considerazione della natura eminentemente regolamentare del dibattito in corso, ritiene preferibile rimettere la questione alla decisione del Presidente del Senato. Si associano il senatore Acone ed il senatore Gallo, il quale, per parte sua, rileva il carattere esclusivo della potestà attribuita alla prima Commissione di esprimere valutazioni in ordine alla legittimità costituzionale di norme legislative. Bisogna tener conto del fatto che il giudizio di legittimità costituzionale coinvolge sempre una duplice opera di interpretazione, sia della norma costituzionale che di quella ordinaria.

Il senatore LIPARI ribadisce il suo avviso circa la stretta connessione delle questioni di tipo procedurale ora emerse con il merito della sua proposta di parere. Gli sembra tuttavia assolutamente impraticabile la tesi di una inammissibilità delle argomentazioni di ordine costituzionale per estraneità rispetto alla competenza della

Commissione, una tesi che non ritiene assolutamente possibile sottoporre con fondamento alla valutazione del Presidente del Senato: a questo punto riterrebbe perfino preferibile un ennesimo rinvio della discussione.

Dopo ulteriori interventi dei senatori GALLO, CASOLI e del presidente COVI il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

151ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Sorice.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2078) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Mellini ed altri; Fiandrotti; Staiti di Cuddia delle Chiuse; Battistuzzi ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore BATTELLO dà preliminarmente conto del parere favorevole all'unanimità espresso dalla Commissione affari costituzionali, la quale comunque ha segnalato alla Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare le fattispecie di delitti contemplati nel disegno di legge in titolo.

Rammenta come l'esigenza di modificare gli articoli in questione affondi le radici lontano nel tempo, per l'esattezza dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Inoltre, in relazione anche al progressivo accrescersi di attività nella pubblica amministrazione e, in conseguenza, delle funzioni e responsabilità dei pubblici ufficiali, specie di quelli di natura elettiva, si è accentuato il bisogno di rivedere gli istituti di cui al codice penale del 1930. Passa quindi alla disamina delle vicende più recenti, legate all'iniziativa dell'allora Guardasigilli Martinazzoli, nella nona legislatura, cui il progetto Vassalli del marzo 1988 espressamente si riferiva. Conclude la rievocazione richiamando all'attenzione la larga maggioranza coagulatasi intorno al provvedimento, pur con la contrarietà dei rappresentanti federalisti europei-ecologisti e di democrazia proletaria.

Con riferimento al testo articolato approvato nel gennaio di quest'anno dalla Commissione giustizia della Camera nota con soddisfazione come sia stata scelta la strada della riscrittura e non l'altra, meno efficace, del ritocco al testo del 1930.

Sottolinea la congruità delle scelte nella nuova formulazione dell'articolo 314, relativo al peculato, che introduce la punibilità per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio che si appropri o comunque acquisti la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile. Apprezza altresì l'introduzione, con pena detentiva da sei mesi a tre anni, del peculato d'uso. Senza soffermarsi sulla configurazione dell'articolo 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui) evidenzia l'arricchimento del catalogo dei titoli di reato con l'introduzione dell'articolo 316-bis che configura la nuova ipotesi incriminatrice della malversazione a danno dello Stato.

Condivide anche la strutturazione dell'articolo 317 (Concussione) che si prevede anche per l'incaricato di pubblico servizio, mentre l'articolo 317-bis configura autonomamente le pene accessorie.

A sua volta, l'articolo 318 (Corruzione per un atto d'ufficio) non innova profondamente la distinzione fra pagamento anticipato e posteriore. L'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si connota per la eliminazione di alcune aggravanti attualmente previste, mentre il 319-bis si caratterizza per le circostanze aggravanti della fattispecie di cui al precedente articolo se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Un ulteriore articolo, il 319-ter delinea autonomamente la corruzione in atti giudiziari se i fatti di cui agli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Con l'articolo 320 si passa all'esame della corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, per la quale le pene, al verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 319 e 318, si applicano nella misura non superiore ad un terzo. In parallelo si riscrive l'articolo 321, che fissa le pene per il corruttore. A sua volta, l'articolo 322 (Istigazione alla corruzione) prevede una pena per chiunque offra o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere un atto del suo ufficio.

Aspetto qualificante dell'intero tessuto normativo è l'articolo 323, avente ad oggetto il delitto di abuso d'ufficio, che vuole assumere in un'unica previsione gli attuali istituti dell'abuso innominato e dell'interesse privato, di cui rispettivamente ai vigenti articoli 323 e 324 del codice. Un aspetto importante ed estremamente delicato risiede nel configurare con nitore il margine di manovra del giudice ordinario, per evitare arbitrari e inopportuni interventi nella sfera di discrezionalità propria della pubblica amministrazione. Un'ulteriore novità si palesa nell'articolo 323-bis che configura circostanze attenuanti se i fatti - e non il profitto o il danno - previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità.

L'articolo 326 nella formulazione prospettata rivede la rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, in particolare nel terzo comma, in forza del quale il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un

pubblico servizio, che, per procurare un indebito profitto patrimoniale, si avvalgano illegittimamente di notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete, sono puniti con pena detentiva da due a cinque anni. Infine, il provvedimento approvato dalla Camera innova la norma sul rifiuto o l'omissione di atti d'ufficio di cui all'articolo 328.

Il senatore Battello evidenzia poi le nozioni di pubblico ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio che dall'emananda legge scaturiranno: mentre agli effetti della legge penale saranno pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa, persona incaricata di pubblico servizio sarà chiunque a qualunque titolo presti un pubblico servizio, ossia un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Sono altresì indicati nell'ultimo articolo del disegno di legge gli articoli del codice penale che espressamente saranno abrogati.

Il relatore auspica infine una rapida approvazione del provvedimento, che si connota per essere la prima novellazione ad ampio respiro del codice penale italiano.

Il senatore CASOLI esprime apprezzamento per l'organica e dotta relazione esprime un giudizio fondamentalmente positivo nei confronti dell'intero testo pur se alcuni passi di esso si mostrano perfezionabili. Non reputa chiaro ad esempio l'abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 in relazione agli amministratori degli enti locali circa l'esercizio legittimo del potere di autonomia. Si dichiara favorevole alla soppressione della figura del peculato per distrazione e passa a soffermarsi sulle innovazioni, relative alla configurazione della concussione di cui all'articolo 317. Preannuncia la presentazione di emendamenti per cui il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, costringa o induca a dare o a promettere indebitamente denaro od altra utilità sarà punito con la reclusione da quattro a dodici anni: il senatore Casoli auspica un'attenta riflessione da parte dei colleghi su tale annosa e delicata questione e conclude accogliendo la nozione che si viene a dare del pubblico ufficiale.

Il senatore GALLO, aderisce all'apprezzamento per la relazione del senatore Battello e si sofferma sull'articolo 314, nel quale l'espunzione del peculato per distrazione viene a porsi come momento centrale e caratterizzante. Apprezza altresì l'introduzione del concetto di «cosa mobile altrui», che risolverà controversi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali. Esprime adesione alla figura del peculato d'uso, come pure alla formulazione della malversazione a danno dello Stato, che assicurerà una più puntuale tutela dell'interesse pubblico. Condivide altresì dell'articolo 317 la previsione, pur a connotazione marginale nella realtà giuridica, della concussione ad opera dell'incaricato di pubblico servizio, in quanto si tratta di una opportuna valvola di sicurezza per l'interprete.

Intende richiamare all'attenzione della Commissione la norma chiave dell'articolo 323, sinora concepito in forma sussidiaria e a struttura aperta. Apprezza di esso, oltre al contenuto, la configurazione in due commi nel quale si distingue fra l'ingiusto vantaggio non

patrimoniale e quello patrimoniale. Con riferimento poi al nuovo testo dell'articolo 326, relativo alla rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, invita il Governo a tenere conto dell'opera di armonizzazione con il testo attualmente all'esame della Camera sull' *insider trading*.

Al termine della sua esposizione definisce congruamente formulati gli articoli sulle nozioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio.

Il senatore CORRENTI aderisce a nome del Gruppo comunista alla proposta di approvazione senza modifiche del testo della Camera avanzata dal relatore al termine della sua esposizione di eccellente livello scientifico, che gli consente di limitare al minimo il suo intervento.

Si dichiara in primo luogo favorevole alla eliminazione della fattispecie delittuosa del peculato per distrazione che si è, come d'altra parte la fattispecie dell'articolo 323 del codice penale sull'abuso di ufficio, prestata ad interpretazioni distorte ed inaccettabili. Pure favorevole si dice in ordine alla ridefinizione delle figure di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Per quanto riguarda le osservazioni compiute da altri sulla norma incriminatrice relativa alla concussione, dichiara di non condividerle, in quanto - e correttamente - tale reato viene a sostanziarsi in una figura per così dire «specializzata» di estorsione.

In conclusione, pur rendendosi conto della perfettibilità delle nuove norme, il senatore Correnti ribadisce l'opportunità di una loro sollecita approvazione.

Il senatore CORLEONE ricorda che all'esame della Commissione, in sede referente ed in materia in larga parte coincidente con quella del provvedimento in discussione, vi è anche il disegno di legge n. 58 d'iniziativa dei senatori federalisti europei-ecologisti, che dovrebbe essere - ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento - discusso congiuntamente al disegno di legge n. 2078.

Il presidente COVI fa rilevare al senatore CORLEONE che la questione si pone anche in ordine al disegno di legge n. 688 di iniziativa dei senatori socialisti, anch'esso assegnato in sede referente alla Commissione, che non è stato posto per questa ragione all'ordine del giorno, essendo il disegno di legge n. 2078 assegnato, invece, in sede deliberante ed essendo l'articolo 51 del Regolamento applicabile solo se ed in quanto i disegni di legge connessi siano deferiti alla Commissione nella stessa sede. Qualora si giungesse ad un rinvio del seguito della discussione si potrebbe tuttavia provvedere al trasferimento di sede dei citati disegni di legge ed al conseguente esame congiunto.

Dopo interventi in senso favorevole al differimento dell'esame dei senatori ACONE e MACIS ed in senso contrario del senatore GALLO, il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIACOMETTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa De Carolis e Meoli.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE REFERENTE****Bozzello Verole ed altri: Riordino della disciplina degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare (73)****Saporito ed altri: Riordino e rivalutazione degli assegni alle decorazioni al valor militare (320)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo (sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso).

Il presidente GIACOMETTI dà conto di una ipotesi di testo unificato, che reca la rideterminazione degli importi degli assegni nella misura indicata nella scorsa seduta dal relatore PIERRI e che contiene una norma di copertura finanziaria coerente con le disponibilità di cui allo specifico accantonamento inserito nella tabella A della legge finanziaria per il 1990. Avverte, altresì, che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sulle citate proposte di modifica e che, peraltro, sono scaduti i termini previsti dal Regolamento per l'emissione di detto parere.

Dopo un breve intervento del senatore POLI (il quale ribadisce che la normativa è particolarmente attesa da tutte le associazioni combattentistiche e d'arma), la Commissione all'unanimità si pronuncia favorevolmente sul nuovo testo dell'articolato e conferisce conseguentemente al senatore PIERRI il mandato di riferire in Assemblea in tal senso.

IN SEDE DELIBERANTE

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (2070), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge (sospesa nella seduta del 14 febbraio scorso).

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, ha la parola il relatore POLI.

Pur confermando il contenuto della relazione e giudicando, quindi, sostanzialmente valido il provvedimento, ritiene che la stesura dell'articolo 1 rifletta una logica che andrebbe ragionevolmente superata; infatti, in tale norma sono elencati gli strumenti di ausilio alla navigazione al cui funzionamento il servizio fari è preposto e dall'elencazione vengono espressamente esclusi altri e più moderni tipi di radioassistenza, di sistemi di comunicazione marittima e di impianti di controllo del traffico, in quanto rientranti nelle competenze di altri dicasteri od enti.

Poichè si dichiara convinto che il servizio dei fari abbia bisogno di operare anche utilizzando sistemi e tecnologie di radiocomunicazione di tipo moderno, si riserva di presentare, al riguardo, uno o più emendamenti.

Ha, quindi, la parola il sottosegretario MEOLI, il quale dichiara che il Governo, sciogliendo la riserva posta nella scorsa seduta, ritiene opportuna l'approvazione, senza emendamenti, del testo approvato dalla Camera. Ovviamente, però, se il relatore dovesse insistere nella sua intenzione di introdurre modifiche (e la Commissione ne fosse convinta), anche il Governo procederebbe alla presentazione di emendamenti di natura tecnico-formale.

Il senatore GIACCHÈ fa presente che le modifiche suggerite dal relatore potrebbero comportare il rischio di una confusione di competenze tra il servizio dei fari e quello delle telecomunicazioni e, soprattutto, con i compiti delle Capitanerie di porto.

Il senatore CAPPUZZO precisa che il servizio fari svolge, istituzionalmente, una funzione di segnalamento di natura «passiva». La proposta del relatore comporterebbe invece il passaggio ad una funzione «attiva» e ciò creerebbe notevoli problemi di coordinamento e di interferenza con le attività di altri organismi statali. Suggerisce, pertanto, una pausa di riflessione.

Il senatore BOLDRINI ritiene che l'esigenza prospettata dal relatore ponga in luce il problema più generale dell'assenza di coordinamento tra le funzioni svolte da alcuni organi periferici dello Stato.

Dopo un breve intervento del senatore CATTANEI, il quale invita il relatore POLI a trasformare in ordine del giorno la sua ipotesi

emendativa, quest'ultimo chiede un rinvio della discussione allo scopo di formulare eventuali proposte di modifica nel senso da lui prospettato.

Poichè conviene la Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, viene ripresa alle ore 11).

Disposizioni in materia di assegno speciale della Cassa ufficiali dell'Esercito (2046)

(Rinvio della discussione)

Stante l'assenza del sottosegretario Mastella, delegato a seguire i lavori parlamentari relativi al provvedimento in titolo per impegni presso la Camera dei deputati), l'inizio della trattazione del disegno di legge è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

182ª Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino e il sottosegretario di Stato per il tesoro Foti.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Tassoni ed altri: Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385),
approvato dalla Camera dei deputati

Murmura ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374)

Pecchioli ed altri: Interventi a favore della Calabria. (553)

Murmura ed altri: Interventi urgenti per la regione Calabria (704)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 febbraio 1990.

Il relatore BONORA fa presente che l'ampia discussione svoltasi nell'ambito dell'apposita Sottocommissione, costituita con lo scopo di procedere ad un primo esame dei numerosi emendamenti ai disegni di legge in titolo, si è svolta essenzialmente lungo due direttrici.

In primo luogo, si è rilevato il ruolo preponderante che nell'economia del testo assume il problema della definitiva sistemazione degli operai idraulico-forestali in servizio, a tempo indeterminato o a tempo determinato. Si è convenuto sulla considerazione che la definitiva soluzione di questo delicato problema deve essere strettamente congiunta alla radicale riorganizzazione dei modi e delle forme dell'intervento pubblico in Calabria destinato a garantire il delicato equilibrio idrogeologico di questa regione.

In secondo luogo, si è cercato di rendere più coerente ed incisivo l'insieme di misure per lo sviluppo economico-sociale disciplinate nel Capo II del testo.

Per quanto riguarda il Capo I del disegno di legge (interventi idrogeologici, forestali ed infrastrutturali) va sottolineato che il lavoro della Sottocommissione si è concentrato sul tentativo di ridisegnare la formula organizzativa che regola e coordina le diverse linee di intervento volte a garantire la tutela idrogeologica ed il risanamento forestale della Calabria.

In questa ottica il relatore, di intesa con il Presidente della Commissione, ha elaborato un testo sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 e dei primi tre commi dell'articolo 4: si è trattato di una ipotesi aperta di lavoro il cui scopo è risultato essenzialmente quello di provocare una discussione intorno ai punti cruciali di questa vicenda.

In sostanza la nuova formulazione degli articoli 1 e 2 prevede l'istituzione di una speciale autorità amministrativa per la manutenzione e la difesa del suolo e per la regolazione delle acque in Calabria, alla quale sono affidati compiti di programmazione, coordinamento pianificazione, indirizzo, attuazione, controllo e studio degli interventi.

L'articolo 2, nel nuovo testo proposto, disciplina gli organi di questa autorità amministrativa; in sostanza si è cercato di far coesistere competenze e professionalità esistenti nell'ambito dell'amministrazione statale con competenze individuate nell'ambito dell'organizzazione regionale.

L'articolo 4, nella nuova formulazione, detta la disciplina per l'attuazione del piano di bacino e del piano di comprensorio, attraverso programmi triennali di intervento, anche essi redatti sulla base delle disposizioni di cui alla richiamata legge (n. 183 del 1989) sulla difesa del suolo.

Occorre sottolineare che nella Sottocommissione è emerso un interesse molto largo su questa ipotesi di riorganizzazione degli strumenti di pianificazione degli interventi diretti a realizzare un'organica tutela idrogeologica della regione Calabria.

Va al riguardo posto in evidenza che, pur con diversità di valutazioni, è emerso un interesse sostanziale da parte di tutti i Gruppi su questa ipotesi di riorganizzazione delle forme e dei modi dell'intervento pubblico, in una regione caratterizzata da un complessivo indebolimento dell'immagine dei poteri sia statuali che regionali. In questo senso ritiene che l'idea di una formula organizzativa nuova, realmente capace di costruire un centro di imputazione dell'azione pubblica incisivo e credibile vada sviluppata con convinzione e determinazione.

Va invece osservato che sensibili elementi di differenziazione sono emersi in ordine alle procedure ed ai criteri con i quali procedere negli inquadramenti definitivi degli operai addetti alla manutenzione e salvaguardia del territorio.

In sostanza, mentre è emerso un consenso largo in ordine all'idea di stabilizzare questo personale, mettendolo alle dipendenze dell'autorità amministrativa, rimane del tutto aperto il discorso del numero di operai idraulico-forestali, attualmente assunti a tempo indeterminato, che dovrebbero entrare in questo procedimento di stabilizzazione.

In questo senso, osserva che si potrebbe riprendere il lavoro di Commissione acquisendo, come ragionevole base di partenza, la nuova

formulazione che il relatore propone per gli articoli 1, 2 e 3, nonché per i commi 2, e dell'articolo 4.

Viceversa il discorso delle procedure e dei criteri di inquadramento degli operai idraulico-forestali rimane sostanzialmente da sviluppare e condurre a conclusioni coerenti.

In questo contesto va segnalato anche il notevole sforzo fatto dal Governo per migliorare e semplificare il testo in esame.

In particolare va ricordato che il Governo, con un emendamento sostitutivo al comma 1 dell'articolo 4, ha proposto di ridurre a 17.000 unità il tetto del numero dei forestali da stabilizzare onde favorire il più possibile l'esodo di questo personale e massimizzare la sua produttività.

Nel complesso è ragionevole affermare che una ridefinizione delle formule organizzative dell'intervento idrogeologico in Calabria e delle modalità di utilizzo del personale assunto in questi anni per finalità di difesa del territorio costituisce l'elemento cruciale per varare un testo che segni una reale svolta in questo settore e, soprattutto, ponga le condizioni giuridico-istituzionali per un rilancio, in chiave non assistenziale, della presenza pubblica in materia di difesa dell'equilibrio idrogeologico.

Il capo II del testo in esame disciplina un ampio ventaglio di interventi per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.

In particolare si prevede che l'ANAS, o la società concessionaria, predisporrà, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, lo studio generale degli interventi ed il relativo piano finanziario, contenente la specificazione dei costi da sostenere durante l'attuazione e la gestione degli interventi; in sostanza si immagina che nell'ambito di questo piano di ammodernamento anche l'autostrada A3 sia soggetta a pedaggio e ritrovi, pertanto, un suo equilibrio gestionale costi-ricavi.

Nell'ambito degli emendamenti al Capo II del testo in esame vanno ricordate le proposte avanzate dal senatore Zito le quali in qualche misura rappresentano anche esse uno stimolo a ricercare modi e forme per rendere più articolato e incisivo l'intervento pubblico in Calabria.

Si tratta tuttavia di una serie di proposte che, come osservato in precedenza, sembrano avere essenzialmente il significato di una indicazione in ordine a possibili ulteriori direttrici di intervento da introdurre nel testo.

È chiaro infatti che tutti i dispositivi finanziari e di copertura previsti nelle proposte del senatore Zito, come più in generale, in tutto l'impianto della legge, vadano ora messi a confronto con le risorse realmente disponibili nell'ambito della legge finanziaria per il 1990 e per il triennio 1990-92.

Al riguardo ritiene sia necessario, con la collaborazione del Governo, riconsiderare complessivamente il *plafond* di risorse alle quali è ora possibile attingere, tenendo anche conto che con il decreto-legge n. 166 del 1989, convertito nella legge n. 246 dello stesso anno, sono stati stanziati 1.163 miliardi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria.

In questa stessa ottica è forse opportuno riconsiderare anche una serie di emendamenti governativi, di carattere essenzialmente tecnico,

che tendevano ad allineare la decorrenza giuridica del provvedimento alla sua copertura finanziaria.

In conclusione, sottolinea che la parte più innovativa del lavoro svolto in Sottocommissione riguarda essenzialmente il Capo I del testo; per quanto riguarda invece il Capo II sono emersi molti spunti e suggerimenti interessanti ma, al di là di una certa semplificazione delle norme, suggerita dallo stesso Governo nei rispettivi emendamenti, non sembrano fin qui essere emerse linee di sostanziale innovazione rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

In questo senso nel lavoro svolto in Sottocommissione si può forse riconoscere la trama di tre obiettivi sostanziali, obiettivi che tuttavia non sembrano del tutto conseguiti, fatta eccezione forse per il primo.

Innanzitutto si è cercato di immaginare un'autorità di coordinamento di gestione dell'intervento forestale e di sistemazione idrogeologica, con forti compiti di progettazione ed attuazione di interventi.

In secondo luogo potrebbe forse riprendersi l'idea di un organismo finanziario forte, che potrebbe avere anche gli obiettivi della società per la promozione e lo sviluppo industriale di cui all'articolo 9.

In terzo luogo una serie articolata di interventi volti a potenziare alcune funzioni e servizi pubblici essenziali: istruzione, ricerca scientifica; formazione professionale e tecnica; cultura e patrimonio storico-artistico.

Tutte e tre le direttrici di intervento ora indicate sono presenti nel testo: in qualche misura gli emendamenti ai Capi II e III cercano di rendere più razionali ed efficaci questi interventi.

Su questa base può quindi essere opportuno riprendere il lavoro in Commissione partendo, come osservato in precedenza, innanzitutto da una ridefinizione della cornice finanziaria disponibile ed in secondo luogo da una ripuntualizzazione degli emendamenti governativi, tenendo anche conto della necessità di aggiornare la clausola di copertura, e le relative decorrenze degli oneri, con il contenuto della legge finanziaria per il 1990, che, in tabella B, reca, quali interventi per la regione Calabria, 990 per il 1990, 880 per il 1991 e 870 per il 1992, per un totale, quanto alla parte capitale, di 2.740 miliardi, e in Tabella A, 35,16 miliardi in totale nel triennio.

Sulla base degli eventuali approfondimenti che il dibattito in Commissione vorrà offrire, sarà possibile giungere all'approvazione di un testo che consenta di conciliare le esigenze di sviluppo della Regione con quelle derivanti dalla necessità di salvaguardare la proficuità e l'efficacia della spesa pubblica.

Interviene quindi il presidente ANDREATTA che innanzitutto condivide l'opzione di utilizzare i principi contenuti nella legge sulla difesa del suolo, operando un raccordo tra intervento regionale e nazionale. In ogni caso però il disegno di legge ha prevalentemente le caratteristiche del provvedimento e richiederebbe un attento controllo di tutte le quantificazioni in esso contenute. Ciò vale in primo luogo per quelle relative alla consistenza degli operai idraulico-forestali. Pertanto sarebbe opportuno sentire il direttore delle foreste del Ministero dell'agricoltura, al fine di avere precise indicazioni circa il fabbisogno di tale personale.

Essendo ormai superato il concetto di porto come mercato, ritiene che convenga valutare l'opportunità di affidare il porto di Gioia Tauro ad un vettore internazionale, che si farebbe anche carico di organizzarlo come porto di smistamento di *containers* diretti a nord. Anche su tale questione sarebbe comunque opportuno acquisire il parere del Ministro della marina mercantile.

Quanto alla questione della autostrada valuta positivamente l'opzione di introdurre un pedaggio, ancorché di livello meno elevato in considerazione del fatto che non è necessario provvedere ad ammortamenti. In tema di turismo invece sarebbe opportuno sentire il Presidente della CONFCOMMERCIO, che ha predisposto un piano per il turismo per il Mezzogiorno e pensare al riciclaggio turistico dei villaggi storici ed al collegamento della Calabria con i porti del nord per mezzo di traghetti di caratteristiche simili a quelli che solcano il Baltico.

Quanto alla fondamentale questione dello sviluppo industriale, in realtà non è certo che vi è la necessità di nuovi incentivi, soprattutto forniti in conto capitale, quanto semmai di una *business education* delle nuove generazioni, che, anche mediante l'utilizzo del sistema di *stages* in zone industrializzate, sappia istillare il gusto dell'intrapresa. In tale quadro è opportuno assicurare una rete di scuole professionali nel territorio.

Interviene quindi il senatore CORTESE il quale, nel condividere le affermazioni del presidente Andreatta e nel sottolineare che la questione principale non è quella del finanziamento, osserva che il problema che si pone è quello di individuare il soggetto destinato ad attivare i meccanismi delineati nell'intervento del Presidente.

Il senatore PARISI lamenta che la mancanza di formazione nel Mezzogiorno deriva dai problemi di funzionalità del FORMEZ.

Interviene quindi il senatore ZITO il quale, premesso che da una parte il testo approvato dalla Camera è insoddisfacente e dall'altra è opportuno non ritardare la conclusione del provvedimento, si sofferma su alcuni problemi concreti quali quelli della forestazione (circa la quale l'idea che sta prendendo piede è quella di destinare le zone interne ad usi turistici) e del personale, circa il quale ritiene che non sia opportuno prevedere la perdita di posti di lavoro, mentre occorre invece avviare audizioni con i sindacati nazionali. Quanto ai porti osserva che manca un interlocutore rispetto ad ogni tipo di progetto, mentre, circa i progetti dell'ANAS, ritiene che la costruzione della terza corsia consista in uno spreco di risorse in presenza di ben più gravi problemi di viabilità nella regione.

Circa la questione dell'imprenditorialità, ritiene che se certamente gli incentivi non costituiscono politica utile, ed occorre sostituirli con altre forme di intervento, d'altra parte esistono ostacoli seri per lo sviluppo dell'imprenditoria quali quelli costituiti dal costo del denaro, dal disservizio elettrico e dalla presenza di disservizi pubblici di quantità e qualità inferiore rispetto a quelli esistenti in altre regioni. Pertanto occorrerebbe compiere uno sforzo per migliorare i servizi e per potenziare i settori del terziario pubblico quali ad esempio quelli

concernenti la Difesa. In ogni caso è opportuno provvedere ad un sistema di assistenza per le imprese, ed investire nella ricerca scientifica, nell'università e nei beni culturali in Calabria.

Interviene brevemente il ministro CIRINO POMICINO per preannunciare che il Governo individuerà al più presto il responsabile dell'Esecutivo incaricato di seguire il provvedimento e che si riserva di formulare un giudizio sugli emendamenti presentati. In ogni caso, a suo avviso, il provvedimento potrebbe essere concentrato nella semplice indicazione degli obiettivi e delle risorse, che dovrebbero essere perseguiti con le procedure esistenti.

Il senatore COVIELLO, dopo aver ricordato che il disegno di legge nasce dall'esigenza di far fronte al problema dei lavoratori forestali, che costituisce questione annosa in quanto la regione Calabria non è riuscita a garantire sul piano finanziario il mantenimento di questi lavoratori, sottolinea il carattere sperimentale di questi interventi di cui al provvedimento in titolo. Una delle prime questioni è individuare l'autorità che gestirà tali interventi. Non essendo questo sempre chiaro, per intanto il disegno di legge preordina un ventaglio di azioni da svolgere.

Per quanto concerne i primi quattro articoli, è necessario che i lavoratori forestali vengano recuperati in senso produttivo, e ciò è possibile utilizzando gli strumenti già previsti, come i consorzi di bonifica.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che l'articolo 4-bis intende appunto risolvere questo problema dei lavoratori forestali in un contesto di progressiva economicità e senza alterare i finanziamenti in essere.

Il senatore COVIELLO fa presente che la soluzione dell'agenzia, di cui all'articolo 4-bis, non può che destare preoccupazione sotto il profilo dell'esigenza di una effettiva difesa del suolo.

Quanto alle restanti parti del provvedimento, esse rispondono alla logica volta ad esaltare i poteri della regione. Vengono create apposite società per lo sviluppo e viene prevista una serie di interventi da parte dei vari enti dello Stato. Probabilmente sarebbe stato opportuno immaginare uno strumentario progettuale *ad hoc*, per risolvere l'alternativa tra una legge solo per obiettivi o una norma che individui anche gli strumenti.

Dichiara il proprio consenso alle proposte del relatore e fa presente che è opportuno potenziare i compiti della regione con attività di controllo e di rendicontazione.

Il senatore DONATO fa presente che il lavoro svolto dalla Sottocommissione è stato utile e una volta per tutte va risolto il problema della presenza di un Ministro in Commissione per seguire il complesso dei provvedimenti all'ordine del giorno, evitando l'alternanza di Sottosegretari, tra l'altro di Dicasteri diversi.

Indubbiamente, il lavoro svolto dalla Sottocommissione ha contribuito a razionalizzare il testo e le stesse dichiarazioni intervenute nel dibattito sono utili per un proficuo lavoro. Non è possibile puntare tutte le possibilità di sviluppo della regione sul solo turismo. Esiste infatti anche il problema, ad esempio, dei porti e della relativa polifunzionalità. Altro problema è quello dell'autostrada, in continuo degrado, il che pone l'esigenza di una manutenzione efficiente.

Va poi potenziato l'aspetto dei servizi in relazione alle industrie.

Per quanto riguarda la centrale termoelettrica, che è un tema di cui la normativa non può non interessarsi, va ricordato che si potrebbe pensare ad una differenziazione di tariffe del prodotto energetico.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che i rilievi del senatore Zito e le osservazioni del senatore Donato fanno prospettare l'esigenza di un'audizione del Presidente dell'ENEL. In generale comunque esiste una forte responsabilità da parte dei governi del passato per non aver speso le risorse in maniera efficiente e non aver coordinato i propri poteri con quelli degli enti locali.

Il senatore DONATO ricorda che altro problema della regione Calabria è costituito dall'ambiente.

Quanto poi ai lavoratori forestali, fa presente che è necessario riflettere sulle proposte del relatore di cui all'articolo 4-bis. Pertanto, sarebbe opportuno effettuare una serie di audizioni per comprendere meglio l'ordine dei problemi: soprattutto occorrerebbe sentire i rappresentanti della Confcommercio, della Marina mercantile (in relazione alla gestione dei porti), dell'Amministrazione delle foreste, dell'IRI e dell'ENEL stesso.

Il senatore SPOSETTI sottolinea, a nome del Gruppo comunista, l'esigenza di approvare al più presto il provvedimento. Soprattutto deve essere il Governo ad esprimere la propria posizione politica sull'argomento. Le audizioni richieste possono produrre l'effetto di allungare ulteriormente i tempi dell'esame, per cui occorrerebbe porre un limite temporale per l'approvazione dell'insieme dei provvedimenti. È necessario tuttavia acquisire il parere della regione Calabria.

Almeno in questa fase, il Gruppo comunista non presenterà emendamenti, sottolineando con ciò, a parte le questioni di slittamento della decorrenza, la necessità di pervenire al più presto ad una definizione dei disegni di legge in titolo. Sarebbe altresì opportuno raccogliere l'orientamento dell'altro ramo del Parlamento. È comunque essenziale fissare tempi massimi di definizione dell'*iter*.

Il presidente ANDREATTA ricorda che non sempre l'atteggiamento del Gruppo comunista è stato coerente, in quanto, per il disegno di legge n. 1914, pur essendo state effettuate le audizioni richieste, ugualmente è stata posta in Assemblea una questione sospensiva.

Il senatore SPOSETTI fa presente che proprio le dichiarazioni del presidente Andreatta in Assemblea, durante l'esame del disegno di legge

n. 1914, hanno confermato la fondatezza della richiesta del Gruppo comunista di ascoltare il Presidente del Consiglio.

Il presidente ANDREATTA propone quindi che l'*iter* complessivo dei disegni di legge venga concluso entro i primi sei mesi dell'anno in corso. Non può fare a meno però di stigmatizzare il gravissimo comportamento tenuto da un senatore comunista, il quale in Calabria ha diffuso la notizia secondo cui il Presidente della Commissione bilancio del Senato avrebbe intenzione di proporre una soluzione drastica per il tema dei lavoratori forestali: ciò infatti non corrisponde assolutamente al vero, anche se esiste un problema di rendere meno assistenziale la normativa riguardo la regione Calabria.

Il senatore CROSETTA fa presente che un'affermazione così grave, quale quella del presidente Andreatta, non può essere espressa in assenza del senatore comunista interessato.

Il senatore ZITO fa osservare come il problema, al di là dei personalismi, esista in relazione appunto alla necessità di sganciare l'esame dei provvedimenti in titolo dalle campagne elettorali.

Il senatore SPOSETTI fa osservare come questo obiettivo non possa essere raggiunto se l'*iter* non viene concluso prima delle prossime elezioni amministrative.

Il presidente ANDREATTA fa osservare come in tale ipotesi il prodotto legislativo sicuramente avrebbe una qualità bassa.

Il senatore ZITO, dopo aver ricordato di essere fermamente contrario alla norma relativa al tratto ferroviario di Locri, fa presente che sulla questione dei tempi occorre evitare di assumere posizioni rigide, lasciando alla discussione la conclusione dell'*iter*.

Il senatore COVIELLO propone che l'audizione riguardi anche l'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

216ª Seduta*Presidenza del Presidente***BERLANDA**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Madaudo.

La seduta inizia alle ore 10,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA esordisce sottolineando come la Commissione abbia, tra l'altro, all'ordine del giorno due provvedimenti, i disegni di legge n. 1897-*bis* concernente i beni immobili dello Stato e n. 1897-*ter*, in tema di concorsi ed operazioni a premio, da considerarsi ambedue collegati alla legge finanziaria per il 1990; in particolare, il secondo di tali provvedimenti è stato ampiamente esaminato dalla Commissione e, al fine di una sua definitiva approvazione, manca unicamente il parere della 5ª Commissione, sia sul testo del disegno di legge che sugli emendamenti ad esso presentati. Il parere in questione - continua il Presidente - è stato da tempo richiesto e sollecitato alla predetta Commissione; se la Commissione consultata non dovesse far pervenire il proprio parere nella settimana successiva alla ripresa dei lavori parlamentari, la 6ª Commissione procederà nell'ulteriore esame e nell'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 1895, concernente l'autonomia impositiva degli enti locali, era stato fissato un termine, scaduto mercoledì scorso, per la presentazione, da parte del Governo, degli emendamenti riguardanti materia di competenza del Ministero dell'interno. Tali emendamenti non sono tuttora pervenuti; egli ritiene quindi di dover fissare un ulteriore, definitivo termine scadente martedì 6 marzo.

Il Presidente sottolinea inoltre come, nonostante l'impegno profuso dalla 6ª Commissione negli ultimi mesi per l'esame dei provvedimenti di propria competenza, spesso da più parti e anche da qualche organo di stampa, pervengano critiche alla presunta lentezza dei lavori parlamentari. È, per esempio, il caso di un articolo comparso oggi sul Corriere

della Sera nel quale vengono attribuite al Segretario Generale della UIL aspre critiche nei confronti delle Commissioni finanze del Senato e della Camera, le quali non esaminerebbero con la dovuta tempestività importanti provvedimenti legislativi. Questa ed altre analoghe critiche - continua il Presidente - sono decisamente da respingere, in quanto dagli stessi atti parlamentari risulta chiaramente l'impegno e la solerzia con la quale la 6ª Commissione del Senato ha proceduto, negli ultimi mesi, all'esame dei provvedimenti di competenza.

Conviene la Commissione sulle affermazioni del presidente Berlanda, alle quali si associa successivamente anche il sottosegretario MADAUDO.

IN SEDE REFERENTE

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il relatore LEONARDI, prima di procedere all'esposizione degli emendamenti presentati dal ministro Formica nella seduta del 31 gennaio scorso, interamente sostitutivi degli articoli del disegno di legge, dichiara di dover fare alcune osservazioni di carattere generale e procedurale.

Da un punto di vista complessivo, i sopra citati emendamenti attuano una riforma rilevante di alcuni aspetti del nostro sistema tributario, in una forma che non appare del tutto corretta; infatti sarebbe stato più opportuno che il Governo avesse presentato un apposito e distinto disegno di legge relativo alle materie che sono invece trattate nei citati emendamenti.

L'oratore sottolinea quindi l'opportunità che la Commissione si pronunci sulle eventuali implicazioni di carattere procedurale che tale problema comporta, con particolare riferimento all'eventuale improponibilità di alcuni di tali emendamenti, nonché all'opportunità che le Commissioni consultate possano esprimere il proprio parere sui nuovi testi degli articoli presentati dal Governo.

Ha quindi la parola il Presidente BERLANDA, il quale sottolinea preliminarmente come questo non sia il primo caso di provvedimenti che vengono sostanzialmente modificati nel loro contenuto rispetto al testo originario; non c'è dubbio - egli continua - che esiste anche il problema riguardante la pronuncia delle Commissioni consultate su un testo che ora viene sostanzialmente modificato dagli emendamenti governativi. In relazione a tutto ciò il Presidente propone di sottoporre la questione all'attenzione del Presidente del Senato.

Conviene la Commissione.

Il relatore LEONARDI, riprendendo la parola, passa ad analizzare il contenuto degli emendamenti presentati dal Governo.

In particolare, la norma prevista dall'emendamento all'articolo 1, stabilisce quattro regole. La prima regola è quella relativa alla definizione degli atti elusivi; la seconda è quella per cui gli atti elusivi mantengono la loro efficacia tra le parti e nei confronti dei terzi; la terza regola prevede la non opponibilità degli stessi atti elusivi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa. Su tale ultimo punto il relatore ricorda come nel testo originario si preveda che l'Amministrazione debba fornire la prova che l'atto posto in essere abbia finalità elusive, mentre nel testo dell'emendamento si prevede che l'accertamento dei tributi elusi debba essere motivato a pena di nullità. La quarta ed ultima regola recata dall'emendamento all'articolo 1 prevede che, prima di procedere all'accertamento dei tributi elusi, l'Amministrazione finanziaria acquisisca il parere dell'Avvocatura dello Stato. Quest'ultimo meccanismo parrebbe essere - a suo avviso - l'unico limite previsto all'esercizio del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria che, infatti, si vede attribuire la massima discrezionalità nel definire i limiti dell'elusione. Tale ultima questione solleva alcune perplessità che meritano di essere approfondite al fine di individuare limiti chiari e certi nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Peraltro, egli rileva come il testo dell'emendamento vada completato al fine di meglio precisare se dall'attività antielusiva dell'Amministrazione finanziaria possa derivare il recupero dei soli tributi e relativi interessi o anche sanzioni di qualsiasi natura. In conclusione, il relatore ritiene che occorra procedere per legge alla identificazione di ipotesi concrete di atti ritenuti elusivi fissando, peraltro, la decorrenza della nuova disposizione con effetto dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Passando ad esaminare l'emendamento all'articolo 2 del disegno di legge, il relatore ricorda come con esso vengano modificate le norme istitutive dei centri di assistenza fiscale e contributive per le imprese e per i lavoratori autonomi, individuando più precisamente le associazioni che potranno essere autorizzate a costituire tali centri. A tal proposito, ricorda come, rispetto al testo originario, sia stata estesa ad altri soggetti, ed in particolare ai consulenti del lavoro, la possibilità di dar vita ad associazioni costitutive dei suddetti centri. Dopo essersi soffermato sulle caratteristiche e sulle funzioni che dovranno svolgere i centri di assistenza fiscale e contributiva, il relatore sottolinea come nel testo riformulato dal Governo vengano riconosciuti fini di lucro a tali centri, laddove nel provvedimento originario si prevede che gli stessi debbano devolvere parte degli utili ad un fondo destinato alla formazione professionale.

Con riferimento all'emendamento aggiuntivo di un articolo 2-bis, il relatore ricorda come lo stesso preveda la possibilità che l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati venga prestata dallo stesso sostituto d'imposta al fine di operare una complessiva semplificazione degli adempimenti tributari per un consistente numero di contribuenti. A tale scopo il sostituto d'imposta è tenuto all'osservanza di una serie di

obblighi e controlli, salvo il riconoscimento di una serie di compensi variamente modulati. In ogni caso - continua il relatore - le operazioni attribuite ai predetti sostituti di imposta possono essere da questi demandate ai nuovi centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati, previsti nell'articolo 2-ter, e costituiti dalle organizzazioni sindacali di tali categorie, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ovvero da sostituti di imposta con almeno centomila dipendenti. Il relatore Leonardi, dopo aver illustrato dettagliatamente gli aspetti operativi e le funzioni demandate ai suddetti centri di assistenza fiscale, passa ad esaminare l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 3, concernente l'estensione dei compiti dei centri di servizio, di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. A tal proposito - continua il relatore - sarebbe opportuno riconsiderare l'attività svolta dai citati centri, anche alla luce del fatto che alcuni dei compiti attribuiti agli istituendi centri di assistenza fiscale parrebbero sovrapporsi a quelli già affidati ai centri di servizio.

Passando all'esame dell'articolo aggiuntivo 3-bis, concernente la determinazione presuntiva del reddito e la generalizzazione dell'obbligo di identificazione dei soggetti attraverso il codice fiscale, il relatore sottolinea come le norme in esso contenute siano strumentali alla lotta all'evasione fiscale, prevedendosi la possibilità di integrare, con un decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i dati e le notizie indicativi di capacità contributiva, anche ai fini della determinazione degli indici e coefficienti di redditività o maggior reddito. Dopo aver illustrato le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo in esame, ed in particolare la prevista estensione dell'obbligo dell'identificazione dei soggetti attraverso il codice fiscale agli enti erogatori di pubblici servizi, e la non procedibilità all'accertamento induttivo nell'ipotesi di irregolarità consistenti nella tardiva vidimazione dei libri contabili, il relatore si sofferma ad esaminare il contenuto dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4.

Tale emendamento - egli continua - disciplina l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 1991, del conto fiscale e contributivo per i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. In particolare, dopo aver illustrato il meccanismo normativo previsto per l'applicazione di questo nuovo strumento, il relatore sottolinea come, grazie anche all'estensione del sistema informativo alla fase di riscossione, esso dovrebbe rendere più agevole il controllo, in tempi sufficientemente brevi, dell'andamento dei versamenti effettuati dai contribuenti, nonché la congruenza dei dati fiscali con quelli contributivi.

Gli ultimi due emendamenti introducono - continua il relatore - altrettanti articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame. Il primo (articolo 4-bis) rinvia alla emanazione di norme regolamentari la disciplina dell'attuazione della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; il secondo (articolo 4-ter) stabilisce le modalità di copertura del provvedimento.

In conclusione, il relatore Leonardi ritiene che sia doveroso un attento approfondimento delle disposizioni testè illustrate, al fine di operare opportune verifiche e valutazioni del nuovo sistema proposto che comporta, tra l'altro, un'ingente spesa a carico della collettività per

la creazione di organismi che si verranno ad affiancare ad altre istituzioni, già esistenti, di assistenza ai contribuenti.

Interviene poi il sottosegretario DE LUCA che, dopo aver ringraziato il relatore per l'approfondito esame svolto, sottolinea come si siano rese necessarie alcune modifiche agli emendamenti governativi a suo tempo presentati, modifiche che ritiene ora di formalizzare, allegando inoltre le relazioni tecnica ed illustrativa del complesso degli emendamenti governativi. Si riserva, peraltro, di formulare ulteriori osservazioni in sede di replica al termine della discussione generale.

Interviene quindi il senatore FAVILLA che rileva, anzitutto, l'opportunità di alleggerire gli uffici delle imposte dirette dell'enorme quantità di dichiarazione di reddito di esiguo importo. Tuttavia, egli ritiene di poter affermare che l'ipotesi su cui ha lavorato il Governo nel presentare i propri emendamenti sia soprattutto quella di dare certificazione al lavoro svolto dai centri di assistenza fiscale attribuendo loro, peraltro, una sorta di corresponsabilità con i contribuenti che suscita, per lo meno, dubbi su una corretta applicazione.

La via da percorrere - continua l'oratore - dovrebbe invece essere quella di operare una reale semplificazione delle dichiarazioni dei redditi per alcune categorie di contribuenti, quali i lavoratori dipendenti, i pensionati e i proprietari della prima casa, mentre con gli emendamenti oggi esaminati si prevede il semplice trasferimento di vecchie procedure in capo a nuovi enti.

Ha quindi la parola il senatore BRINA, il quale dichiara di trovare nel complesso degli emendamenti governativi un solo aspetto positivo, e cioè quello della creazione di un tessuto aggregativo con cui il contribuente viene ad avere maggiore tutela nel rapporto con l'Amministrazione finanziaria. Concorda poi con la perplessità sollevata dal senatore Favilla in merito alla mancata previsione di procedure semplificate nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi per le categorie di contribuenti a minor reddito. Peraltro - continua l'oratore - si corre il rischio di istituire delle nuove strutture, di carattere parastatale, suscettibili di richiedere continui interventi dello Stato, costituendo da una parte un ulteriore diaframma fra il contribuente ed il fisco e, dall'altro, riducendo la capacità di gestione della materia fiscale da parte dello Stato.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Ruffino ed altri: Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Ha la parola il relatore DE CINQUE il quale dichiara, in primo luogo, di ritirare l'emendamento precedentemente da lui presentato e

sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge; in sostituzione di tale ultimo emendamento, ne presenta un altro, anch'esso sostitutivo dell'articolo 1, che sposta, tra l'altro, la decorrenza dei benefici economici dal 1° gennaio 1989, al 1° gennaio 1990; peraltro vengono individuate per il 1990 in 2.323, le unità massime di personale delle commissioni tributarie ammesse a beneficiare della corresponsione dell'indennità prevista dalla legge n. 221 del 1988.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Delega al Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80)

Santalco ed altri: Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Ha la parola il relatore SANTALCO, il quale dichiara che i lavori della apposita Sottocommissione si sono per il momento conclusi ed è quindi possibile presentare un nuovo testo unificato dei provvedimenti in titolo, sul quale il rappresentante del Governo ha dichiarato peraltro di concordare. Sottolinea infine l'opportunità che il citato nuovo testo venga inviato, per i prescritti pareri, alla 1ª e alla 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio, giovedì 1° marzo, alle ore 16, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,50.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

165ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Mattarella, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Fincato, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito nonché il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Astori.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE**Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (2056)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 15 febbraio scorso.

Il presidente SPITELLA ricorda che nella seduta precedente era stata svolta la relazione e si era chiusa la discussione generale. Sul testo governativo sono pervenuti i prescritti pareri della Commissione affari costituzionali (favorevole) e della Commissione bilancio (favorevole a condizione che si modifichi il primo comma della norma di copertura). Nel frattempo sono stati presentati alcuni emendamenti a firma dei senatori Callari Galli, Nocchi e Mezzapesa: trasmessi alle Commissioni 1ª e 5ª per il parere, giunge notizia che la Commissione affari costituzionali si sarebbe espressa in senso contrario su tutti, mentre la Sottocommissione pareri della 5ª Commissione non si riunirà in questa settimana.

Il senatore MANZINI, ribadita l'urgenza di definire il provvedimento, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti anche in considerazione del parere contrario della Commissione affari costituzionali.

Il senatore NOCCHI fa presente che l'emendamento da lui presentato insieme alla senatrice Callari Galli mira da un lato ad affermare il principio che la soluzione dei problemi posti dal testo governativo deve essere affidata alla contrattazione sindacale e dall'altro a porre rimedio alla situazione di emergenza determinata dalla legge n. 426 del 1988. Tale emergenza non investe soltanto il personale ausiliario, ma anche quello direttivo le cui funzioni, specie nelle strutture scolastiche più complesse, non possono essere fungibili.

Dopo aver ribadito le argomentazioni contrarie della sua parte politica alla legge n. 426, preannuncia la presentazione di un disegno di legge di riforma complessiva del suddetto provvedimento, sostenendo la necessità di una sua revisione proprio per evitare il susseguirsi di provvedimenti specifici che inevitabilmente il Governo dovrà adottare per risolvere i guasti così provocati nella rete scolastica. In conclusione, per tutte le argomentazioni suddette, non ritiene di poter accettare l'invito del senatore Manzini a ritirare l'emendamento.

Il senatore MEZZAPESA, pur non comprendendo le ragioni che hanno spinto la Commissione affari costituzionali ad esprimersi in senso contrario sull'emendamento da lui presentato, accetta l'invito a ritirare l'emendamento nella consapevolezza dell'urgenza di approvare il provvedimento governativo.

Il sottosegretario FINCATO dichiara la contrarietà del Governo agli emendamenti proposti, non soltanto per ragioni di spesa ma perchè modificano sostanzialmente la *ratio* del provvedimento volto a risolvere un problema specifico che ha determinato situazioni di vera emergenza nella rete scolastica: ne sollecita, quindi, l'approvazione.

Il PRESIDENTE propone di passare all'esame degli articoli con l'intesa che, qualora gli emendamenti proposti siano approvati, occorrerà sospendere la discussione in sede deliberante.

Dopo che il senatore AGNELLI Arduino ha sollecitato l'approvazione del provvedimento, la cui urgenza è da tutti riconosciuta, si passa all'esame dell'articolo 1.

Con successive votazioni è respinto l'emendamento presentato dai senatori Callari Galli e Nocchi ed è approvato l'articolo 1 nel testo governativo.

Si passa all'esame dell'articolo 2, che è approvato senza discussione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Il senatore NOCCHI illustra il suo emendamento volto a garantire la copertura finanziaria alla proposta di modifica dell'articolo 1 appena respinta.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione bilancio ha proposto la riformulazione del comma 1 dell'articolo 3.

Con successive votazioni, è respinto l'emendamento dei senatori Callari Galli e Nocchi e sono approvati la proposta di modifica del comma 1, come richiesto dalla Commissione bilancio e l'articolo 3 così modificato.

Il senatore BOMPIANI dichiara il voto favorevole del Gruppo democristiano all'approvazione del provvedimento, plaudendo al comportamento del Governo che in questa occasione non ha fatto ricorso al decreto-legge.

Il senatore NOCCHI dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista all'approvazione del disegno di legge, ribadendo comunque le valutazioni critiche che riguardano l'applicazione complessiva della legge n. 426.

Posto in votazione, il disegno di legge nel suo complesso è approvato, con le modificazioni apportate.

IN SEDE REFERENTE

Covello ed altri: Nuova disciplina degli istituti dei ciechi (666)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 febbraio 1989.

Il relatore MANZINI ricorda che il provvedimento coinvolge in termini molto delicati il rapporto fra Stato e regioni. Egli è impegnato al fine di conseguire un ampio consenso su una serie di possibili soluzioni, avvalendosi di contributi di esperti, e tenuto conto anche delle indicazioni raccolte finora. Ritiene pertanto opportuno attendere la conclusione di tale lavoro, prima di riprendere l'esame in Commissione del provvedimento.

La senatrice CALLARI GALLI si sofferma sugli aspetti più complessi del provvedimento: in particolare l'intreccio di funzioni previste in materia di istruzione scolastica e di attività assistenziali, si riflette in una parallela sovrapposizione di competenze fra Stato e regioni. Occorre dunque elaborare indicazioni precise, onde evitare di dar luogo a soluzioni inefficienti e confuse, pur nella consapevolezza che occorre giungere sollecitamente ad una conclusione.

Il sottosegretario FINCATO condivide la proposta del relatore, assicurando il pieno appoggio del Governo.

Il presidente SPITELLA manifesta l'auspicio che sia possibile giungere quanto prima ad una positiva conclusione del dibattito indi rinvia il seguito dell'esame.

Coviello ed altri: Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco (1701)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore ZECCHINO, ricordando lo straordinario rilievo per la cultura della figura che il provvedimento in titolo intende celebrare. Il disegno di legge mira pertanto a sottolineare la rilevanza nazionale della ricorrenza del secondo millennio dalla morte di Orazio e a finanziare il complesso delle manifestazioni previste. Il relatore illustra poi il contenuto degli articoli, soffermandosi in particolare sulla composizione del comitato scientifico organizzativo previsto all'articolo 2, nel quale sono rappresentati fra l'altro gli enti locali interessati. L'articolo 3 destina ai suddetti interventi risorse tratte dal Fondo investimenti e occupazione (FIO) e dall'intervento straordinario per il Mezzogiorno. L'articolo 4 prevede inoltre la copertura finanziaria, a carico di un accantonamento della legge finanziaria 1989. Il relatore fa presente, al riguardo, che la clausola di copertura andrà modificata, poichè la legge finanziaria 1990 ha predisposto un accantonamento (il cui ammontare è di 500 milioni annui per il triennio) specificamente riservato al bimillenario oraziano.

Il presidente SPITELLA ricorda di aver inserito il provvedimento all'ordine del giorno per accogliere le numerose richieste indirizzategli in tal senso; fa presente, tuttavia, che alla Camera dei deputati è stato presentato un disegno di legge sostanzialmente analogo (n. 2717), il cui esame pare già iniziato dalla Commissione cultura di quel ramo del Parlamento. Potrà pertanto essere necessario promuovere le opportune intese, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il senatore NOCCHI esprime profonda amarezza e viva protesta, giudicando inconcepibile la situazione cui si è giunti. Mentre la vicenda del disegno di legge per le celebrazioni di Piero della Francesca ha assunto aspetti ormai grotteschi, il Governo sembra contraddirsi rispetto a quanto dichiarato pochi giorni fa, allorchè aveva espresso un giudizio contrario al proliferare delle celebrazioni. Ora, invece, per il disegno di legge in esame vi è addirittura un accantonamento nella legge finanziaria. Sarebbe stato dunque necessario prestare, nel corso dell'iter parlamentare della legge finanziaria, a favore del provvedimento su Piero della Francesca almeno la stessa attenzione che è stata riservata a quello su Orazio.

Il senatore MEZZAPESA, premessa la indiscutibile importanza della ricorrenza, giudica opinabile l'articolo 1, dal momento che non è certo con una disposizione di legge che può conferirsi rilevanza nazionale ad un avvenimento culturale. Nel suo complesso la proposta di legge appare lodevole ma anche superflua, ricordando che in passato celebrazioni come quelle per Virgilio, Tibullo e San Francesco sono state organizzate su iniziativa del Governo mediante decreti del Presidente della Repubblica. Dagli articoli in esame, poi, emerge in certa misura un approccio viziato da provincialismo, a partire dalla indicazione delle località interessate (la cui scelta non pare indovinata, se posta in relazione a quelli che furono realmente i luoghi oraziani)

fino alla composizione del comitato. In conclusione, il senatore Mezzapesa auspica che le celebrazioni oraziane possano avere una portata più che nazionale, evitando municipalismi forse comprensibili ma certo inopportuni.

Il senatore VESENTINI osserva che definire provinciale il provvedimento in discussione è quasi una lode, mentre talune disposizioni meritano forse di essere semplicemente giudicate clientelari. Ritiene quindi poco decoroso occuparsi di una tale questione, quando il Ministero per i beni culturali e ambientali non ha fornito alcuna indicazione nè sui suoi programmi di ampio respiro, nè su specifiche questioni come quella relativa a Piero della Francesca, da tempo in lista di attesa.

Il senatore AGNELLI Arduino auspica un autorevole intervento del Governo, che faccia chiarezza anche ai fini di una migliore allocazione delle risorse.

Il presidente SPITELLA avverte che il Ministro per i beni culturali e ambientali ha inviato la proposta di tabella per il finanziamento degli istituti culturali (la cosiddetta Tabella Amalfitano), su cui la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro il mese di marzo.

Il sottosegretario ASTORI ricorda che l'accantonamento di 500 milioni per gli anni 1990-91-92 per la celebrazione del bimillenario oraziano è stato inserito nella tabella A della legge finanziaria non dal Governo, ma con un emendamento di origine parlamentare. Il Governo non può quindi che rimettersi alla valutazione della Commissione in ordine all'opportunità di dar corso o meno alla suddetta previsione di spesa, tenendo conto comunque che iniziative tese alle celebrazioni sono finanziate con le risorse ordinarie del Ministero e quindi non possono essere dirette anche ad attività di restauro così come richiesto dal disegno di legge in titolo ed da quello relativo alle celebrazioni per Piero della Francesca. A questo proposito informa di aver riferito al Ministro lo stato di disagio espresso dalla Commissione in una precedente seduta, ricevendo dallo stesso la disponibilità ad uno scambio di vedute per superare le incomprensioni che da qualche tempo caratterizzano il rapporto tra Governo e Parlamento.

Il Sottosegretario ribadisce l'intenzione del Ministero di destinare i propri fondi alla definizione di un provvedimento complessivo di iniziative nel settore, rimettendosi comunque alla Commissione circa l'opportunità di proseguire il dibattito sul provvedimento.

Il relatore ZECCHINO, pur comprendendo le perplessità che il provvedimento sembra suscitare, ritiene che comunque meriti attenzione poichè si tratta di celebrare una figura cardine della nostra civiltà. Riconosce la eterogeneità dell'articolo 3 rispetto alle finalità del testo, pur se l'indicazione in esso contenuta potrebbe essere tradotta in un ordine del giorno. Sollecita, in conclusione, il Governo a favorire la realizzazione di questa importante iniziativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Bompiani: Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660)

(Seguito dell'esame e approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a maggioranza sul nuovo testo del disegno di legge in titolo, mentre la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul testo dell'articolo 22.

Il relatore ZECCHINO fa presente di aver individuato alcune questioni affrontate nel disegno di legge sulle quali esiste dissenso: si tratta della previsione di un comitato tecnico per la programmazione, della composizione dei comitati ordinatori delle nuove facoltà in ordine in particolare alla presenza di un rappresentante nominato dal Ministro, della disposizione relativa al magistero di Catania ed infine del fondo di incentivazione per il personale previsto all'articolo 22. Esiste anche una differente valutazione sul problema del II ateneo di Napoli, ma su di essa i margini della Commissione sono limitati dalla preesistenza del piano quadriennale 1986-90 al quale il disegno di legge in titolo intende dare attuazione. Le uniche questioni sulle quali è possibile operare sono la scelta della facoltà di medicina che transita nel II ateneo e le modalità di nascita della facoltà di scienze ambientali.

Ritiene, comunque, che è possibile riesaminare i suddetti problemi per trovare un'intesa più larga sul provvedimento che permetta anche di scegliere la via procedurale più adeguata alla sua celere approvazione. Inoltre per superare il vaglio della Commissione bilancio sull'articolo 22, propone di espungerlo dal testo accelerando da un lato l'iter procedurale e dall'altro eliminando uno dei punti di dissenso. A questo proposito ricorda che il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a trovare un'altra sede per introdurre il fondo di incentivazione per il personale del Ministero.

Il sottosegretario SAPORITO conferma l'atteggiamento del Governo rispetto all'articolo 22 ed accoglie la proposta del senatore Zecchino, nella convinzione che potrà favorire la ricerca di un più ampio consenso sul provvedimento.

La senatrice ALBERICI dichiara di condividere la proposta del relatore se è un modo per superare il blocco temporale dovuto alla mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore VESENTINI non ritiene che la Commissione bilancio si limiterà a valutare l'articolo 22, ma probabilmente considererà l'onere complessivo della legge.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento a condizione che si modifichi, ma solo formalmente, la norma di copertura.

Il senatore VESENTINI sostiene che il parere della Commissione bilancio conferma le perplessità espresse più volte tra la sua parte politica sulla congruità degli stanziamenti di bilancio per la realizzazione delle finalità del provvedimento. Non condivide quanto sostenuto dal

senatore Zecchino poichè non ritiene che si possano isolare in alcune puntuali questioni i motivi di dissenso sul provvedimento. Ritiene inoltre che i ritardi nell'esame del provvedimento derivino dal fatto che il Governo, nel corso della discussione, ha formulato proposte aggiuntive che hanno portato quella che originariamente era una norma transitoria a diventare un titolo a sè, con numerose aggiunte proposte dal Governo e scarsamente coordinate tra di loro.

Tuttavia - prosegue l'oratore - il punto centrale del dissenso è quello relativo al fatto che nel disegno di legge manca l'indicazione di precise priorità riferite all'utilizzazione delle scarse risorse disponibili, con l'unica eccezione della quota di riserva destinata al Mezzogiorno, fatto in sè positivo ma pleonastico, in quanto ribadisce una norma già esistente. Inoltre, attualmente il titolo II del disegno di legge va oltre l'intento originario che era quello di ricalcare le previsioni contenute nel piano quadriennale: significativo a questo proposito è il caso del II ateneo di Napoli, sul quale si sentono, anche in seno alla maggioranza, voci riguardanti il fatto che le proposte formulate all'interno del disegno di legge su questo punto sono da considerarsi ormai superate. Pertanto ritiene necessario un chiarimento su questi punti affinché non si vada ad approvare un disegno di legge che rischia di nascere già obsoleto.

Il senatore BOMPIANI osserva che dalle questioni sollevate nel dibattito odierno emergono aspetti di valutazione politica che creano una situazione di instabilità, anche in considerazione del fatto che molte di tali questioni non erano emerse nel corso della discussione in Comitato ristretto e del successivo esame in Commissione. Attualmente invece la Commissione dispone delle condizioni per procedere, considerato anche il fatto che i pareri espressi dalle Commissioni competenti sono sostanzialmente favorevoli e comunque tali da consentire di procedere in un dibattito che è fermo dall'8 febbraio di quest'anno. Su questo punto, a suo avviso essenziale, la maggioranza ha il dovere di pronunciarsi con chiarezza dato che l'università italiana non può attendere ulteriormente poichè numerose iniziative di attuazione del piano sono già state avviate, e, sottolinea, soprattutto da parte di atenei non legati alla filosofia della maggioranza di Governo. Ribadisce pertanto che la maggioranza non ha alcuna difficoltà ad andare ad una discussione in Aula, ma che è inconcepibile la situazione di stallo nella quale ci si trova da tempo, e invita il Presidente ad arrivare ad una sollecita conclusione su tali aspetti.

La senatrice ALBERICI dichiara di non condividere le argomentazioni del senatore Bompiani. Ribadisce che i ritardi da più parti lamentati non sono in alcun modo addebitabili alla opposizione, ma alla mancanza di elementi certi ed alle oscillazioni che hanno caratterizzato il comportamento del Governo e della maggioranza in questa discussione, ed osserva a tale proposito che proprio in apertura di seduta è stato comunicata da parte del Presidente la mancata espressione del parere della Commissione bilancio sull'articolo 22. Il Governo oggi si dichiara disponibile a ritirarlo, mentre nel corso della discussione aveva insistito per mantenerlo, nonostante il dissenso manifestato dalla sua parte politica. Sull'articolo 22, prosegue la senatrice Alberici, è possibile

trovare un accordo, come è possibile trovarlo su altri punti, ma l'esigenza di chiudere rapidamente il provvedimento non giustifica a suo avviso la richiesta del trasferimento alla sede deliberante. Ritiene infatti che oggi sulla questione universitaria è giusto che venga coinvolto il Parlamento nella sua interezza, e ritiene necessario un impegno affinché la Conferenza dei Presidenti di Gruppo sia sollecitata a mettere al più presto all'ordine del giorno dell'Aula il provvedimento: l'esperienza di questi giorni e l'approvazione in un giorno e mezzo di un provvedimento assai complesso dimostrano con chiarezza che l'esame in sede plenaria non è in contraddizione con l'esigenza di rapidità.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che il Governo aveva subordinato l'accettazione della proposta del relatore per uno stralcio dell'articolo 22 al passaggio in sede deliberante. Nel sottolineare l'importanza delle norme contenute nel suddetto articolo, ricorda che la mancata approvazione di esso potrebbe compromettere gravemente il funzionamento del Ministero, in quanto l'assenza di incentivi economici renderebbe scarsamente interessante il nuovo inquadramento per categorie di personale che precedentemente alla legge n. 168 del 1989 già godeva di incentivi ai quali dovrebbe oggi rinunciare.

Rispondendo alle osservazioni formulate dagli oratori del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente relativamente alla formulazione del secondo comma dell'articolo 24, osserva che tale formulazione è rispettosa dei principi stabiliti dalla legislazione finanziaria vigente.

Sottolinea infine la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, in considerazione del fatto che già da parte di numerosi soggetti interessati, in particolare enti locali e consorzi, si stanno assumendo iniziative per dare attuazione al piano.

La senatrice CALLARI GALLI puntualizza che le obiezioni formulate circa l'articolo 22 dalla sua parte politica non vertevano sulla formula ma sul fatto che il Ministro aveva a suo tempo dichiarato di collegare la copertura finanziaria del provvedimento, a decorrere dal 1993, all'avvenuto risanamento finanziario previsto per il 1992, e che pertanto si tratta, a suo avviso, di un impegno di spesa che il Governo potrebbe successivamente modificare. Esprime comunque dissenso sul fatto che si possano impegnare fondi al di là della scadenza della legge finanziaria. Ritornando sulla questione dei tempi di approvazione del provvedimento, ribadisce che i ritardi non sono addebitabili alla sua parte politica e ricorda che qualche tempo fa vi era stata da parte della 1ª Commissione la richiesta di una proroga per l'emissione del parere. Ribadisce comunque che la sua parte politica condivide l'intento di arrivare ad una rapida conclusione del provvedimento ma ritiene che, in considerazione della sua importanza, esso sia meritevole della risonanza che deriva dalla discussione in Aula e di un esame più ampio.

Dopo aver ricordato che l'intento della sua parte politica era quello di giungere a definire un provvedimento rispettoso da un lato delle esigenze complessive di indirizzo e di riequilibrio quantitativo e qualitativo del sistema universitario e dall'altro delle autonomie, la senatrice Callari Galli sottolinea la mancanza di criteri espliciti per garantire il riequilibrio sia sotto il profilo delle aree disciplinari che

sotto quello delle aree geografiche, ed aggiunge che anche la riserva del 40 per cento dei fondi per il Mezzogiorno avrebbe dovuto contenere indicazioni più puntuali in ordine alla distribuzione delle risorse e alla verifica dei risultati. Altro elemento di dissenso è quello relativo alle modalità di proposizione del piano sia per quel che riguarda il comitato tecnico per la programmazione universitaria rispetto al quale ribadisce il suo dissenso - sia per quel che riguarda la presenza di rappresentanti nominati dal Ministro all'interno dei comitati ordinatori delle facoltà, fatto a suo avviso lesivo dell'autonomia universitaria. Proseguendo nella sua esposizione la senatrice Callari Galli sottolinea la necessità di precisare i tempi di attivazione delle strutture previste dal piano quadriennale e di dettare norme più precise per quel che riguarda la definizione dei rapporti con i soggetti privati. Lamenta inoltre la mancanza della documentazione sulle necessità finanziarie delle singole università a suo tempo promessa dal Ministro, osservando che ciò non aiuta a dissipare i dubbi.

Sul II ateneo napoletano, osserva che non sono state tenute sufficientemente in considerazione le richieste formulate dagli atenei napoletani e la Commissione ha proceduto come se gli accordi sottostanti alle determinazioni che hanno condotto alle disposizioni del piano quadriennale fossero ancora attuali. Il rischio è che si arrivi ad una decisione finalizzata solo ad un aumento dell'organico senza effettivi benefici per lo sviluppo sociale e culturale.

Altri punti di dissenso, prosegue la senatrice Callari Galli, sono quelli riguardanti la norma che prevede il passaggio di docenti e ricercatori che abbiano svolto attività didattica in qualità di supplenti presso un istituto universitario privato; la disposizione relativa all'aumento dell'organico, a suo avviso, insufficiente e il già citato articolo 22, relativo al fondo di incentivazione per il personale in servizio presso il Ministero.

Il senatore MANZINI esprime la sua soddisfazione per la conclusione alla quale si sta giungendo e che a suo avviso rimuove i fattori di stasi che si erano accumulati. Ritiene che la maggioranza deve assumersi la responsabilità di arrivare rapidamente alla discussione in Aula con il testo definito dalla Commissione, e sottolinea l'importanza di un simile dibattito in un momento di difficoltà per gli atenei italiani. Ritiene tuttavia che il provvedimento, così come è stato definito, contiene indicazioni politiche di ampio respiro, e che la soluzione di questioni rilevanti come quella del riequilibrio difficilmente possa essere affidata a meccanismi tecnici se essi non sono sostenuti da indicazioni politiche forti.

Il senatore AGNELLI Arduino ricorda di aver manifestato la sua propensione per l'adozione della sede deliberante, ma ritiene che sia possibile accettare le proposte della senatrice Alberici per un impegno della Conferenza dei Presidenti di Gruppo affinché il provvedimento sia posto al più presto all'ordine del giorno. Non ritiene comunque che l'Aula conferisca di per sé maggiore solennità alla discussione, ma auspica che essa possa comunque realizzare quegli approfondimenti che l'importanza del provvedimento richiede.

Il senatore SANESI esprime la propria soddisfazione per il passaggio del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Il presidente SPITELLA, constatata l'assenza dell'unanimità per quanto riguarda la richiesta di passaggio in sede deliberante, sottopone alla Commissione le proposte di coordinamento. La prima proposta riguarda l'articolo 19 (aggiunta di un corso di laurea in ingegneria a Vicenza), ed è approvata; la seconda proposta riguarda l'articolo 20 (soppressione dell'obbligo di trasmissione al Ministro dei piani di sviluppo formulati dai singoli atenei), ed è approvata; vi è poi l'articolo aggiuntivo, proposto dal ministro Ruberti, che il Presidente propone di collocare dopo l'articolo 22, relativo alla riserva del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno.

Su tale proposta interviene brevemente il senatore BOGGIO, che si dichiara contrario alla definizione di una riserva in quanto ritiene che l'aiuto allo sviluppo culturale e sociale del Mezzogiorno deve essere sviluppato attraverso lo stanziamento di somme adeguate e mirato secondo modalità non generiche come avviene, a suo avviso, per la quota di riserva prevista. Si tratta, aggiunge, di un modo di affrontare i problemi del Meridione ormai datato e che non tiene conto dell'esigenza di destinare risorse in modo più preciso.

Il senatore BOMPIANI annuncia il voto favorevole alla proposta, sottolineando che la riserva a favore del Mezzogiorno è già prevista dalla normativa vigente e che essa si muove nello spirito di ricondurre al bilancio ordinario, e non all'intervento straordinario, quegli interventi che vengono incontro alle esigenze di sviluppo sociale e culturale del Mezzogiorno.

Dopo una breve precisazione del presidente SPITELLA, che non ritiene necessario sottoporre la proposta di articolo aggiuntivo al parere della Commissione bilancio, la proposta è approvata.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, nel nuovo testo.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (1610), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 1989.

Il presidente SPITELLA illustra brevemente l'emendamento da lui presentato insieme al relatore Boggio, che sostanzialmente riproduce, con qualche miglioramento tecnico, la soluzione approvata dalla Camera dei deputati, cui aggiunge la previsione del collocamento fuori ruolo per i professori associati. L'emendamento è stato trasmesso alla 1ª e alla 5ª Commissione; solo la 1ª si è espressa, condizionando il proprio

parere favorevole alla soppressione del comma 3, che consente il rientro in ruolo di chi è stato collocato fuori ruolo nel frattempo. A questo punto è necessario attendere anche il parere della Commissione bilancio.

Il relatore BOGGIO esprime vivo stupore per la condizione posta dalla 1ª Commissione che, di fatto, se accolta darebbe luogo ad una vera e propria iniquità a danno di quanti sono stati collocati fuori ruolo nelle more dell'esame, ormai molto lungo, del disegno di legge. Egli si dichiara quindi convinto della necessità di approvare anche tale disposizione.

Il sottosegretario SAPORITO per superare il parere parzialmente contrario della Commissione affari costituzionali, suggerisce di modificare il comma 3 dell'emendamento proposto dai senatori Boggio e Spitella prevedendo che la riammissione in servizio dei professori ordinari già posti fuori ruolo, comporti la riassunzione della titolarità della cattedra solo nel caso in cui la stessa non sia già stata messa a concorso; altrimenti essi saranno utilizzati per lo svolgimento di attività didattiche secondo quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Il senatore BOMPIANI manifesta perplessità sull'emendamento proposto dai senatori Boggio e Spitella considerando, tra l'altro, che questi provvedimenti di sistemazione di categoria sembrano suscitare maggiore interesse nel mondo accademico rispetto a quelli, a suo avviso molto più rilevanti, di ristrutturazione complessiva dell'ordinamento universitario.

Ricorda che la sua originaria proposta di concedere ai professori associati incaricati e stabilizzati (divenuti ordinari dopo il 1980) il mantenimento *ad personam* della disciplina sul collocamento a riposo in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, avrebbe probabilmente risolto questa difficile controversia. Invece, i tentativi di ricercare una soluzione che soddisfi tutti gli interessati non sono molto convincenti, in primo luogo, perchè permane l'esigenza di uno svecchiamento dell'università e, in secondo luogo, perchè estendere il fuori ruolo ai professori associati nel momento in cui in sostanza si elimina per gli ordinari produrrà inevitabili future rivendicazioni da parte dei primi per ottenere il trattamento che oggi si tenta di riconoscere ai secondi. In ordine, poi, alla riammissione in servizio dei professori già posti fuori ruolo e alla proposta del sottosegretario Saporito, il senatore Bompiani sostiene l'inevitabilità di contenzioso poichè tutti i professori vorranno riassumere la titolarità della cattedra.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per permettere un approfondimento della questione. La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,45.

Il relatore BOGGIO chiede di rinviare il seguito della discussione poichè, essendo emersi fatti nuovi di particolare rilevanza, occorre un maggiore approfondimento delle questioni, raccomandando comunque

di reinserire il provvedimento all'ordine del giorno nelle settimane successive alla sospensione dei lavori parlamentari connessa con il congresso del Partito comunista.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del relatore, rinvia il seguito della discussione.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che disciplina la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste (1789)

(Discussione e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore AGNELLI Arduino il quale ricorda, preliminarmente, che la scuola superiore di interpreti e traduttori di Trieste è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, con il quale si finanziò la ricostruzione del Friuli Venezia Giulia dopo il tragico terremoto che colpì la regione. In quella sede si ufficializzò l'istituzione che era sorta nell'ambito della facoltà di economia e commercio dell'università di Trieste con l'intento di preparare alla professione di interprete e traduttore. La Scuola ha ottenuto in questi anni un notevolissimo successo ed è l'unica in Italia ad essere riconosciuta ufficialmente in campo europeo vantando, tra i suoi allievi, il maggior numero degli interpreti che operano presso la Comunità europea.

Attualmente, la Scuola rilascia due tipi di diplomi: uno di traduttore e interprete e corrispondente di lingue estere, l'altro di laurea per interprete o traduttore.

Il relatore continua rilevando che il disegno di legge per rendere corrispondenti gli studi svolti al titolo conseguito all'articolo 1 propone la modifica della dizione di «diploma di traduttore e interprete e corrispondente di lingue estere» in «diploma di corrispondente in lingue estere»; vengono poi introdotti il «diploma di interprete di trattativa» e il «diploma di traduttore-corrispondente» al termine del triennio di corso, nonché il «diploma di laurea per interprete di conferenze» e il «diploma di laurea per traduttore», al termine del quarto anno di studi. Conseguentemente sono modificate le disposizioni che ammettono all'esercizio delle relative professioni.

All'articolo 2, per soddisfare le esigenze didattiche della scuola, si dettano disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito linguistico mediante contratti di diritto privato e ciò per ovviare alla difficoltà di reperire personale qualificato in questo campo specifico. L'articolo 3 precisa le modalità di gestione contabile della Scuola e l'articolo 4 fa salvi gli effetti giuridici dei diplomi di interprete e traduttore e corrispondente di lingue estere già conseguiti con il precedente ordinamento didattico della Scuola. Infine il relatore osserva che il provvedimento non è accompagnato da una relazione tecnica, poiché non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione ne sollecita l'approvazione considerando che le modifiche proposte corrispondono all'esigenza di raccordare l'ordinamento al concreto sviluppo dell'attività della Scuola.

Il presidente SPITELLA, dopo aver riconosciuto l'elevato livello della Scuola superiore di interpreti e traduttori di Trieste, esprime qualche perplessità sulla congruità che una scuola possa conferire diplomi di laurea. Suggestisce, quindi, di esaminare in questa sede la possibilità di una sua trasformazione in facoltà: ciò consentirebbe di risolvere anche i problemi connessi con l'esigenza, sentita in molte parti del Paese, di realizzare corsi analoghi a quelli presenti a Trieste.

Il sottosegretario SAPORITO ricorda che la scelta di attribuire all'istituzione il carattere di scuola e non di facoltà è legata all'esigenza di riconoscerle una particolare flessibilità e autonomia amministrativa in considerazione del suo particolare ambito didattico. Il Governo comunque si impegna a verificare la praticabilità della proposta del Presidente.

Il senatore BOMPIANI, dopo aver ricordato che sono stati assegnati da tempo alla Commissione istruzione due disegni di legge sulle scuole di ostetricia che per alcuni versi hanno esigenze analoghe a quelle della Scuola superiore di interpreti e traduttori di Trieste, ritiene più rispondente alla necessità di autonomia gestionale di questo tipo di istituzioni mantenere loro il carattere di scuola considerando, tra l'altro, che nulla vieta ad esse di conferire diploma di laurea trattandosi pur sempre di istituzioni a carattere universitario.

Dopo che il relatore AGNELLI Arduino si è impegnato, a sua volta, a verificare la praticabilità della proposta del Presidente, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

166ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SPITELLA

indi del Vice Presidente

BONO PARRINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Saporito.

La seduta inizia alle ore 15.50.

IN SEDE REFERENTE

Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)

Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)

Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)

Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Interviene nella discussione il senatore CHIARANTE.

Partendo da considerazioni generali sulle istituzioni pubbliche, delinea il quadro di riferimento che ha caratterizzato il passato decennio: a fronte della crisi dell'apparato pubblico si è affermata la convinzione che il ricorso ai privati potesse miracolosamente risolvere ogni problema favorendo lo sviluppo e la vita sociale ed economica del Paese.

Egli non crede che le disfunzioni derivanti dalla gestione centralistica dello Stato possano essere risolte con privatizzazioni indiscriminate ma è convinto che, attraverso l'autonomia, si debba attribuire ad istituzioni, che pure rimangono pubbliche, quella flessibilità organizzativa e gestionale che permetta una corretta interazione con i privati.

Riguardo specificamente alle università, occorre riaffermare il loro carattere pubblico proprio nel momento in cui si riconosce l'autonomia che dev'essere raccordata con altri due importanti principi costituzionali: la libertà di insegnamento e di ricerca e il principio di eguaglianza, da perseguire rimuovendo i fattori che ne ostacolano la realizzazione. Per far ciò, è necessario chiarire che l'autonomia gestionale è funzionale a quella didattica e scientifica e bisogna diffidare di soluzioni che, attribuendo spazi eccessivi a gruppi di potere, possano condizionare la libertà di insegnamento o acuire le diseguaglianze tra aree geografiche o ambiti disciplinari ma anche tra gli stessi studenti.

Il disegno di legge governativo invece sembra rovesciare l'ordine di priorità su indicato, attribuendo all'autonomia gestionale una rilevanza capace di compromettere i principi fondamentali suddetti. Infatti, se non si può negare l'utilità dell'apporto dei privati anche nell'università, è necessario stabilire due principi: da un lato garantire la trasparenza dei rapporti attraverso un sistema di controlli e dall'altro prevedere finanziamenti pubblici adeguati alle esigenze in modo da evitare il rischio di approfondire le diseguaglianze tra aree geografiche aggravando la condizione di inferiorità di alcune zone del Paese.

Altra questione di essenziale rilevanza è quella relativa alla realizzazione di un'effettiva democrazia interna che tenga conto di tutte le componenti, compresa quella studentesca i cui problemi sono emersi in modo eclatante proprio negli ultimi tempi. Occorre chiarire che le agitazioni studentesche non sono legate soltanto ai problemi dell'università, ma piuttosto rappresentano un malessere generale dei giovani rispetto alla società che proprio per questo dev'essere considerato con estrema attenzione ed interesse dalle istituzioni. Essi stessi non ritengono che il ricorso al privato possa risolvere i problemi

dell'università e non è casuale che la protesta sia nata nelle università meridionali che più di tutte scontano i problemi di sottosviluppo ed emarginazione che ancora permangono nel Mezzogiorno d'Italia. Bisogna cogliere il segnale politico che viene dagli studenti e non soltanto rispetto alle scelte che il Parlamento dovrà compiere in campo universitario ma più in generale rispetto ai grandi problemi che la società pone. Ritiene, quindi, essenziale coinvolgere gli studenti nel momento conoscitivo che la commissione si appresta a definire per orientare meglio il lavoro parlamentare e permettere l'individuazione delle loro effettive esigenze.

Il relatore BOMPIANI traccia un bilancio della discussione generale svoltasi sui disegni di legge in titolo, rilevando come il dibattito abbia posto in evidenza le motivazioni politiche e culturali delle diverse componenti ed offrendo un interessante approfondimento dei diversi temi. Nel dibattito si è registrata la prevalenza delle tematiche universitarie rispetto a quelle relative agli enti di ricerca, prevalenza che si motiva non certo per disattenzione su quest'ultimo tema ma per l'interesse che l'università sta suscitando nel paese.

Passando in rassegna le varie posizioni emerse nel corso del dibattito, il relatore osserva che è emerso in generale un atteggiamento di fiducia circa le capacità della Commissione 7ª di svolgere un efficace lavoro per la stesura di un testo che sintetizzi in modo soddisfacente le posizioni che si andranno delineando. Ciò comporta, secondo il relatore, il passaggio immediato in Comitato ristretto e l'accettazione del disegno di legge del Governo come testo base cui riferire le ipotesi emendative.

Rispetto alle disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge n. 168 del 1989, il relatore Bompiani riafferma la volontà di arrivare al più presto ad un testo organico sull'autonomia (collegato al disegno di legge riguardante il diritto allo studio universitario), per evitare che si giunga alla scadenza del 26 maggio senza che il legislatore si sia pronunciato sulle delicate questioni statutarie che le università dovranno affrontare.

Passando ad affrontare il tema delle audizioni delle figure istituzionali più rappresentative, ivi comprese le componenti elettive studentesche, il relatore si pronuncia a favore dell'ipotesi di audizioni in sede di Comitato ristretto, più funzionale all'esigenza di snellezza dei lavori, rispetto alla proposta di un'indagine conoscitiva, avanzata dal Gruppo comunista e dalla Sinistra indipendente.

Proseguendo nell'esposizione, il relatore raccomanda di accogliere il suggerimento, emerso da più parti, di stralciare la materia relativa al personale contenuta nei disegni di legge all'esame, che, a suo avviso, potrebbe costituire materia per un autonomo disegno di legge di revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Questa proposta deriva sia dal rilievo proprio della materia, che merita una sede di discussione più approfondita, sia dall'esigenza di arrivare a conclusioni certe nella definizione dell'autonomia nel più breve tempo possibile.

Dopo aver preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario Saporito relativamente alla disponibilità manifestata dal Governo ad

operare modifiche al disegno di legge n. 1935, il relatore Bompiani passa ad elencare alcuni punti a suo avviso di particolare interesse per il lavoro del Comitato ristretto.

In primo luogo la Commissione dovrà decidere se accogliere le limitazioni poste all'autonomia universitaria dalla legislazione dello Stato in materia di ordinamenti didattici, di valore legale del titolo di studio, di diritto allo studio e di stato giuridico del personale docente e ricercatore. Inoltre, prosegue il relatore, è necessario che la nuova legge chiarisca la natura giuridica dell'università, esplicitandone, se si ritiene che questo sia l'obiettivo, la natura di ente pubblico, riaffermando al tempo stesso l'impegno dello Stato a garantire la sussistenza delle condizioni necessarie per consentire alle università di svolgere i loro compiti istituzionali nel campo della ricerca e della didattica.

I contributi finanziari alle università da parte di privati ed enti, prosegue il relatore, devono essere promossi ed incoraggiati, a condizione però che siano garantite le necessarie condizioni di trasparenza sulle decisioni e le attività, e che le attività condotte attraverso dette risorse non entrino in conflitto con le finalità istituzionali dell'università. Pertanto, sembra opportuno che all'autonomia delle università sia affidato anche il compito di raccogliere in appositi regolamenti di ateneo le norme per la stipula di contratti e convenzioni, in modo tale che sia garantito il rapporto fiduciario tra il committente ed il docente-ricercatore, l'autonomia di quest'ultimo, l'informazione sulle linee generali dei contratti da parte degli organi del dipartimento e del consiglio di amministrazione, il nulla osta da parte dell'amministrazione, il coordinamento tra i diversi programmi e la ripartizione dei benefici tra il docente-ricercatore, il gruppo di ricerca e il dipartimento o istituto interessato.

Altro punto di riflessione è quello relativo ai consorzi di ricerca, che, a parere del relatore, sono destinati ad avere un ruolo assai importante nello sviluppo della ricerca universitaria, e i cui congegni di funzionamento richiedono interventi mirati alla semplificazione.

Passando ad esaminare il problema delle strutture universitarie, il relatore ribadisce che la facoltà deve sussistere nel nuovo ordinamento, assumendo una funzione di sede di incardinamento dei docenti, da ripartire poi tra le attività didattiche e di ricerca (tra i vari dipartimenti), e articolando la propria attività in un'assemblea annuale di programmazione delle attività didattiche, di resoconto delle attività svolte e di chiamata dei docenti.

Per le facoltà composite il relatore auspica l'adozione di norme legislative che consentano lo smembramento e la ricomposizione su aree disciplinari maggiormente omogenee, mentre auspica, per facoltà omogenee ma pletoriche, l'adozione di meccanismi di sdoppiamento delle facoltà stesse (come previsto dal disegno di legge n. 26) o dei corsi.

Il relatore prosegue osservando che l'indicazione del dipartimento come struttura necessaria nell'ordinamento universitario non deve impedire la possibilità di dar vita ad altre strutture in relazione alle specifiche esigenze delle facoltà e delle sedi, in modo che non sia esclusa la possibilità di definire un ambito di decisionalità autonoma, anche per quanto riguarda la spesa, a livello di unità subdipartimentali o

dei singoli ricercatori-docenti. In generale, nell'ambito della definizione dei poteri di autorganizzazione per ciascun ateneo, vanno comunque perseguiti gli obiettivi del decentramento delle sedi decisionali e della semplificazione dei processi decisionali, lasciando ai consigli di corso, per quanto riguarda la didattica, e ai consigli di dipartimento per quanto riguarda la ricerca, un ampio spazio per quel che riguarda le decisioni operative.

Passando ad esaminare il modello strutturale dell'amministrazione universitaria, il relatore prende in considerazione due tipologie: la prima, rappresentata dal modello rettore - consiglio di amministrazione - senato accademico (rappresentativo delle facoltà) - organo di rappresentanza studentesca, è il modello più tradizionale e coerente con la concezione dell'università come organo decentrato dello Stato; la seconda, basata sul modello presidente-consiglio di amministrazione (con valorizzazione del ruolo manageriale del presidente e del carattere competitivo dell'università) separato dagli organi operativi, costituiti dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio dei direttori di dipartimento e dall'organo di rappresentanza studentesca. Questo secondo modello, sostiene il relatore, è maggiormente confacente all'ipotesi dell'università come ente pubblico. In ogni caso, l'assetto delle responsabilità amministrative dovrebbe essere lasciato all'autonomia delle università.

Il relatore ritiene inoltre opportuno raccogliere le norme relative al CUN ed alla conferenza permanente dei rettori sotto un unico titolo «organi di rappresentanza e di coordinamento dell'università», procedendo ad un'ampia riforma del CUN, sia nella composizione, che dovrebbe garantire la rappresentanza delle aree scientifiche e disciplinari, che nelle funzioni, rafforzandone il ruolo consultivo e propositivo. Analogamente, la conferenza permanente dei rettori va definita quale organo di rappresentanza intermedia tra l'autonomia delle singole sedi, le amministrazioni pubbliche ed il mondo esterno.

Quanto ai controlli sull'attività scientifica nel sistema universitario, il relatore concorda con la proposta di dar vita ad un istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca, mentre ritiene lesivo dell'autonomia degli atenei l'ipotesi di dare origine ad un comitato di valutazione composto di esperti tutti di nomina ministeriale. Il controllo dovrebbe derivare *a posteriori* dalla pubblicità dei dati, garantita da apposite pubblicazioni dell'istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca, mentre dovrebbe essere valorizzato il ruolo di valutazione e di proposta che dovrebbe svolgere il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e dell'Anagrafe delle ricerche, che dovrebbe essere incorporato nell'istituto.

Per quanto concerne la partecipazione delle varie componenti alla vita delle università, il relatore ritiene che per le varie categorie di personale può essere sufficiente quanto previsto dalla legislazione vigente, mentre, per quel che riguarda gli studenti, osserva che il problema si pone nei termini della partecipazione degli studenti agli organi collegiali ed amministrativi dell'università e degli organi autonomi di rappresentanza studentesca. Sul primo aspetto, il relatore ritiene che, fatta salva la necessità di valutare i risultati raggiunti, si possa fare riferimento alla legislazione vigente, fermo restando la

necessità che questa materia, per le delicate connessioni con le libertà dell'insegnamento, continui ad essere regolata con legge. In ogni caso, e considerando le proposte del Governo una valida base di discussione, occorre che sia comunque salvaguardata la responsabilità decisionale del corpo accademico, come avviene in tutti i paesi, garantendo negli organi collegiali la maggioranza ai docenti. Per quanto riguarda il secondo aspetto relativo agli organi autonomi di rappresentanza degli studenti, il relatore ritiene più opportuno lasciare la definizione di questa materia agli statuti, che dovrebbero definire composizione e funzioni di detto organo (che dovrebbe essere ascoltato obbligatoriamente su questioni relative all'organizzazione della didattica e al diritto allo studio), e prevedere un apposito regolamento. È comunque necessario, prosegue il relatore, abbinare a queste norme specifiche la rapida approvazione della legge-quadro sul diritto allo studio; l'istituzione di servizi di orientamento; il decentramento e lo snellimento nella gestione delle strutture di servizi, con una diretta partecipazione degli studenti; l'individuazione di spazi di autogestione studentesca.

Per quel che riguarda la programmazione, il relatore rinvia alle norme elaborate nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1660, ipotizzando la possibilità di introdurre in quella sede o nei disegni di legge all'esame una clausola di salvaguardia per le università meridionali e per le facoltà umanistiche al fine del riequilibrio delle risorse.

In conclusione il relatore sottolinea l'esigenza di un'iniziativa politica e legislativa per arrivare ad una proposta di sdoppiamento delle università con popolazione superiore a sessantamila studenti, supportando tale proposta con adeguati piani di finanziamento pluriennali e studi urbanistici sugli insediamenti, da sottoporre all'esame della Commissione in occasione della prossima legge finanziaria.

Il ministro RUBERTI ricorda in primo luogo che la legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca (n. 168 del 1989) impegnava il Governo a presentare un disegno di legge di attuazione dei principi sull'autonomia; il Governo ha adempiuto a tale impegno con la presentazione del disegno di legge n. 1935, sul quale la protesta studentesca ha richiamato l'attenzione dell'intero paese. Questo, sotto un certo profilo, è un fatto positivo, specialmente se si ricorda la relativa freddezza dell'opinione pubblica che accompagnò l'istituzione del Ministero ed i suoi primi passi; rischia tuttavia di turbare la necessaria serenità del dibattito.

Il Ministro ricorda poi che il Governo ha operato una scelta di fondo, nell'impostare la sua politica di riforma dell'università: quella di partire dal complesso delle leggi già da vario tempo sottoposte all'esame del Parlamento. Si riferisce in particolare alla riforma degli ordinamenti didattici (da molti anni all'esame della Camera dei deputati), al disegno di legge sulla programmazione, che nasce di fatto dall'iniziativa governativa, approvato stamane dalla 7ª Commissione del Senato ed alla proposta di legge-quadro sul diritto allo studio, presentato dall'allora ministro della pubblica istruzione Galloni. Ciò dimostra - secondo il Ministro - l'atteggiamento di ampia disponibilità del Governo, che è convinto della necessità che i tre suddetti provvedimenti - cui si

aggiunge quello sull'autonomia - debbono avere un sollecito *iter* parallelo.

Il Ministro passa poi al problema delle risorse finanziarie. Afferma che a suo avviso l'impegno del Governo, che è stato capace di reperire fondi ingenti per l'edilizia e il piano di sviluppo, non è stato valutato con serenità di giudizio. Ricorda poi di aver costituito, insieme al Ministro per le aree urbane, tre Commissioni incaricate di studiare i problemi dei «megaatenei», tutto sommato poco considerati dal piano quadriennale di sviluppo 1986-1990; il Ministero ha poi interpellato tutte le università circa le rispettive necessità edilizie. In questo modo pone le basi per quel piano straordinario di intervento a favore dell'università che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via di principio.

Quanto ai problemi del personale, nei giorni scorsi è stato stipulato il contratto collettivo del comparto. Il Ministro si dice poi d'accordo con il relatore Bompiani sulla proposta di stralciare dal provvedimento governativo e da quelli connessi la parte relativa al reclutamento e allo *status* dei docenti e dei ricercatori, onde snellire il dibattito. Avverte però che il Governo aveva ritenuto opportuno inserire quella parte nel proprio disegno di legge sull'autonomia, nella convinzione che l'attuazione dell'autonomia stessa è incompatibile con gli attuali meccanismi di selezione e assegnazione dei docenti.

Il Ministro illustra poi alla Commissione quanto è stato fatto finora in attuazione della legge n. 168, per completare l'ordinamento del suo Ministero. In particolare, il consiglio di amministrazione è stato costituito nello scorso novembre; il regolamento di organizzazione degli uffici è attualmente all'esame del Consiglio di Stato; l'atto costitutivo del Consiglio nazionale della scienza e tecnologia è stato inviato ai due rami del Parlamento; il regolamento per la definizione delle aree scientifiche è in corso di elaborazione e sarà approvato prima della famosa scadenza del 26 maggio, e infine, per la individuazione degli enti di ricerca rientranti nella competenza del Ministero, è al lavoro una commissione presieduta dal professor Massimo Severo Giannini.

Il Ministro passa quindi ad occuparsi della protesta studentesca. Egli manifesta comprensione, deplorando però che sia stata favorita una confusione fra il grave e comprensibile stato di malessere accumulatosi da un lato, e il contenuto del disegno di legge sull'autonomia, che in realtà deve essere ancora esaminato. Egli guarda con amarezza alla incapacità dell'assemblea in corso a Firenze di uscire dalle proprie contraddizioni, poichè una situazione di questo genere non può giovare certo a nessuno. La delusione dei giovani rispetto alle loro speranze infatti va a detrimento del loro rapporto con le istituzioni. Il Ministro sottolinea poi che il Governo ha consapevolmente mantenuto un atteggiamento di prudente disponibilità di fronte alla protesta, nella comprensione dei motivi da cui scaturiva e pur in presenza di fattispecie di occupazione di edifici pubblici ed interruzione di pubblici servizi. Auspica quindi che sia accolta la sua apertura a favore di un confronto, ricordando di avere già incontrato i rappresentanti degli studenti degli organismi elettivi.

Quanto alle accuse rivolte dagli studenti al disegno di legge sull'autonomia, si dichiara in primo luogo sorpreso: il testo, oltre che sottoposto più volte al CUN e alla Conferenza dei rettori, è stato diffuso

ormai da molto tempo in tutte le università in migliaia di copie, e ci si poteva attendere quindi una accoglienza più serena. Il Governo, comunque, difende concordemente l'impianto del provvedimento, che non comporta affatto rischi di subalternità ai privati. Circa poi le accuse di accentuare gli squilibri fra Nord e Sud e a danno di talune aree disciplinari, tutti sono consapevoli che il conferimento di autonomia in ogni campo comporta il rischio di un accrescimento degli squilibri. Proprio per questo è necessario che il conferimento di autonomia sia accompagnato dalla costruzione di un sistema di programmazione e monitoraggio: in questo modo la volontà politica potrà avere gli strumenti per rimediare ad eventuali squilibri. Comunque - prosegue il Ministro - nell'ultimo biennio sono state assunte iniziative senza precedenti a favore della ricerca nel Mezzogiorno. Un'altra risposta in direzione del riequilibrio è offerta dalla legge sulla programmazione (n. 1660), che stamane la Commissione Istruzione del Senato ha terminato di discutere, affidandola all'esame dell'Assemblea.

Il disagio dell'area umanistica, che è profondo, non va ascritto tanto a timori circa la libertà della ricerca (che non è assolutamente in questione), quanto a un grave problema di disoccupazione intellettuale: il processo formativo non si è adattato, infatti, ad un mercato del lavoro completamente mutato. Basti pensare ai corsi di laurea in lettere e in magistero, che rimangono tradizionalmente orientati, come per il passato, ad uno sbocco nell'insegnamento nella scuola superiore ormai pressochè totalmente precluso. Il problema riguarda quindi il riordino di taluni corsi di laurea, rispetto ai quali la legge sull'autonomia non ha nulla a che vedere.

A proposito dell'autogoverno degli studenti e degli organi di rappresentanza, il Ministro ricorda che, dal confronto con i portavoce dei gruppi giovanili (tuttora del resto in corso) sono emerse due diverse tendenze, una più favorevole alla cogestione e l'altra più favorevole alla creazione di organi che si pongano in posizione dialettica rispetto alle strutture universitarie, come ad esempio il senato degli studenti. Il disegno di legge governativo ha allora deciso di prevedere entrambe queste forme di partecipazione. Il problema vero riguarda semmai la crisi di partecipazione alle elezioni studentesche, che rappresenta una questione seria su cui è necessario riflettere, e che ha indotto perfino qualche autorevole sindacalista ad ipotizzare meccanismi un po' più vincolanti per favorire l'elettorato.

In conclusione, dopo aver ribadito che se lo Stato conserva un ruolo primario nei confronti dell'università (a partire dal riconoscimento dei titoli di studio fino alla garanzia delle risorse necessarie) deve anche disporre di strumenti di programmazione adeguati, così da rimediare agli squilibri che possono emergere, il Ministro sostiene che la proposta governativa ha un buon impianto, che potrà essere certamente migliorato grazie al costruttivo apporto di tutte le forze politiche.

La senatrice ALBERICI fa presente l'esigenza di poter svolgere un'ulteriore fase di dibattito dopo la replica del Ministro ed osserva che, nonostante tutta l'enfasi posta fino ad ora sulle modificazioni preannun-

ciate dal Governo, il Ministro si è limitato ad esprimere una generica disponibilità ad accettare emendamenti al testo governativo.

Il ministro RUBERTI precisa di aver chiesto al Consiglio dei ministri la necessaria autorizzazione a presentare emendamenti sulle materie e con i contenuti già illustrati. Egli è pertanto impegnato in tal senso.

La senatrice ALBERICI deplora allora la pochezza della proposta del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca, in relazione ai disegni di legge nn. 1935, 26, 1483, 1813 e 2047

Riprende il dibattito sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il presidente SPITELLA richiama l'attenzione sulla questione della rappresentanza degli studenti.

La senatrice CALLARI GALLI è d'accordo con il senatore Bompiani di ascoltare gli studenti eletti negli organismi rappresentativi. Ciò però non basta, in questa fase della vita universitaria, caratterizzata da un diffuso desiderio di partecipazione in forme diverse dalle rappresentanze elettive. Di fronte alla caduta della partecipazione degli studenti ai meccanismi elettivi, vi è stato un generale consenso sulla necessità di trovare forme nuove di coinvolgimento e, dal momento che l'università negli ultimi due mesi ha dimostrato che negli studenti vi è un desiderio molto vivo di partecipazione, occorre cogliere l'occasione e dimostrare la capacità di dar vita ad un confronto con loro. Condivide l'amarezza del ministro Ruberti, alla quale però aggiunge la volontà di trovare occasioni di dialogo con gli studenti: ricorda la proposta di invitare l'assemblea di Firenze ad esprimere una delegazione che incontri la Commissione. Obiettare che gli studenti si sono rivelati incapaci di farlo rappresenta una pregiudiziale chiusura; spera invece che in questa occasione le istituzioni - di cui tutti lamentano l'isolamento dal Paese - sappiano rompere il diaframma.

La senatrice ALBERICI ricorda che il Presidente della Commissione cultura della Camera ha espresso disponibilità a incontrare sia i rappresentanti eletti dagli studenti, sia quei settori che non si sentono adeguatamente rappresentati dai primi.

Il senatore VESENTINI è d'accordo e ricorda che per la elaborazione della legge istitutiva del Ministero dell'università la Commissione ha incontrato la più grande varietà di interlocutori; dagli incontri la Commissione non uscirà nè condizionata nè sminuita.

Il senatore BOMPIANI, nell'apprezzare lo spirito di collaborazione che anima tutti, osserva che sarebbe preferibile effettuare le audizioni in

sede di Comitato ristretto, e non nel corso di una formale indagine conoscitiva, per poter operare con maggiore agio e snellezza. Richiama poi l'attenzione sul pericolo di delegittimare gli studenti liberamente eletti secondo le leggi ed i principi della democrazia rappresentativa. Propone quindi che la Commissione inviti gli studenti eletti nel CUN affinché vogliano organizzare un gruppo di studenti, rappresentativo di tutte le realtà del mondo studentesco, che incontrerà il Comitato ristretto.

Il senatore AGNELLI Arduino osserva che occorre essere consapevoli delle enormi difficoltà di individuare i soggetti da ascoltare, nell'ambito di un'indagine conoscitiva, specialmente per quanto riguarda gli studenti le cui posizioni appaiono molto differenziate. Se da un lato è possibile individuare alcuni interlocutori nei rappresentanti degli studenti dei corsi di facoltà, dei consigli di amministrazione e di quelli delle opere universitarie nonché del CUN, appare problematico stabilire chi possa rappresentare il cosiddetto movimento degli studenti privilegiando, come si suggerisce da qualche parte, le assemblee nazionali rispetto a quelle di facoltà. Infatti è una costante nei movimenti universitari il dualismo tra chi è disposto a istituzionalizzarli e chi lo rifiuta categoricamente e non ritiene che non se ne debba tener conto. È sicuramente opportuno raccogliere il maggior numero di opinioni proprio per arricchire la conoscenza sui temi dibattuti e condivide la proposta del senatore Bompiani di invitare gli studenti eletti nel CUN affinché si facciano promotori, anche presso gli studenti occupanti, per la individuazione di una delegazione che possa essere ascoltata dalla Commissione.

Il senatore CHIARANTE ricorda che nel momento di maggiore tensione delle agitazioni studentesche negli anni '70, la Commissione cultura della Camera dei deputati della quale egli faceva parte, decise di ascoltare, in sede di Comitato ristretto, proprio gli studenti dell'università di Milano protagonisti in quei giorni di una particolare recrudescenza della protesta, rivolgendosi direttamente alla loro assemblea e riuscendo in quel modo ad instaurare un rapporto diretto tra le istituzioni e i giovani raccogliendo peraltro utili indicazioni in ordine alle loro esigenze. Ritiene che la Commissione potrebbe assumere la medesima iniziativa ascoltando non soltanto i rappresentanti del CUN come suggeriva il senatore Bompiani, ma anche una delegazione dell'assemblea nazionale di Firenze o anche dell'università di Palermo, senza per questo compromettere le regole democratiche.

Il senatore MANZINI, dopo aver affermato che in una democrazia rappresentativa non si può prescindere dalle regole che la governano, ammette l'importanza di ascoltare gli studenti: ciò, però, potrebbe avvenire, in sede di Comitato ristretto, che permette una maggiore agilità procedurale e come del resto pare che avvenne in una precedente occasione secondo quanto ricordato dal senatore Chiarante. Qualora invece si voglia scegliere la procedura dell'indagine conoscitiva non ritiene praticabile altra soluzione che quella indicata dal senatore Bompiani.

La senatrice ALBERICI precisa che la ragione per la quale la sua parte politica ha espresso preferenza per la procedura dell'indagine conoscitiva è legata alla opportunità che si dia idonea pubblicità e ufficialità a un dibattito così rilevante come quello sull'autonomia. Se però la sede del Comitato ristretto è ritenuta più idonea a permettere l'audizione di tutte le componenti studentesche, il Gruppo comunista non ha alcuna difficoltà ad accedervi con la raccomandazione che almeno per uso interno si possa avere la resocontazione delle audizioni. Rispetto poi alla democrazia rappresentativa nessuno ne disconosce il valore pur se tutti sono consapevoli dei suoi problemi di funzionamento tanto che da tempo si discute di riforme istituzionali. E la crisi della democrazia rappresentativa è stata constatata proprio dagli studenti le cui rappresentanze si sono rivelate fallimentari. Ritiene quindi importante dar voce alle opinioni anche disparate degli studenti invitando non soltanto coloro che sono riuniti nell'assemblea nazionale di Firenze ma anche le singole sedi universitarie occupate nella consapevolezza che la Commissione non è certo tenuta a recepire le indicazioni dei soggetti ascoltati come è già avvenuto in un'altra importante occasione, quale l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, pur se provenivano da autorevoli personalità.

Il relatore BOMPIANI esprime soddisfazione per il favorevole avvio della discussione, e precisa che gli inviti e le audizioni potranno essere suddivisi per gruppi, per fare in modo che possano essere ascoltate tutte le diverse articolazioni della componente studentesca.

La senatrice ALBERICI suggerisce di costituire un Comitato ristretto per procedere alle audizioni, e di tenere una seduta della Commissione per valutare i risultati delle stesse e decidere circa le modalità di prosecuzione dei lavori.

Il senatore MANZINI ritiene che la Commissione potrà decidere sul prosieguo dei lavori al termine delle audizioni.

Il presidente SPITELLA invita i Gruppi a fornire i nomi per la costituzione del Comitato ristretto con il compito di procedere nelle audizioni, riservandosi, al termine, di convocare una successiva riunione della Commissione per decidere sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Svolgimento di interrogazioni

Il sottosegretario SAPORITO risponde all'interrogazione n. 3-01016 presentata dai senatori Vesentini, Riva e Cavazzuti in merito alla determinazione n. 2043 della Corte dei conti relativa all'avvio di una trattativa privata per l'acquisto di un immobile da adibire a sede da parte dell'Agenzia spaziale italiana. Il sottosegretario Saporito premette che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) gode di una sua propria autonomia di decisione, e, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva, opera con

procedure di diritto privato: pertanto, non tutti gli atti dell'ASI sono inviati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), che non esercita su detto organismo una vigilanza in senso proprio. Al Ministero infatti sono inviati soltanto gli atti più rilevanti, indicati dalla legge istitutiva. Tuttavia il Ministero, in seguito alla segnalazione pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede a richiedere all'ASI di uniformarsi alla determinazione della Corte dei conti e si preoccupò di contattare informalmente gli organi competenti dell'ASI per acquisire ulteriori informazioni. Da tali contatti si è constatato che l'ASI si è rivolta, nella vicenda di cui si sta trattando, al Consiglio di Stato, seguendo la procedura suggerita da tale organo, che si è rivelata in contrasto con quella auspicata dalla Corte dei conti. Il sottosegretario Saporito sottolinea il fatto che ci si trova di fronte ad un ente la cui natura giuridica costituisce in qualche modo una novità, e che il Ministero è propenso a valorizzarne l'autonomia, consentendo all'Agenzia di crearsi propri spazi d'iniziativa. Rileva inoltre che, per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile, l'ASI non può, per legge, richiedere pareri all'Ufficio tecnico erariale (UTE), e pertanto la richiesta di parere di congruità in ordine al valore di mercato ed alle condizioni di cessione dell'immobile era stata richiesta all'UTE dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica. Contemporaneamente il Ministero aveva provveduto ad interpellare il CIPE per dare comunicazione dell'intento dell'ASI di voler utilizzare una parte dei propri fondi all'acquisto dell'immobile da destinare a sede.

Inoltre il sottosegretario Saporito comunica che alcuni giorni fa è pervenuta al MURST la richiesta da parte della società proprietaria dell'immobile di soprassedere circa il parere dell'UTE a causa della scadenza, in data 31 gennaio 1990, del termine concesso all'ASI per esercitare il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile. D'altra parte il Ministro del bilancio, in qualità di vice presidente del CIPE, ha comunicato di non poter mettere all'ordine del giorno del Comitato la questione dell'acquisto dell'immobile fino a quando l'ASI non si sarà adeguata agli orientamenti espressi dalla determinazione della Corte dei conti. In conclusione, il sottosegretario Saporito dichiara che l'operazione di acquisto dell'immobile in questione deve considerarsi fallita. Non si può peraltro ritenere che l'ASI abbia agito scorrettamente, e ricorda in proposito che, oltre alla consulenza richiesta al Consiglio di Stato, fu nominato anche un comitato di esperti per avere un parere di congruità circa le modalità dell'acquisto. Allo stato attuale delle cose, si pone comunque per l'ASI il problema di disporre di una sede idonea allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. A questo proposito ritiene che forse da parte dell'organo di vigilanza dovrebbe essere rimeditata la peculiare natura dell'Agenzia, che il Parlamento ha voluto fornire di una speciale autonomia. Se non si chiarisce questo aspetto, conclude il sottosegretario Saporito, sarà difficile anche in futuro per l'ASI dotarsi di strutture adeguate.

Il senatore VESENTINI si dichiara insoddisfatto, e, pur comprendendo le difficoltà connesse con l'avvio di una nuova gestione autonoma, ritiene che l'inizio dell'attività dell'ASI, per quanto riguarda la questione oggetto dell'interrogazione, non può certo definirsi

incoraggiante. Pur ritenendo esaurienti sotto il profilo formale le dichiarazioni del Sottosegretario, osserva che il dato più significativo è che l'ASI ha manifestato l'intenzione di acquistare per un prezzo di sessantadue miliardi un immobile che l'anno precedente era stato acquistato dal Banco di Roma al prezzo di diciannove miliardi e mezzo. A questo proposito, si dichiara curioso di conoscere il parere dell'UTE, quando questo verrà espresso, tanto più che i lavori di restauro, valutati per quattro miliardi, non sono stati eseguiti, e la Corte dei conti si è soffermata, tra l'altro, sull'esiguità del capitale sociale della società proprietaria, la «Quirina 81», di recente incorporata da un'altra società, la «Finroma immobiliare». Inoltre, prosegue il senatore Vesentini, il sottosegretario Saporito non si è soffermato sul fatto che il MURST e il Ministero del tesoro hanno accelerato le procedure, trasmettendo il nulla osta relativo alla deliberazione di variazione del bilancio, preliminare all'acquisto dell'immobile, prima che il collegio dei revisori dell'ASI esprimesse le sue riserve sulla proposta di acquisto.

Il senatore Vesentini segnala a questo proposito che il rilievo della Corte dei conti riguarda il fatto che il regolamento del CNR, del quale l'ASI si avvale provvisoriamente, prevede che ogni variazione di bilancio sia accompagnata dalla relazione dell'organo di controllo.

Il presidente BONO PARRINO dichiara chiuso lo svolgimento dell'interrogazione.

La seduta termina alle ore 19,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

160ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***BERNARDI**

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

PER LA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE PERTINI

Il presidente BERNARDI pronuncia commosse parole di cordoglio per la scomparsa del presidente Sandro Pertini, ricordando l'indimenticabile impegno e la passione con cui ha svolto il proprio mandato, avvicinando come pochi altri il popolo italiano alle istituzioni e mantenendo vivi i valori della democrazia e della civiltà nel periodo buio della Repubblica. Rinnova quindi la sua profonda partecipazione al lutto dei familiari e della nazione intera. La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA**Nomina del Presidente dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)

Il presidente BERNARDI riferisce alla Commissione sulla proposta di nomina del candidato alla presidenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste, nella persona del professor Paolo Fusaroli. Dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato, soffermandosi sulla sua qualificazione culturale e sulla vasta esperienza internazionale accumulata, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ULIANICH chiede al Presidente-relatore ulteriori notizie in merito all'esperienza specifica nel settore del candidato, che non emergono dal *curriculum*. Egli ritiene infatti che il Parlamento dovrebbe esprimersi in base alle peculiari capacità professionali del

candidato in ordine ai problemi da risolvere, senza tener conto della sua eventuale appartenenza ad un partito.

Al riguardo il presidente BERNARDI precisa che la proposta di nomina è giustificata non solo dalla vasta esperienza internazionale dell'interessato, ma anche dall'ampia capacità manageriale acquisita dal candidato attraverso la gestione di un ateneo e l'organizzazione di una rete di rapporti internazionali.

Il senatore ULIANICH dichiara che si asterrà per rispetto alla persona del candidato.

Il senatore VISIBELLI afferma che dal curriculum molto brillante del candidato non è dato di cogliere esperienze specifiche nel settore della portualità che, secondo la sua parte politica, restano fondamentali anche in una logica di spartizione partitica delle nomine.

Il senatore BISSO si associa alle considerazioni del senatore Ulianich in quanto la scelta del Governo, conformemente a quanto è avvenuto finora, sembra prescindere dalle specifiche conoscenze ed esperienze del candidato in ordine al settore in cui dovrà operare.

Il senatore PATRIARCA riconosce, a nome del proprio Gruppo, l'utilità della scelta operata dal Governo che ha proposto un candidato sicuramente capace, in virtù anche della propria esperienza universitaria a Trieste, di dirigere uno degli enti più caratteristici della città, nonché di garantire i collegamenti internazionali di cui ha bisogno, soprattutto con i paesi dell'Est europeo.

Dopo che il presidente BERNARDI ha sottolineato, nel replicare agli intervenuti, la propria convinzione dell'utilità di stabilire un nesso tra cultura e politica, si passa alle votazioni.

Partecipano i senatori Andò, Bernardi, Bisso, Chimenti, Coletta, Gambino, Giustinelli, Golfari, Ianniello, Lauria, Mariotti, Nieddu, Patriarca, Pinna, Rezzonico, Sanesi, Ulianich, Visconti, Visibelli e Zangara (in sostituzione del senatore Covello).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con dodici voti favorevoli, due contrari e sei astensioni.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)

Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)

Pecchioli ed altri: Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

In via preliminare il presidente BERNARDI invita i membri della Commissione a contenere i propri interventi, al fine di poter concludere i lavori nella giornata di domani, rispettando il termine improrogabile fissato dal presidente Spadolini. Al riguardo il senatore VISIBELLI preannuncia che i senatori del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale rinunceranno ad illustrare i propri emendamenti qualora anche negli altri Gruppi prevarrà l'orientamento ad accelerare i tempi della discussione. La sua parte politica, d'altra parte, è disponibile ad accogliere l'invito del Presidente anche in quanto convinta che il testo accolto dalla Commissione sarà profondamente rielaborato in Assemblea. Sul punto interviene altresì il senatore STRIK LIEVERS, proponendo di anticipare l'orario di inizio della seduta pomeridiana. Il presidente BERNARDI si riserva di prendere una decisione alla fine della seduta antimeridiana. La Commissione conviene.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 21.1bis, interamente sostitutivo dell'articolo 21, con il quale il Gruppo federalista intende proporre una disciplina delle risorse pubblicitarie completamente alternativa rispetto a quella proposta dal Governo. L'emendamento prevede infatti il divieto per il servizio pubblico radiotelevisivo di trasmettere messaggi pubblicitari, valendosi di sovvenzioni dirette da parte dello Stato. Il senatore Strik Lievers sottolinea che la proposta non intende certamente favorire le grandi emittenti nazionali private ma, al contrario, porre a disposizione dell'intero settore privato una quantità di risorse tali da consentire un effettivo pluralismo.

Il senatore Strik Lievers illustra altresì il subemendamento 21.2/4 all'emendamento 21.2 del Governo, che propone di calcolare il limite massimo degli introiti pubblicitari per la concessionaria pubblica applicando a quello stabilito per l'anno precedente la metà e non l'intera variazione percentuale prevista per il gettito dell'anno in corso.

Il senatore ANDÒ illustra l'emendamento 21.1, interamente sostitutivo dell'articolo 21, premettendo che la proposta trae alcune conseguenze logiche dallo stesso testo governativo e dagli articoli finora esaminati. L'introduzione del concetto di concessione e la sostituzione di un sistema misto al precedente regime di monopolio pongono innanzitutto sullo stesso piano i concessionari, obbligando i privati che svolgeranno il servizio radiotelevisivo a rispettare le regole fissate dall'autorità pubblica. Dalla necessità di rispettare tale *par condicio* tra i concessionari discende quindi che la eventuale fissazione di maggiori vincoli a carico di uno di essi dovrà comportare una proporzionale compensazione. In tale ottica, la previsione di un tetto pubblicitario per la concessionaria pubblica potrebbe d'altra parte risolversi in una ingiustificata protezione della medesima introducendo una distorsione

nel concetto del ruolo del concessionario pubblico in un sistema misto, che il Governo sembra aver finora adottato. È evidente che, stante l'unicità dell'istituto prescelto, l'accesso alle risorse deve essere uguale per tutti i concessionari, non è più concepibile la riserva di alcune attività ad un solo concessionario, nè si possono adeguare le caratteristiche del servizio alla natura del soggetto. Pur comprendendo che il Governo intende rispettare una situazione di fatto consolidatasi nel tempo e le professionalità specifiche acquisite da parte della concessionaria pubblica, il senatore Andò si dichiara convinto che anche nell'ambito del sistema della partecipazioni statali lo Stato non può presentarsi esso stesso come gestore, nè le società operanti in tale sistema possono essere aprioristicamente privilegiate. Aggiunge altresì che, anche nell'ambito di logiche politiche o culturali, l'indifferenza per i risultati economici potrebbe ledere il concetto stesso di comunicazione, nonchè il pluralismo della comunicazione. Illustrando dettagliatamente l'emendamento, il senatore Andò sottolinea che esso intende recuperare al Parlamento una centralità di decisione in una logica basata sul concetto di Stato-comunità. A tal fine l'emendamento propone, tra l'altro, l'abrogazione delle leggi nn. 103/75 e 10/85, proponendo con ciò anche la soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, che si troverebbe ad avere, nell'ambito del nuovo sistema misto, solo il compito davvero singolare di eleggere il Consiglio di amministrazione di un'impresa privata, al di fuori delle indicazioni dei soci e con il rischio di introdurre ulteriori alterazioni economiche all'interno dell'azienda.

Il ministro MAMMÌ, illustrando l'emendamento 21.2, sostitutivo dell'articolo 21, svolge alcune considerazioni sulla proposta del senatore Andò, affermando innanzitutto che il Governo ritiene fondamentale per l'impianto del disegno di legge l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 21. Pur riconoscendo l'intima coerenza dell'emendamento illustrato dal senatore Andò, il Ministro afferma che esso richiederebbe dei chiarimenti preliminari in ordine alla scelta di un sistema misto o interamente privato ovvero, spingendo il ragionamento alle sue estreme conseguenze, in ordine alla privatizzazione della Rai. Al riguardo ricorda che la fissazione di un tetto pubblicitario per la concessionaria pubblica non fu stabilita in presenza di grandi emittenti private - che si sono costituite successivamente - nè per difendere le risorse dell'editoria e della stampa, ma soprattutto perchè il finanziamento attraverso le entrate pubblicitarie determina inevitabilmente un diverso modo di svolgere il servizio televisivo. La scelta proposta dal senatore Andò implica inoltre anche la possibilità di commissionare al privato concessionario un certo tipo di trasmissioni, assegnandogli conseguentemente dei contributi pubblici. Inoltre, che sostituendo una concessione all'attuale convenzione con la Rai, le indicazioni sui programmi da trasmettere verrebbero dal Governo e non più dalla Commissione parlamentare di vigilanza, delineandosi in tal modo un contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze del 1974 e del 1976. In definitiva, il Ministro afferma che il problema del tetto pubblicitario è legato alla necessità di mantenere al servizio pubblico la sua natura, pur dichiarandosi disponibile a parziali

modifiche del testo governativo, prevedendo ad esempio che il tetto sia fissato dal Garante. Riferendosi infine alle indicazioni formulate dalla 5ª Commissione permanente, il Ministro afferma che l'eventuale raddoppio del limite del 4 per cento, con la contestuale soppressione del tetto pubblicitario, potrebbe produrre ricadute negative non solo sul maggior gruppo privato, ma anche sulle emittenti locali e sull'editoria, rafforzando in definitiva l'oligopolio esistente.

Il senatore PINNA illustra il subemendamento 21.1/1, volto a sopprimere il comma 1 dell'emendamento governativo. Ad avviso del Gruppo comunista, la fissazione di un tetto alle entrate pubblicitarie della concessionaria pubblica, aggiungendosi ai previsti indici di affollamento, creerebbe infatti per la stessa un doppio vincolo traducendosi in un ingiustificato vantaggio per i privati. La concessionaria pubblica si troverebbe infatti a disposizione uno spazio di manovra estremamente limitato per cui sarebbe inevitabile trasmettere gli *spots* pubblicitari ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dai privati. La preoccupazione espressa dal Ministro circa il rischio che anche la concessionaria pubblica diventi una emittente commerciale non sembra poi fondata, in quanto la leva degli indici di affollamento è sufficiente a regolare le risorse pubblicitarie. Tenendo conto che in Italia vengono trasmessi 800.000 *spots* all'anno a fronte dei 400.000 di tutto il resto d'Europa, il senatore Pinna ritiene che una manovra basata solo sugli indici di affollamento avrebbe il vantaggio di indurre le emittenti a limitare il numero degli *spots* elevandone però il prezzo, con positive conseguenze per la qualificazione anche dei privati e per la qualità delle trasmissioni. Il senatore Pinna chiede infine dei chiarimenti sul testo governativo che non specifica chi dovrebbe prevedere il gettito pubblicitario complessivo, nè chiarisce se tale gettito sia riferito al solo mezzo televisivo o anche agli altri mezzi di comunicazione.

Il senatore Pinna illustra quindi l'emendamento 21.2/2 volto a sopprimere, nell'ambito del comma 1, la qualificazione di «fonte accessoria di proventi» per il gettito della concessionaria pubblica. Illustra infine l'emendamento 21.2/3, sempre al comma 1, volto a specificare che il gettito pubblicitario preso in considerazione sia esclusivamente quello trasmesso dal mezzo televisivo.

Il senatore VISIBELLI illustra gli emendamenti 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9 al testo originario dell'articolo 21. Esprime quindi talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento 21.2.

Il senatore FIORI illustra due emendamenti modificativi dell'articolo 21 affermando altresì che il tetto alla concessionaria pubblica era stato posto negli anni Settanta per sovvenire alle necessità del settore della carta stampata che in quell'epoca era in grave crisi. Osserva altresì che talune preoccupazioni espresse dal Ministro, in relazione all'eccessivo carattere commerciale che i programmi della RAI potrebbero assumere, trovano soluzione nell'indice di affollamento pubblicitario da fissare in sede di articolo 5, indice che rende pertanto superfluo ed invece penalizzante per la Rai anche la determinazione di un tetto agli introiti pubblicitari.

Ricordato come la sua parte politica è anche favorevole all'abrogazione di un canone che appare in questa fase un puntello al tetto della Rai e un reale strumento per incrementare le risorse dei privati, osserva, in relazione all'emendamento illustrato dal senatore Andò, che la legge n. 103 aveva lo scopo di sottrarre la Rai all'influenza dominante del Governo e quindi delle forze di maggioranza per consentire invece un reale controllo del Parlamento. Se è vero che la Commissione di vigilanza non funziona, egli prosegue, ciò accade per responsabilità degli stessi partiti di maggioranza che hanno infeudato la Rai e che non tollerano un controllo parlamentare autonomo. Afferma pertanto di non condividere la soppressione della Commissione parlamentare di vigilanza.

Si passa al parere sugli emendamenti. Il relatore GOLFARI si dichiara contrario al 21.1*bis*, si rimette al Governo sul 21.1, esprime parere favorevole sul 21.2 del Governo prospettando l'opportunità che sia il Garante a stabilire il tetto agli introiti. Si dichiara quindi contrario agli altri subemendamenti ed emendamenti.

Il ministro MAMMI, espressosi in senso contrario sul 21.1*bis*, apporta talune correzioni formali al testo del 21.2 ed afferma di ritenere preferibile la soluzione prevista dal testo per quanto riguarda l'autorità che deve stabilire il tetto agli introiti. Con riferimento alla variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario, dichiara che necessariamente la previsione è quella effettuata dal soggetto che è responsabile della fissazione del tetto.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.1, fa presente che esso rinvia ad un sistema completamente privato e dichiara altresì che a suo avviso gli indici di affollamento non rappresentano uno strumento sufficiente per risolvere i problemi da lui sollevati nel precedente intervento; invita pertanto i presentatori a ritirarlo. Si dichiara contrario sugli altri emendamenti.

Il senatore LAURIA, nel condividere le dichiarazioni del senatore Andò, nonché quelle contenute nel parere della Commissione bilancio che a suo avviso non si può ignorare, osserva come dalle considerazioni svolte dal Ministro emerga un concetto di servizio pubblico in ogni caso da assistere e comunque non autosufficiente sul piano economico. Affermato altresì che il tetto rappresenta un elemento distorsivo e che era stato determinato negli anni '70 per motivi contingenti, osserva che dal suo abbandono ne sortirebbero effetti benefici per il mercato. Rilevato altresì come si stiano ventilando ipotesi diverse sul servizio pubblico, quali anche quella recentemente illustrata dall'onorevole La Malfa, esprime perplessità sulle indicazioni che emergono al di fuori del lavoro della Commissione, prospettando l'opportunità che l'impianto complessivo della legge non venga alterato. Il senatore Lauria si dichiara quindi disponibile a votare l'emendamento governativo e quindi ad accedere alla proposta di ritiro del 21.1 con riserva di riproporlo in Assemblea.

Il senatore ANDÒ dichiara, a nome di tutti i firmatari, di ritirare l'emendamento 21.1 con l'unica motivazione che l'esame in questa sede

rischierebbe di compromettere la conclusione in tempi rapidi dei lavori della Commissione. Riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, fa presente che nell'intervento del Ministro vi è confusione tra la filosofia del servizio pubblico ed il suo oggetto; per quanto concerne la Commissione parlamentare di vigilanza fa presente che l'emendamento 21.1 manteneva un potere di indirizzo del Parlamento, riportandolo tuttavia ad un corretto gioco dei ruoli in un sistema istituzionale.

Si passa quindi alla votazione.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.1*bis*, nonché i subemendamenti 21.2/1, 21.2/2 e 21.2/4. È ritirato il subemendamento 21.2/3.

In sede di votazione dell'emendamento 21.2 il senatore Vella dichiara il voto favorevole della sua parte politica, affermando che le nuove modalità di fissazione del tetto rappresentano una soluzione equilibrata sia per mantenere un limite ad una eccessiva tendenza commerciale della Rai sia per assicurare un adeguato spazio all'emittenza privata. Afferma altresì che talune indicazioni contenute nell'emendamento del senatore Andò trovano rispondenza nell'emendamento governativo, assicurando certezza e rapidità di decisioni sulla questione del tetto. Osserva inoltre che non è opportuno a suo avviso affidare al Garante la funzione di stabilire il tetto, in quanto il ruolo del Garante stesso è piuttosto di controllo.

Il senatore GIUSTINELLI esprime il voto contrario del Gruppo comunista sull'emendamento 21.2, affermando che il tetto rappresenta una misura penalizzante per la concessionaria pubblica e che invece talune esigenze concernenti le trasmissioni possono trovare soluzione compiuta regolando gli indici di affollamento. Rilevato altresì come l'emittenza locale debba essere supportata dallo Stato e in particolare dalle Regioni, dichiara che la sua parte politica è favorevole ad una Rai che sta sul mercato con una dimensione imprenditoriale e che fruisce di risorse pubblicitarie nel limite degli indici di affollamento determinati dall'articolo 5.

Dopo che il senatore FIORI ha dichiarato il suo voto contrario, il senatore PATRIARCA annuncia il voto favorevole dei senatori della Democrazia cristiana sull'emendamento 21.2, esprimendo la sensibilità della sua parte politica verso le considerazioni del ministro Mammi con particolare riguardo alla esigenza di attenuare il carattere commerciale delle trasmissioni del servizio pubblico, esigenza che verrebbe frustrata dalla corsa all'accaparramento delle entrate pubblicitarie. Affermato inoltre che i senatori democristiani hanno presentato una proposta organica di ridefinizione del servizio pubblico, dichiara che qualora si evidenziasse la possibilità di modificare in Assemblea gli orientamenti concordati l'emendamento potrebbe essere ripreso in considerazione.

Il senatore VISIBELLI dichiara il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento del Governo, che rappresenta un duro colpo alle funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, rilevando la

sua contrarietà al canone come mezzo di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore COLETTA dichiara il voto favorevole del Partito repubblicano.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 21.2. Sono pertanto preclusi gli emendamenti riferiti al testo originario dell'articolo 21.

Si passa agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 21.0.2, 21.0.3 e 21.0.4 concernenti rispettivamente l'obbligo per il servizio pubblico di sensibilizzare i cittadini sulle questioni relative al ruolo delle televisioni rispetto allo sviluppo dei bambini, la natura di pubblici ufficiali dei dirigenti del servizio pubblico radiotelevisivo e l'obbligo di reintegro di informazione in caso di informazione non completa.

Su tali emendamenti si esprimono in senso contrario il relatore e il Governo.

Tali emendamenti, posti ai voti, sono respinti.

Si passa all'articolo 22.

Il senatore FIORI illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo volto ad abrogare il canone.

Il ministro MAMMÌ illustra l'emendamento 22.1 con il quale si mantiene il canone, unificando i versamenti per bianco e nero e colore e modificando le norme che riguardano la detenzione di uno o più apparecchi televisivi.

Dopo un chiarimento del Ministro è ritirato il subemendamento 22.1/1.

Il senatore VISIBELLI illustra alcuni emendamenti al testo iniziale del Governo, ricordando che la sua parte politica è contraria ad un canone che è utilizzato unicamente per sostenere un servizio pubblico lottizzato dalla maggioranza e dall'opposizione comunista.

Il senatore ANDÒ, illustrato un emendamento modificativo del testo originario del Governo, dichiara di non comprendere il motivo in base al quale il Governo ha abbandonato l'ipotesi iniziale di sopprimere il canone e di istituire una imposta, affermando che tale abbandono comporterà il persistere di una situazione di confusione anche con riguardo al legame tra pagamento e possesso dell'apparecchio ovvero ricezione dei programmi.

Il relatore GOLFARI esprime in senso contrario sull'emendamento del senatore Fiori e su quelli presentati dal senatore Visibelli,

dichiara di rimettersi al Governo sull'emendamento 22.1 affermando di essere in linea di principio più favorevole al concetto di imposta che a quello di canone.

Il ministro MAMMÌ, associatosi al parere del relatore sugli emendamenti presentati dai senatori Fiori e Visibelli, si dichiara contrario all'emendamento del senatore Andò, ricordando che il Governo aveva modificato la sua impostazione originaria a seguito di accordi di maggioranza e anche delle reazioni suscitate nella concessionaria pubblica e nell'opinione pubblica alla notizia della trasformazione del canone in imposta.

Si passa alla votazione. Posto ai voti, è respinto l'emendamento del senatore Fiori.

È messo ai voti ed approvato, con una modifica formale, l'emendamento 22.1. Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti al testo originario dell'articolo 22.

Si passa quindi all'esame di emendamenti che introducono articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22.

Il senatore GIACOVAZZO dichiara innanzitutto di ritirare l'emendamento 22.01, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ed illustra l'emendamento 22.02 concernente l'emittenza comunitaria.

Dopo che il relatore GOLFARI ha ritirato l'emendamento 22.0.3, il senatore FIORI dichiara di far proprio l'emendamento 22.0.4 presentato dai senatori Dujany e Riz al momento non presenti in Commissione. Dichiara al riguardo che si tratta di una questione di notevole rilievo, che deve essere comunque affrontata anche se eventualmente con modalità che possono essere modificate in sede di esame in Assemblea.

Dopo che il relatore GOLFARI ha comunicato che i senatori Dujany e Riz saranno presenti nella seduta pomeridiana, è accantonato l'esame dell'emendamento 22.0.4.

Il senatore STRIK LIEVERS presenta un subemendamento al 22.0.2 volto a estendere l'emittenza comunitaria anche all'ambito nazionale.

Il senatore PINNA dichiara che la questione posta nell'emendamento 22.0.2 è di notevole rilievo e che tuttavia occorre un approfondimento per coordinare anche altre previsioni normative per quel che concerne l'emittenza comunitaria.

Dopo interventi dei senatori MARIOTTI e GOLFARI, nonché del ministro MAMMÌ, il presidente BERNARDI propone che la seduta pomeridiana sia sospesa alle ore 20 e che riprenda alle ore 21 per concludersi tra le 22,30 e le 23.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

159ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

VETTORI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bonferroni, Castagnetti e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre 1989.

Il relatore ALIVERTI illustra una serie di emendamenti diretti a razionalizzare l'impianto complessivo del testo e riguardanti, in particolare, le autorizzazioni amministrative per gli impianti idroelettrici e gli elettrodotti, la costituzione di società da parte dell'Enel, le normative di settore in materia di idrocarburi e geotermia, le procedure di concessione e di autorizzazione per la lavorazione e il deposito di oli minerali nonché il recepimento delle direttive comunitarie concernenti la disciplina del settore petrolifero. Il relatore Aliverti, infine, propone che ulteriori emendamenti vengano presentati in tempo utile, tale da consentire alla Commissione di esaminarli nella prossima seduta in un testo organicamente riformulato.

Il presidente VETTORI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore.

Il senatore GIANOTTI conviene sulla proposta del relatore circa la presentazione di nuovi emendamenti e chiede chiarimenti sugli aspetti istituzionali - dal Gruppo comunista ritenuti fondamentali - con particolare riferimento alle ipotesi di ristrutturazione della Direzione

generale delle fonti di energia, alla riforma dell'ENEA e alla compatibilità del disegno di legge in esame con le normative comunitarie.

Il relatore ALIVERTI fornisce precisazioni sugli aspetti istituzionali, che non sono oggetto degli emendamenti testè illustrati, in attesa di nuove proposte che al riguardo potrebbero essere annunciate; sull'armonizzazione con le normative comunitarie ricorda che il proposto articolo 22-bis prevede, per il settore petrolifero, un meccanismo di adeguamento automatico.

Il senatore GIANOTTI ribadisce la priorità dell'esame degli aspetti istituzionali.

Il sottosegretario FORNASARI concorda con il relatore sulla procedura da seguire e precisa che la proposta di ristrutturazione della Direzione generale delle fonti di energia è in corso di esame alla Camera dei deputati; dichiara infine la disponibilità del Governo ad avviare la riforma dell'ENEA non appena si sia pervenuti a un accordo sostanziale sull'impianto complessivo del disegno di legge n. 1803.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Baiardi ed altri: Modificazioni alla legge 19 maggio 1976, n. 398, in materia di interventi per il settore distributivo (1165)

(Rinvio)

Prima di iniziare l'esame del testo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 1989, il sottosegretario CASTAGNETTI comunica che il Governo ha elaborato uno schema di disegno di legge, diretto a disciplinare organicamente il settore del commercio ambulante, e che esso sarà portato quanto prima all'esame del Consiglio dei Ministri.

Il presidente VETTORI propone quindi di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo, in attesa del preannunciato testo del Governo. Conviene la Commissione.

L'esame viene quindi rinviato.

Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1545)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il sottosegretario CASTAGNETTI comunica la determinazione del Governo di recedere dall'intento di modificare l'intera normativa del settore, disciplinata dalla legge n. 80 del 1980; conferma altresì il consenso del Governo sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante, già deciso nella seduta del 9 maggio 1989.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta del 27 febbraio.

Il sottosegretario BONFERRONI si sofferma sulle ragioni che hanno indotto il Ministro dell'industria a proporre le modifiche al disegno di legge in titolo.

Il relatore ALIVERTI si dichiara favorevole ad accogliere gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario BONFERRONI esprime il consenso del Governo per il passaggio del disegno di legge in titolo alla sede deliberante, già deciso dalla Commissione unanime nella seduta del 1ª febbraio 1989.

Il presidente VETTORI assicura che provvederà, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, a richiedere al Presidente del Senato la prevista autorizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

VETTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il rappresentante del Governo illustra due emendamenti che recepiscono le indicazioni contenute nel parere espresso dalla 5ª Commissione in data 9 maggio 1989: con il primo si precisa che il ricorso ai professionisti esterni è consentito solo nel caso non sia possibile utilizzare il personale dipendente (articolo 1), mentre con il secondo si conferma in modo più esplicito il limite dell'80 per cento per i compensi dei professionisti, riferito alle tariffe corrisposte dagli utenti per i relativi servizi (articolo 7).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Aliverti ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (281);

Galeotti ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (821);

Pizzol ed altri: Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 281 e 821; esame e rinvio del disegno di legge n. 1962)

Si riprende l'esame dei disegni di legge nn. 281 e 821, sospeso nella seduta del 9 maggio 1989, e ha inizio l'esame congiunto del disegno di legge n. 1962.

Il relatore AMABILE svolge una breve relazione integrativa sull'articolo unico in cui consiste il disegno di legge n. 1962, volto a consentire la rinuncia del danneggiato alle prestazioni dell'istituto di assicurazione obbligatoria, conservando, tuttavia, la facoltà di fruire delle stesse nel caso lo ritenga utile. Illustra quindi un testo unificato dei disegni di legge in titolo, sottolineando l'intento di dare espressione alle diverse esigenze manifestate nel corso dei lavori del comitato ristretto. Si dichiara infine disponibile ad accogliere eventuali proposte migliorative del testo da lui predisposto.

Il sottosegretario BABBINI, dato atto dell'efficace lavoro compiuto dal relatore Amabile, si riserva di esaminare in modo approfondito il testo proposto.

Si associa il senatore GALEOTTI.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

100ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELOTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Garavaglia.**La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE DELIBERANTE****Azzaretti ed altri: Modifica dei requisiti per l'assunzione degli ausiliari socio-sanitari ospedalieri (1393)**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente MELOTTO. Egli innanzitutto evidenzia la finalità del provvedimento, che è quella di sollecitare una motivazione professionale in coloro che si inseriscono nel servizio sanitario nazionale mediante una preliminare formazione di base. Rilevato che occorre tener conto della crisi in cui attualmente versa il servizio infermieristico per la carenza di personale, che ha avuto come conseguenza la chiusura in taluni ospedali di interi reparti, propone un emendamento al disegno di legge in titolo. Esso prevede la istituzione della nuova figura dell'operatore tecnico di assistenza per coadiuvare l'infermiere professionale. Le mansioni di tale nuova figura sono definite con decreto del Ministro della sanità, così come i requisiti di accesso ai corsi di formazione, i contenuti del programma e le modalità di conseguimento dell'attestato. Ai corsi per operatori tecnici di assistenza sono ammessi gli ausiliari socio-sanitari specializzati, gli ausiliari socio-sanitari e altre figure in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche ove siano in possesso dei prescritti requisiti. L'organizzazione dei corsi è demandata alle Regioni, alle università e ad altre istituzioni pubbliche o private, mentre con decreto del Ministro della sanità vengono ridefinite le mansioni dell'ausiliario socio-sanitario e viene disposta la rideterminazione degli *standards* del personale infermieristico ospedaliero.

Il relatore presidente Melotto fa presente come l'emendamento presentato trovi il consenso delle organizzazioni sindacali ed anche dei colleghi professionali, nonostante taluni timori di quest'ultimi in relazione alla eventualità che fosse intaccata la competenza sanitaria la cui linea di demarcazione, rispetto alla nuova figura, è invece nell'emendamento nettamente definita, avendo l'operatore tecnico esclusivamente competenze assistenziali, relativamente agli aspetti alberghieri del ricovero ospedaliero.

Il relatore presidente Melotto, infine, fa presente di aver sottoposto all'attenzione del rappresentante del Governo l'esigenza che il Senato esamini i provvedimenti di riordino riguardanti il personale paramedico, in modo da poter avere una visione complessiva, tenendo anche presente che l'altro ramo del Parlamento è impegnato nell'esame di altri provvedimenti.

Il senatore IMBRIACO chiede una pausa di riflessione in modo da acquisire una visione organica della problematica concernente il settore paramedico, rifuggendo dalle misure-tampone, anche se effettivamente sussiste la necessità di far fronte alle attuali carenze. Propone poi di abbinare all'esame del provvedimento in titolo anche quello del disegno di legge n. 1076, di cui è firmatario, concernente la riqualificazione professionale o straordinaria per gli infermieri generici e le puericultrici, nonché quello di un provvedimento sulla riforma infermieristica di cui preannuncia la presentazione da parte del Gruppo comunista.

Dichiara poi di non condividere talune osservazioni contenute nella relazione di accompagnamento del disegno di legge in titolo in quanto sembrano addebitare lo scadimento dell'efficienza dei servizi sanitari alla responsabilità degli operatori assunti in modo incongruo, dal momento che un'analisi di questo tipo non considera il nodo reale, cioè la mancanza di governo della sanità. Ritiene infine incongruo imporre corsi di aggiornamento anche ai coadiutori amministrativi.

Il senatore VENTRE, nel ritenere meritevole di considerazione il disegno di legge in titolo, dichiara tuttavia di condividere la proposta di abbinamento del senatore Imbriaco. Ritiene che debba adottarsi in proposito una impostazione complessiva che tenga conto delle reali situazioni oggi esistenti negli ospedali, riguardanti talune figure infermieristiche, come quelle dei reparti di cardiologia o di emodialisi, di fatto specializzate. Rileva poi talune specifiche contraddizioni nell'articolato, concernenti ad esempio la non estensione della previsione dei corsi di formazione anche al personale impiegato nelle case di cura private, che si trova nella stessa situazione del personale impiegato presso le strutture pubbliche. Inoltre, a suo avviso, i meccanismi previsti per le assunzioni dovrebbero essere estesi anche ai cittadini extracomunitari che, secondo la nuova legge in materia possono essere assunti per l'esercizio di profili professionali infermieristici mediante contratti biennali di diritto privato.

Il senatore AZZARETTI, dopo aver ricordato che il disegno di legge è stato sottoscritto da esponenti di tutti i Gruppi parlamentari, fa

presente che per quanto riguarda le infezioni nosocomiali l'Italia si trova in una condizione di grave arretratezza; sarebbe altresì necessaria un'opera di informazione e di prevenzione che partisse dalle scuole, per abituare al rispetto delle regole fondamentali di igiene e profilassi. Da questa situazione scaturisce la necessità di un corso preliminare per gli ausiliari da assumere in ospedale. La normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 già prevedeva l'assunzione per chiamata diretta per questa categoria di personale, dando peraltro luogo successivamente ad abusi e polemiche, mentre recentemente si è arrivati a stabilire il ricorso alle liste di collocamento. È quindi ormai indispensabile che tutti coloro i quali prestano attività in ospedale siano resi edotti dei rischi di infezione e delle regole di comportamento da adottare per evitarli, anche allo scopo di mantenere i risultati della terapia ospedaliera medico-chirurgica. Dopo aver fatto notare al senatore Imbriaco che nessuno ha mai sostenuto che la caduta del livello di qualità dell'assistenza ospedaliera dipenda dalle carenze di preparazione degli ausiliari, il senatore Azzaretti rileva che l'emendamento proposto dal relatore Melotto introduce un argomento di estremo interesse, da collegare anche alle iniziative governative in materia di lotta all'AIDS: non si può infatti pensare che queste iniziative possano avere successo senza un'adeguata disponibilità di personale infermieristico qualificato. Sollecita infine la Commissione ad affrontare con concretezza i problemi sollevati dal disegno di legge in titolo, nella prospettiva di una riforma complessiva delle strutture ospedaliere.

Il senatore DIONISI rileva che il disegno di legge costituisce una risposta parziale ad un problema reale che merita però un ben diverso approccio; occorre infatti una formazione professionale permanente per tutto il personale sanitario, come si evince anche dal rifiuto immotivato di certe categorie di personale infermieristico di prestare assistenza ai malati di AIDS. Ritiene altresì necessario esprimere dissenso rispetto ad alcune affermazioni contenute nella relazione introduttiva al disegno di legge, specie laddove si afferma che vi sarebbe un'insensibilità umana e sociale verso i pazienti da parte degli ausiliari, mentre per altro verso la stessa incidenza delle infezioni nosocomiali sulle cause di morte in ospedale è certamente inferiore a quanto si afferma nella relazione stessa.

Quanto alle assunzioni clientelari, di esse sono responsabili coloro che le decidono, e non i lavoratori, mentre in ogni caso va mantenuto il reclutamento di certe categorie di personale tramite gli uffici di collocamento. Per quanto riguarda infine l'emendamento proposto dal relatore, il senatore Dionisi ritiene che tutta l'assistenza ospedaliera vada ripensata, anche prospettando un coinvolgimento delle famiglie nell'attività di assistenza.

Il senatore Pietro FERRARA, dopo aver sottolineato la necessità di un dibattito su questi temi, fa presente che la relazione introduttiva al disegno di legge tende solo ad evidenziare alcune delle cause del basso livello qualitativo dell'assistenza ospedaliera: è certo che una di queste cause è da individuarsi nell'insufficiente formazione professionale di alcune categorie di lavoratori, anche perchè su un piano più generale

nel nostro Paese manca un'educazione sanitaria scolastica. Esprime quindi il timore che un eccessivo allargamento della tematica del disegno di legge ne ritardi l'iter: occorre in questa sede mirare semplicemente a dare un'adeguata formazione a certi operatori attraverso l'obbligo di frequenza di specifici corsi. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento che estenda tale previsione al personale da assumersi presso case di cura private.

Il presidente relatore MELOTTO ritiene che sia necessario un approfondimento delle problematiche emerse nel dibattito e propone che tra quindici giorni si tenga una riunione informale che valuti gli emendamenti presentati, i quali successivamente, previ gli opportuni accordi tra i Gruppi, potrebbero essere inviati alla 1^a Commissione per l'espressione del parere.

Il senatore AZZARETTI chiede al sottosegretario Garavaglia se il disegno di legge governativo sul personale infermieristico sia stato approntato.

Il presidente MELOTTO fa presente che sarebbe opportuna la presentazione di tale disegno di legge al Senato, dati i notevoli impegni della Camera dei deputati.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che il Governo è intenzionato a dare sollecita soluzione ai problemi della formazione del personale infermieristico, che deve arrivare ai livelli degli altri paesi europei.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

155ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PAGANI*Interviene il ministro per i lavori pubblici Prandini.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis),**
risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 6.
(Parere alla 6ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il relatore, senatore CUTRERA, ha chiesto il conforto della Commissione sulla propria ipotesi di parere illustrata nella seduta di ieri, il senatore FABRIS annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, condividendo le istanze emerse nella relazione ed invitando il relatore a formulare le proprie proposte di modifica in termini di puntuali osservazioni.

Voto contrario esprimono invece i senatori PETRARA, TORNATI ed ANDREINI, ritenendo che il testo proposto dal Governo non risolva le questioni di cassa, come vorrebbe prefigurare, delineando invece una mera privatizzazione a minor vantaggio per lo Stato; il Gruppo comunista si riserva peraltro di accludere al testo del parere le motivazioni della propria opinione dissenziente.

Il presidente PAGANI, dopo aver espresso il proprio avviso favorevole, pone ai voti il conferimento al senatore Cutrera del mandato a redigere parere favorevole condizionato; la Commissione concorda a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista.

IN SEDE REFERENTE

Berlinguer ed altri: Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492)

Cutrerà ed altri: Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799)

Bausi ed altri: Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (823)

Malagodi ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831)

Mancino ed altri: Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018)

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Boato: Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102)
(Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il relatore, presidente PAGANI, annuncia che è stato deferito all'esame della Commissione il disegno di legge n. 2102 di iniziativa del senatore Boato. Non facendosi osservazioni, la Commissione concorda di procedere congiuntamente con gli altri disegni di legge in materia di regime dei suoli e di espropriazione.

Il relatore, presidente PAGANI, espone i residui problemi da risolvere prima della votazione complessiva del testo unificato in elaborazione: la regolamentazione del pregresso espropriativo, di cui all'articolo 7 del testo del Governo ed all'articolo 11 del testo proposto dal relatore, che propugna il rinvio alla legge n. 2892 del 1885, operandovi un congruo sconto; il mantenimento dei procedimenti espropriativi speciali, tra i quali quelli vigenti per i territori di cui all'articolo 15 del testo del Governo, in sede di esame della clausola abrogativa di cui all'articolo 16 del testo del Governo; la copertura finanziaria di cui all'articolo 17 del disegno di legge n. 1947.

Il ministro PRANDINI, auspicando l'operatività del disegno di legge in esame entro il 1991, non esclude che la prossima legge finanziaria possa prevedere apposite norme di spesa; oltre a ciò, si potrebbe attingere ai fondi previsti per l'edilizia pubblica, la quale rappresenta una materia strettamente consequenziale all'adozione di un nuovo regime giuridico dei suoli.

Il presidente PAGANI invita a generalizzare tale metodo col riferimento a tutte le leggi di spesa finalizzate a singole opere pubbliche implicanti espropriazioni, mentre il senatore TORNATI - che richiede al Ministro un preciso impegno ad introdurre gli stanziamenti promessi nel disegno di legge finanziaria per il 1991 - esprime il timore che la

sottostima delle spese di progettazione dei comuni si ritorca contro di essi, e pertanto invita a consentire la possibilità di accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

Ogni proposta di reperimento di cospicue risorse, secondo i senatori BAUSI e SPECCHIA, dovrebbe comunque in via prioritaria essere collegata all'esatta quantificazione dell'onere pregresso gravante sui comuni.

Riprende il ministro PRANDINI, che dopo essersi impegnato a sollecitare l'ANCI alla produzione dei dati richiesti, invita altresì la Commissione a non disattendere la precisa indicazione proveniente dalla Camera dei deputati, circa l'applicazione per il pregresso della cosiddetta legge per Napoli del 1885, sia pur con determinati sconti e con procedure più trasparenti.

Sul punto si apre un breve dibattito, nel quale il senatore TORNATI, che pure non intende sollevare questioni di principio su una materia nella quale si rinvengono indicazioni univoche dall'altra Camera, esprime perplessità sul doppio regime procedurale che verrebbe pertanto a crearsi.

Il senatore CUTRERA giudica invece apprezzabile il rinvio alla legge del 1885, ma paventa serie difficoltà applicative circa la definizione di procedimento in corso, anche in assenza di dati certi sul loro numero; in merito, il senatore BOATO suggerisce di riferirsi ai dati raccolti dal Ministero di grazia e giustizia.

Il ministro PRANDINI, infine, si dichiara scettico circa la possibilità di abrogare le procedure speciali di espropriazione, pur esprimendo personalmente preferenza per l'ipotesi di una normativa unica.

I senatori PETRARA e TORNATI difendono il proprio emendamento, volto ad abrogare le norme speciali che non abbiano ancora prodotto effetti giuridici.

Il senatore CUTRERA, riconfermata la necessità di far salve le procedure speciali per tutte le espropriazioni maturate prima della entrata in vigore del provvedimento in esame, concorda sulla necessità di garantire che quest'ultimo entri a regime per il futuro, senza eccezioni.

Il senatore FABRIS invita a rimettere all'Assemblea la questione, ravvisando peraltro il pericolo che una proposta di legislazione unica a regime possa sollevare una miriade di istanze particolaristiche.

Il presidente PAGANI, raccogliendo le istanze emerse dal dibattito, accantona i punti controversi registratisi e la Commissione passa ad esaminare gli articoli aggiuntivi proposti in materia di vincoli espropriativi.

Il senatore TORNATI illustra la propria proposta di contemperare l'esigenza dei comuni di attivare servizi pubblici con quella di non essere gravati eccessivamente in termini finanziari: i termini all'uopo previsti andrebbero pertanto portati a dieci anni, con un meccanismo di proroga automatica per i vincoli non ancora scaduti.

Il senatore FABRIS illustra un proprio emendamento volto a stabilire tali termini a dieci anni dall'approvazione del piano regolatore generale, salvo ulteriore termine collegato ai piani particolareggiati e di lottizzazione; a fronte di rilievi del senatore TORNATI, si dichiara disponibile a riformulare il comma 2 del testo proposto, ispirandosi anche alle proposte concorrenti in materia.

Il senatore CUTRERA propone invece un termine di sei anni, al quale può seguire la messa in mora dell'Amministrazione, cui sia legato il pagamento degli interessi legali; tale criterio, oltre il decimo anno, potrebbe combinarsi con quello proposto nell'emendamento comunista, con un'esenzione fiscale finchè il vincolo è operante.

Si apre quindi un dibattito che prende le mosse dall'intervento del senatore BAUSI, che invoca il rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968.

Per una disciplina espressa ed esaustiva della materia si pronuncia il senatore SPECCHIA ed il senatore TORNATI, secondo cui occorre precisare la destinazione dell'area una volta cessato il vincolo.

Il senatore CUTRERA, invece, ritiene sufficienti il principio di indifferenza e l'adozione degli indici convenzionali di edificabilità già previsti, e su ciò concorda il presidente PAGANI.

La Commissione approfondisce ulteriormente la questione delle esenzioni fiscali proposte ed il termine di vigenza della pianificazione urbanistica eventualmente previsto da leggi regionali. Infine, il presidente PAGANI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta. La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 12,10.

156ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Intervengono il sottosegretario per i lavori pubblici, Curci e il sottosegretario per il bilancio e la programmazione economica, Ferrari.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (830-1205-1252-1316-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Capria ed altri.

(Rimessione alla sede referente)

Il presidente PAGANI dà conto della richiesta di rimessione all'Assemblea della discussione e votazione del disegno di legge in esame, formulata dal prescritto numero di senatori componenti della Commissione ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

I senatori COLOMBO e SPECCHIA stigmatizzano lo scarso riguardo per l'urgenza di provvedimenti a favore della Valtellina dimostrato dai richiedenti, mentre il sottosegretario FERRARI prende atto della richiesta ed invita comunque la Commissione a procedere con celerità.

Il presidente PAGANI avverte quindi che l'esame proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (830-1205-1252-1316-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Tornati ed altri; Golfari ed altri; Forte ed altri; Bissi ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Capria ed altri.

(Esame e rinvio)

Ha la parola il relatore, senatore FABRIS, che esordisce ricordando l'impegno assunto dal Presidente della Repubblica nel luglio del 1987, affinché lo Stato apprestasse una pronta risposta per la ricostruzione delle attività economiche e la riparazione dei danni arrecati alla Valtellina dalla catastrofica alluvione subita. Un tale appello merita di essere accolto dal Parlamento, in quanto un eventuale ritardo nell'approvazione del disegno di legge in esame incrinerebbe la credibilità delle istituzioni presso le popolazioni locali. L'approvazione della legge di difesa del suolo ha introdotto nel disegno di legge originariamente proposto dal Senato una prospettiva istituzionale nuova, rappresentata dalle autorità di bacino: tale è la principale modifica introdotta dalla Camera dei deputati, oltre a provvidenze per la provincia di Novara e ad interventi sul piano viario. Le innovazioni

introdotte, che pur potrebbero determinare una minore tempestività di applicazione, non modificano sostanzialmente l'impianto della legge, per cui il relatore suggerisce di approvare il testo senza modifiche, magari riformulando talune proposte emendative in ordini del giorno.

Il senatore BOATO giustifica la propria sottoscrizione della richiesta comunista di trasferimento alla sede referente con una precisa posizione di principio del suo Gruppo, a favore del deferimento all'Assemblea di provvedimenti di particolare rilevanza.

Il senatore BAUSI invita la Commissione ad una celere discussione ed approvazione del testo in esame, respingendo qualsiasi intento dilatorio.

Il presidente PAGANI concorda pienamente con tale valutazione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene il segretario generale della CGIL, dottor Bruno Trentin, accompagnato dal segretario confederale dottor Luigi Agostini e dal dottor Fausto Sabatucci, responsabile del dipartimento aree produttive della CGIL.

La seduta inizia alle ore 15,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI

AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL

Introduce un'ampia relazione il dottor TRENTIN cui, dopo alcune integrazioni del dottor AGOSTINI e del dottor SABATUCCI, seguono interventi dei deputati RUSSO e CASTAGNOLA, del senatore CROCETTA e del Presidente MARZO, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il segretario generale della CGIL, dottor Bruno TRENTIN.

La seduta termina alle ore 18,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Saporito.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Emendamento al disegno di legge:

Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (1610), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione)

Riferisce il senatore GUIZZI, il quale fa notare che l'emendamento in esame riformula l'intero disegno di legge, proponendo la sostituzione del suo articolo unico con due articoli. L'articolo 1, nel testo che si propone, stabilisce, ai commi 1 e 2, l'opzionalità del collocamento fuori ruolo dei professori ordinari universitari di cui all'articolo 19 del DPR n. 382 del 1980, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Tale opzione è esercitabile a domanda, da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età, e non oltre il compimento del sessantanovesimo, ed ha effetto dall'anno accademico successivo ed è irrevocabile dopo il collocamento fuori ruolo. Premesso il proprio favore a tale previsione, il senatore Guizzi si dichiara invece contrario al comma 3 dell'articolo 1 dell'emendamento, nella parte in cui prevede l'applicabilità della disposizione precedente ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo, ai sensi del citato articolo 19 del DPR n. 382. Esso stabilisce altresì che, qualora si sia già provveduto alla

copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento «fuori ruolo disposto in applicazione del citato articolo e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il proprio insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9 del DPR n. 382. Si tratta infatti, a suo avviso, di una disposizione che ripristina previsioni già espunte dall'ordinamento giuridico, introducendo altresì criteri da esso mai previsti.

Propone invece l'espressione di un parere favorevole all'articolo 2, nella nuova formulazione proposta, che prevede il collocamento fuori ruolo, a domanda, per i professori universitari associati a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, demandando alle competenti autorità accademiche la determinazione dei compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo, in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Il senatore FRANCHI fa osservare che l'emendamento non affronta il nodo essenziale della normativa relativa al collocamento fuori ruolo, rende indisponibili i posti vacanti e si limita a dettare disposizioni per l'ipotesi in cui i professori universitari vogliono usufruire del collocamento fuori ruolo prima del settantesimo anno.

Anticipa pertanto il voto contrario del Gruppo comunista.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole sui commi 1 e 2 dell'articolo 1 e sull'articolo 2; contrario sul comma 3 dell'articolo 1.

Emendamenti al disegno di legge:

Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (2056)

(Parere alla 7ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore GUIZZI, il quale, dopo aver illustrato gli emendamenti in titolo, uno di iniziativa dei senatori Callari Galli e Nocchi, l'altro presentato dal senatore Mezzapesa, propone l'espressione di un parere contrario.

Dopo un intervento del senatore FRANCHI (anticipa il voto favorevole del Gruppo comunista all'emendamento dei senatori Callari Galli e Nocchi), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità sull'emendamento del senatore Mezzapesa, a maggioranza sull'emendamento dei senatori Callari Galli e Nocchi.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che disciplina la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste (1789)

(Parere alla 7ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione, in senso favorevole, il senatore GUIZZI.

Il senatore FRANCHI, pur dichiarando il consenso del Gruppo comunista al provvedimento, avanza perplessità riguardo all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede l'applicabilità alla gestione della Scuola delle disposizioni contenute nell'articolo 18, primo e secondo comma, della legge n. 705 del 1985. Al riguardo, fa osservare che tale norma prevede un regime peculiare per la gestione dei bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari, del quale non giudica opportuna l'estensione.

Concorda il presidente MURMURA.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la congruità del riferimento all'articolo 18 della legge n. 705 del 1985, tenuto conto delle peculiari esigenze cui esso risponde.

Coviello ed altri: Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco (1701)

(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)

Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)

Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)

(Parere alla 7ª Commissione)

Stante l'assenza del relatore, l'esame dei disegni di legge in titolo, è rinviato.

Boato: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)

(Parere alla 10ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore SANTINI, il quale ricorda che il disegno di legge in titolo è connesso ai disegni di legge nn. 1837, 1855 e 2027, sui quali la Commissione ha già espresso parere favorevole, rispettivamente, il 1° agosto 1989, il 13 dicembre 1989 ed il 31 gennaio 1990.

Osserva quindi che il disegno di legge n. 1411 affida ai comuni il compito di verificare che le aziende municipalizzate o i consorzi per la distribuzione dell'acqua potabile sostituiscano le condotte, le tubazioni ed i contenitori a base di cemento-amianto oggi utilizzati per il trasporto e la raccolta di acqua potabile, attribuendo altresì agli amministratori di condomini o ai singoli proprietari il compito di dare applicazione a tale previsione, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento finisce dunque con l'affidare nuovi compiti agli enti locali, senza tuttavia prevedere alcun finanziamento aggiuntivo a favore di essi.

Concordano il senatore FRANCHI ed il presidente MURMURA, il quale giudica incongruo addossare nuovi compiti ai comuni in un periodo nel quale si vanno operando restrizioni ai bilanci degli enti locali.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, a condizione che ivi si prevedano finanziamenti aggiuntivi a favore degli enti locali, al fine di consentire ad essi lo svolgimento dei nuovi compiti loro affidati.

Pizzol ed altri: Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (1962)

(Parere alla 10^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Bompiani ed altri: Tutela dei diritti del malato con particolare riguardo alla condizione di degenza (236)

Jervolino Russo ed altri: Riorganizzazione dell'assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato (268)

Signori ed altri: Legge-quadro sui diritti del cittadino malato (1254)

(Parere alla 12^a Commissione)

Stante l'assenza del relatore, l'esame dei disegni di legge in titolo è rinviato.

Tornati ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (830-1205-1252-1316-B), approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 4 maggio 1989 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 830, 1205, 1252 e 1316; modificato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1990

(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo aver dato conto del disegno di legge in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Dissente il senatore FRANCHI, il quale fa notare che le modifiche apportate al testo originario dall'altro ramo del Parlamento hanno sostanzialmente stravolto il testo, che risulta altresì carente di organici collegamenti con la normativa relativa alla difesa del suolo.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con il voto contrario del Gruppo comunista.

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)

Boato: Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102)

(Parere alla 13^a Commissione)

Stante l'assenza del relatore, l'esame dei provvedimenti in titolo è rinviato.

Il presidente MURMURA propone altresì di chiedere alla Commissione di merito una ulteriore proroga del termine per l'espressione del parere.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione permanente:

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 7^a Commissione permanente:

NOCCHI ed altri. - Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013): *parere favorevole;*

alla 8^a Commissione permanente:

Deputati BOTTA ed altri; deputati LUCCHESI ed altri. - Intervento dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10^a Commissione permanente:

BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411): *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 1° MARZO 1990

148^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 13.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (2090) (Parere su testo ed emendamenti)
(Parere alla 1^a Commissione)

Riferisce il senatore CORTESE, ricordando che si tratta di un disegno di legge governativo, con il quale si modifica la normativa in materia di scrutini elettorali. Quanto ai profili di competenza, dal provvedimento deriverebbe un risparmio di spesa, valutato in 609 milioni per ogni elezione, ad eccezione dei *referendum*, in conseguenza della diminuzione del numero degli scrutatori. Aumenti di spesa deriverebbero invece a seguito dell'ampliamento dei giorni di assenza dal lavoro retribuiti. La spesa effettiva che discende dal provvedimento dipende dall'effettuarsi o meno di votazioni e, quanto alla copertura, il disegno di legge si limita a fare rinvio allo specifico capitolo esistente nello stato di previsione del Ministero del tesoro, che reca uno stanziamento di 500 miliardi.

Il presidente ANDREATTA fa presente che dall'articolo 11 potrebbe da una parte derivare una perdita di gettito a seguito della deducibilità per i datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per i giorni di assenza e, dall'altra, oneri per il pagamento di tali retribuzioni, nel caso in cui i datori di lavoro siano pubblici.

Il relatore CORTESE, in merito agli emendamenti presentati, propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 40, del Regolamento, su quello soppressivo dell'articolo 8, che riporterebbe a cinque il numero degli scrutatori pregiudicando l'equilibrio finanziario complessivo del disegno di legge.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore e con le osservazioni del Presidente relativamente all'articolo 11.

Azzaretti ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte dei ricoverati nelle case di riposo per anziani, negli ospizi per mendicizia, negli istituti per inabili al lavoro e simili (1650)

(Parere alla 1ª Commissione)

Riferisce il senatore CORTESE, osservando preliminarmente che il disegno di legge, che mira a rimuovere gli ostacoli che impediscono il voto dei ricoverati in case di riposo, in ospizi e simili, potrebbe probabilmente essere trasfuso, sotto forma di emendamento, nel disegno di legge n. 2090, dianzi esaminato.

Interviene il senatore SPOSETTI, per osservare che il comma 2 dell'articolo unico provoca oneri, poichè a seguito di esso aumenterebbe il numero delle sezioni elettorali.

Il relatore CORTESE propone pertanto l'espressione di un parere favorevole quanto al comma 1, osservando altresì che dovrebbe essere consentita la facoltà di esprimere il voto nel seggio più vicino. Circa il comma 2, il parere dovrebbe essere di segno contrario, ai sensi dell'articolo 40, del Regolamento, poichè l'istituzione di nuove sezioni comporta un onere che va quantificato e coperto.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 13,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Venerdì 2 marzo 1990, ore 9,30 e 16,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
- POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).
- PECCHIOLI ed altri. - Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati BOTTA ed altri; Deputati LUCCHESI ed altri. - Intervento dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (1981) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi

Venerdì 2 marzo 1990, ore 9,30

- Discussione sulle comunicazioni rese dal Presidente sul caso Ustica nella seduta del 14 febbraio 1990.
-